

ascendenza arbëresh, le due camere contigue alla chiesa ed adibite ad abitazione dell'oblato,<sup>2192</sup> nonché altre due piccole case in via di costruzione, che il Sacchetti prescrive di completare sollecitamente per poterle concedere in locazione.<sup>2193</sup>

L'altra fonte <sup>2194</sup> fa trasparire in maniera inequivoca quanto sciatti e negligenti siano stati i preti di Santa Maria della Strada nell'amministrare il considerevole patrimonio della nostra chiesetta implementato da ulteriori lasciti. Era il periodo del *giurisdizionalismo*, ben guidato da Bernardo Tanucci, ed il notaio Antonio Francazio venne incaricato dalla R. Camera di Santa Chiara di redigere un documento, detto *platea*, ove risultasse annotato il patrimonio della chiesa di Santa Maria della Strada. Vi compaiono i «*beni che sono ricascati a questa parrocchial chiesa di S. Maria della Strada in vigore della oblazione fatta da Fr. Francesco Rosa oblato della cappella della Madonna de Loreto di questa terra di Torremaggiore, grancia di detta chiesa di detti suoi beni nei quali è succeduta sotto li 7 marzo 1642 anche per lettera d'oblazione fattagli dall'illustrissimo mons. Sacchetti, vescovo di San Severo e Diocesi.*»<sup>2195</sup> Tali beni erano rappresentati da tre case terranee, vendute per l'irrisorio prezzo di trenta ducati ad un prete, Nicola Castellano; nonché da un'altra casa, posta nel casale, venduta per il prezzo di quaranta ducati ai coniugi Giuseppe del Vasto ed Isabella Lavelli. I trenta ducati furono censiti all'interesse del 10 per cento ai feudatari de' Sangro;<sup>2196</sup> quanto al prezzo ricavato dalla vendita dell'altra casa in questi termini ne riferisce il notaio: «*Essendosi domandato al Clero della chiesa predetta di S. Maria, se questi ducati quaranta si trovano dati ad annue rendite, giacchè in tutte le scritture di detto Clero non si osserva a chi forse si fossero dati ha risposto che per la lunghezza del tempo e perchè non tengano tradizione, o memoria scritte, non saperne cosa alcuna.*»<sup>2197</sup>

§ 17 — La boriosa pretesa dell'estensore della *Storia di Torremaggiore* — tendente, come si vedrà nel paragrafo seguente, ad attribuire all'arciprete parroco di S. Maria, id est a se stesso *pro tempore*, un **diritto di patronato** sulla «chiesa di Loreto o del rito» — sebbene risibile ed al contempo ripugnante, risulta altresì ingiusta, indebita ed illecita; pericolosa, ancora, per il fragoroso silenzio e la completa inerzia del diocesano Superiore — si da pretendere che, per la completa trattazione, prima ancora di proseguire nella narrazione, *ad perpetuam rei memoriam*, dei fatti, preliminarmente stenda una esaustiva chiosa sul complesso di norme costituenti il **giuspatronato**.

Non si può trattare di codesto istituto senza soffermarsi ad esaminarne le cause primordiali, ossia gli antecedenti. Il giuspatronato fu strettamente congiunto alla proprietà privata delle chiese e si ritiene, in genere, che l'appartenenza degli edifici di culto ai laici ebbe i suoi inizi fin dagli albori del cristianesimo. Tutte le fonti sono, infatti, univoche nel tramandare che dall'epoca delle persecuzioni tutto contribuì a che i luoghi del culto comunitario venissero a trovarsi anche in case private e che le loro proprietà fossero messe dai fedeli a disposizione del culto divino. È a quel momento che va ricondotta l'origine delle cosiddette **chiese proprie**, costruite da privati:<sup>2198</sup>

*Misse debent celebrari feria quinta, sexta, et sabato. Pro quibus missis, et anniversariis predictus Michi legavit quamdam vineam quæ solet locari ducatis quindecim et etiam tredecim quolibet anno et misse celebrantur per reverendos dominos presbiteros Sanctæ Mariæ de Strada cuius est dicta ecclesia grancia.» Ibid., p. 72, all. 13 – 17.*

<sup>2192</sup> «*Habet duas cameras contiguas dicte ecclesie ubi habitat oblatus.*» Ibid., p. 72, al. 25.

<sup>2193</sup> «*Habet etiam duas casellas nondum perfectas. Mandavit dominus quam primum perfici ut locari possint.*» Ibid., p. 72, all. 18 – 19.

<sup>2194</sup> Platea di S. Maria della Strada di Torremaggiore, redatta il 5 gennaio 1743 dal notaio Antonio Francazio jr., volume II, fol. 146<sup>r</sup>: cfr. infra, fonte LXXXI, pp. 93, s.

<sup>2195</sup> Ibidem, p. 93, all. 1 – 5.

<sup>2196</sup> «*Quali tre caselle stanno date a censo al reverendo signor don Nicola Castellano per carlini trenta l'anno, per il capitale di docati trenta, del quale furono affrancati, e dati ad annuo censo alla stessa ragione alla Casa eccellentissima di San Severo sopra le botteghe nella piazza come per istrumento rogato per mano del magnifico notaio Giuseppe Ricci a 21 marzo 1736 quali pagar devono in ogni dì otto settembre:* Ibidem, p. 94, all. 4 – 8.

<sup>2197</sup> Ibidem, p. 93, all. 10 – 13.

<sup>2198</sup> Lo STUTZ le definì *Eigenkirchen*, cioè chiese private o dominicali; cfr. anche: A. SINI, v. *Giuspatronato*, in «Enciclopedia del diritto», XIX, (Milano), 1970; pp. 524 – 537; particolarmente p. 526 e nota 12.

il fatto che dei laici fossero stati abituati a costruire e dotare luoghi di culto portò alla conseguenza che non ci si limitò più a che i fondatori rinunciassero del tutto ai diritti che avessero potuto vantare per essere stati i proprietari del sito e per aver provveduto all'acquisto delle sacre suppellettili; ma, nel rispetto della non intrusione nella partecipazione al culto divino, s'iniziarono, specialmente nelle regioni sottoposte all'influsso germanico, a farsi valere alcune pretese collegate appunto al fatto della dotazione e fondazione della chiesa od oratorio.<sup>2199</sup> Il Feine è giunto alla conclusione, più condivisa tra gli studiosi del fenomeno, che le cause originarie della *chiesa propria* e, quindi, del giuspatronato sono, molto probabilmente, da rinvenire «nel sacerdozio familiare germanico primitivo ed indo-germanico del *paterfamilias*, nel culto familiare del signore del feudo, che si raccoglieva assieme ai membri della famiglia e della proprietà nella sala dedicata al culto divino, al sacrificio ed alla mensa comune» e «L'ultima traccia cristiana di ciò si deve senz'altro vedere nell'angolo dedicato al Signore nelle sale da pranzo e nelle cappelle dei poderi dei contadini della Foresta nera del nord, delle Alpi e della Norvegia.»<sup>2200</sup>

Con l'avvento del feudalesimo i fondatori delle chiese ed oratori – ed erano, ormai, quasi esclusivamente i feudatari – sia ecclesiastici che laici, cominciarono ad arrogarsi il diritto di scelta dei candidati rettori o cappellani da proporre al vescovo per l'ordinazione ed addirittura di far ordinare *in sacris* quei candidati da vescovi estranei alla diocesi. Il che comportò che i signori delle chiese proprie potessero riservarsi l'elezione del beneficiato ed in quanto appartenenti allo stato secolare la effettuavano come tali. La lotta contro tale forma, non canonica, delle elezioni ebbe inizio quasi contemporaneamente al manifestarsi di tale tendenza da parte dei laici e fu condotta anzitutto attraverso una legislazione dei concilii particolari fin dal VII secolo, allorché, assieme alla fioritura del diritto germanizzato delle chiese proprie, si giunse alla formazione dell'istituto del **beneficio**, mercé il quale andò operandosi un profondo decentramento dei patrimoni diocesani.<sup>2201</sup> Per altra parte della dottrina, però, la genesi del beneficio rappresenterebbe il prodotto delle disposizioni politico-statali contro il patrimonio ecclesiastico dovute alla temporanea debolezza interna della Chiesa, che la assoggettarono più facilmente allo sviluppo delle forme giuridiche del tempo, sia pure non senza opposizione da parte di essa.<sup>2202</sup>

Il bene ecclesiastico secolarizzato venne considerato come una proprietà. Chiese e monasteri cercarono di sottrarsi all'insidia dei signori secolari, mettendosi nella *defensio* di alcuni grandi, per esser poi da questi ancor di più considerati e trattati come proprietà. In tal modo le chiese proprie, che erano effettivamente in possesso dei signori feudali, o semplicemente ritenute come tali, vennero assoggettate ai rapporti commerciali giuridici privati e trattate come *res* legate ad una determinata destinazione. Il clero officiante era dal feudatario assunto o dimesso ad libitum; non di rado si sceglievano a questo scopo semiliberi o servi della gleba del signore feudale, senza manomissione previa.<sup>2203</sup>

Il Voigt rileva che verso il 900 nell'impero franco orientale era invalsa l'usanza per la quale il governante conferiva la diocesi nella forma dell'*investitura col pastorale*. Successivamente detta forma venne rafforzata con il *giuramento di fedeltà* e con la *recomendatio* dell'investito.<sup>2204</sup> La reazione della Chiesa di Roma fu dura e deve ricordarsi il successivo movimento che portò alla lotta per le investiture. Papa Alessandro III provvedeva, da parte sua, a dichiarare il giuspatronato un diritto afferente alla sfera meramente spirituale ed assoggettato totalmente alla potestà giurisdizionale ecclesiastica.<sup>2205</sup>

Sul principio il patronato aveva come oggetto tutti i tipi di benefici parrocchiali inferiori; qualche volta riguardò anche canonici ed altri benefici d'identico livello elevato.<sup>2206</sup>

Al patrono competevano, oltre che il diritto fondamentale di presentare un candidato idoneo per il beneficio (*ius praesentandi*), allorché fosse vacante per decesso o rinuncia del predecessore, il diritto al sostentamento sulle rendite del beneficio, quando fosse caduto in povertà, quello di partecipare alle decime ed agli usufrutti rinvenienti dai cespiti costituenti il patrimonio della chiesa sulla quale il patronato veniva esercitato; ed, ancora, alcuni diritti onorifici, primo tra essi il *ius processionis* – quello, cioè, di precedere tutti gli altri laici nelle processioni che fossero state disposte in quella chiesa – avere un posto distinto nella chiesa durante le sacre funzioni,<sup>2207</sup> nonché il *ius sepulturæ*, quello cioè, di dover essere inumato o tumulato nella chiesa stessa.

<sup>2199</sup> U. STUTZ, *Geschichte des Kirchenrechtes*, in «Holtendorff-Kohlers Enzyklopädie der Rechtswissenschaft», Leipzig<sup>2</sup>, 1914.

<sup>2200</sup> H. E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, I, Bd.: Die Katholische Kirche, Weimar, 1950.

<sup>2201</sup> Tale è la tesi sostenuta da A. PÖSCHL, *Kurzgefaßtes Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes*, Graz<sup>3</sup>, 1932.

<sup>2202</sup> WILLIBALD M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechtes*, Wien-München, s. d., I, XI § 1 e, trad. it.: *Storia del diritto canonico*, I, (Dalle origini della Chiesa allo scisma d'oriente), Massimo, s. l., s. d., pp. 459, ss.

<sup>2203</sup> WILLIBALD M. PLÖCHL, *o. l. c.*, pp. 463-464.

<sup>2204</sup> K. VOIGT, *Staat und Kirche von Konstantin dem großen bis zum Ende der Karolingerzeit*, Stuttgart, 1936.

<sup>2205</sup> Cfr. ALEXANDRI III *Epistolæ decretales*, c. 3 X, 1. La lucida definizione dei confini dell'istituto operata dal Pontefice venne successivamente abbandonata, fino a fargli assumere una fisionomia assai vicina a quella dell'*eclesia propria*.

<sup>2206</sup> Cfr. F. FIORENTE, *De antiquo iure patronatus et eius origine*, Lut. Paris., 1679. Passim.

<sup>2207</sup> Per dovizia di riflessioni sulle due prerogative, dello *ius processionis* e del posto distinto nella chiesa di giuspatronato, cfr. D. CÆSARIS LAMBERTINI EPISCOPI INSULANI, *Tractatus de iure patronatus*, in AA. VV., *Lecturae et tractatus de iure Patronatus*, Francofurti, MDLXXXI.

Gli obblighi essenziali del patrono si mantengono quasi inalterati per tutto il periodo di vigenza dell'istituto. Essi si concretizzavano nel dovere di manutenzione della chiesa attraverso, però, il patrimonio proprio del patronato e nell'altro, più consistente, della ricostituzione del patrimonio stesso, quando per avvenimenti fortuiti fosse andato disperso. L'onere della ricostruzione della chiesa fu, però, normalmente, eccezionale e sussidiario e non colpiva il patrono se lo stesso non avesse fruito delle rendite, decime ed usufrutti appartenenti al beneficio e, sempre, previa l'escussione di quelle entrate. Giova ricordare a questo punto che il patronato venne di norma riguardato come un *diritto personale*. Ma in alcuni territori – particolarmente quelli germanici, ove il sistema feudale ebbe più diffusione – fu visto particolarmente quale un *ius in re*, in quanto collegato non alla persona del patrono, bensì ad alcuni beni, il più delle volte di natura feudale; perciò in quei luoghi venne indicato anche con le denominazioni di *massa ecclesiastica* o *feudo ecclesiastico*. In tali casi titolare del diritto era colui che, per qualsivoglia motivo, si trovasse in relazione con i beni costituenti la *dos*. Il patrimonio poteva anche essere suddiviso (con la conseguenza di più compatroni), ipotecato (e la titolarità sarebbe passata sull'ipotecante per tutto il periodo dell'esistenza dell'ipoteca). Contro la volontà della Chiesa e col disfavore della maggior parte dei canonisti, nelle regioni in cui prevalse, questo tipo di patronato, che, in effetti si risolse in un onere reale affisso ad un immobile,<sup>2208</sup> sembrò sostituirsi alle antiche chiese proprie, assumendo le caratteristiche di valore patrimoniale oggetto di negozi di diritto secolare.

La dottrina canonica definì in diversi modi, quasi tutti complementari tra loro, ma a volte anche in contrasto, il giuspatronato.<sup>2209</sup> Esso fu, comunque, generalmente considerato un diritto spirituale: ... *iuspatronatus est annexum iuri spirituali, id est, institutioni quæ est ius spirituale: et de spirituali et eius annexis est idem iudicium* ...<sup>2210</sup> E fu, inoltre, stimato come complesso di diritti e doveri in capo al patrono e, pertanto, definito sia come *ius, seu potestas nominandi, sive presentandi clericum promovendum ad beneficium ecclesiasticum vacans*;<sup>2211</sup> sia come *ius honorificum, onerosum, et utile alicui competens in ecclesia, eo quod de Ordinarii consensu eam construxerit, fundaverit vel dotaverit*.<sup>2212</sup>

Il Delfinato – riportandosi all'origine del significato del termine, e lamentando che, ai suoi tempi il ruolo dei patroni fosse venuto in ispregio ed imperversassero i dilapidatori di beni ecclesiastici – più compiutamente definì il giuspatronato quel complesso di facoltà competenti al patrono; ritenendo per patrono il titolare dell'onore di presentare alcuno ad un beneficio e che il termine patrono derivi da padre; onde, così come allorché i servi vengono liberati si dicono liberi ed il loro ex padrone assume l'appellativo di patrono, poichè, come i genitori naturali, egli ridonando ad essi lo stato di libertà li riporta alla vita; allo stesso modo si devono ritenere i patroni delle chiese poichè le portano all'esistenza e come genitori le proteggono, provvedono, o fanno provvedere, a quanto è necessario per la loro sopravvivenza.<sup>2213</sup> E Rocco de Curte, col d'Andrea, affermò che il giuspatronato fosse quell'autorità o potestà di provvedere alla chiesa (ossia alla nomina e presentazione del chierico), rinveniente

<sup>2208</sup> Cfr. D. SCHIAPPOLI, *Sulla natura giuridica del diritto di patronato*, in «Archivio di diritto ecclesiastico», 1943, p. 22.

<sup>2209</sup> Oltre quelli già citati o che verranno richiamati, via via, nel corso dell'esposizione, i principali lavori sull'argomento risultano: C. GAGLIARDI, *Commentarium de iure patronatus*, Neapoli, 1850; trattato esaustivo dell'argomento e particolarmente importante per le regioni dell'ex regno di Napoli. AA. VV., *De iure patronatus variorum tractatus* ..., Ludguni, MDXXIX; F. ROYE, *De iuribus honorificis in ecclesiis*: lib. II: *de iure patronatus*, Andegav., 1667; S. FINCHeltao, *De iure patronatus*, Lipsiæ, 1619; B. L. PEVER, *De iure patronatus in territorio alieno*, Basilea, 1713; R. BENEVENTANUS, *De iure patronatus*, s. d., s. l.

<sup>2210</sup> IOANNES ANDREÆ, [Glossa ordinaria] in *librum sextum decretalium D. Bonifacii Papæ VIII*, Venetiis, 1499, in Rubrica «de iurepatronatus», n. 3. E: Romæ, 1582, tit.: *de iure patronatus*, can. un., *Laius*, Casus, col. 565.

<sup>2211</sup> IOANNES ANDREÆ, *In tertium Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis, 1578, fol. 162<sup>v</sup>, n. 1.

<sup>2212</sup> P. FAGNANI, *Commenatria in quinque libros decretalium*, Colonia, 1704, cap. *quoniam* 3, de *iurepatronatus*, n. 31.

<sup>2213</sup> J. N. DELPHINATIS, *De iure patronatus tractatus*, in AA. VV., *Lectura et tractatus de Iure Patronatus*, Francofurti, MDLXXXI, p. 559, ove si pone in rilievo lo stato di decadenza dell'istituto ai tempi dell'Autore: «*Ius patronatus est facultas patrono competens, quæ, qualis, ac quanta sit ... et patronus est, qui defensionem præstat personis, aut rebus inde dicitur patronus: hoc est defensor, quandoquidem patronorum onus est defensionem rebus Ecclesiæ præstare. Idcirco a præcipuo effectu dicitur ius patronatus, quamvis honorem habeat in presentando, quo quidem honore hoc infelici tempore privatur, et contemta est patronorum potior pars, quippe qui nominis significantium agnoscere non curant: dilapidatores ecclesiasticarum rerum non cohibendo. Præterea patronus dicitur, qui ius suggerit a patre ductum unde cum servi dimittuntur a potestate dominorum, liberti appellantur: et domini mutato nomine, patroni dicuntur, quoniam instar parentum naturalium libertos suos genuisse videntur, sopita enim servili conditione, in statum liberum ex manumissione dicuntur. qua ratione hi de quibus tractatum facimus patroni appellantur: Ecclesiam enim de non esse ad esse ducunt, et veluti parentes Ecclesiam protegent, et ei provident aut provideri curant*».

dalla circostanza di averla dotata prima della consacrazione.<sup>2214</sup> Sia il d'Anania<sup>2215</sup> che Antonio da Butrio<sup>2216</sup> insisteranno sulla circostanza che non si potesse divenire patroni allorché dopo la consacrazione (o benedizione) della chiesa, taluno avesse provveduto a dotarla, poiché in tal caso si sarebbe trattato non di vera e propria dote, così come richiesto dalla canonistica, bensì di un particolare tipo di *elemosyna*.

Per i tempi a noi prossimi e precedenti la codificazione piano-benedettina, il giuspatronato risultò determinato e delimitato dalla elaborazione che se ne fece nei Concili di Trento e Vaticano primo.

Ed anche se, ad un primo e generico esame, trascurabili potrebbero apparire i punti di contatto tra i documenti di quelle due massime Assise della Chiesa cattolica – e tra di essi, nel loro complesso, ed i risultati raggiunti dal codice – un'analisi approfondita induce a concludere che un unico filo conduttore – pur se tra ondeggiamenti e perplessità, tra rallentamenti ed accelerazioni – ha mosso la pur controllata politica ecclesiastica dall'epoca di Alessandro III al tempo della prima codificazione canonica e che sempre sostanzialmente invariata rimase nel corso dei secoli la tendenza di fondo della gerarchia ecclesiastica di epurare radicalmente l'istituto dal novero di quelli accettabili o, perlomeno, eliminarne la caratteristica fondamentale costituita dallo *jus præsentandi* da parte dei laici.

Già nel capitolo XIII del decreto *de reformatione*, redatto durante la settima sessione, 3 marzo 1547, del Tridentino, si trattò della cultura indispensabile per coloro che fossero stati *presentati* ad un beneficio.<sup>2217</sup> Dopo quasi cinque anni ci s'interessò più specificamente all'argomento e ciò avvenne nella quattordicesima sessione che si celebrò il 25 novembre 1551, allorché si ritenne opportuno dedicare ben due capitoli del *decretum de reformatione* – il XIII ed il XIV – al giuspatronato. Col primo si stabilì che nessuno, secolare o ecclesiastico – anche se decorato di una qualche dignità – avesse potuto o dovuto legittimamente chiedere o ottenere, per qualunque ragione, il giuspatronato se non a motivo della fondazione *de novo* di una chiesa, di un beneficio o di una cappella; oppure, allorché fosse già avvenuta l'erezione e non essendovi dote ovvero risultando insufficiente quella esistente, si fosse provveduto a costituirne una adeguata, con beni patrimoniali propri. Nel caso di fondazione o dotazione la facoltà di istituire il relativo patronato sarebbe spettata al vescovo, escluso qualunque altro prelado di grado inferiore.<sup>2218</sup> Col XIV capitolo – nel quale, in maniera esplicita, il giuspatronato venne definito come *privilegio* – fu stabilito che la presentazione del beneficiato da parte del patrono dovesse esser fatta soltanto al vescovo, ordinario del luogo, al quale sarebbe spettata la *provvista* o l'immissione in possesso del beneficiato stesso qualora si fosse estinto il privilegio del giuspatronato. E la presentazione ad altri, anche se seguita dall'immissione in possesso, si sarebbe ritenuta nulla.<sup>2219</sup> Particolare severità con i patroni, che avessero arbitrariamente occupati i beni di pertinenza del beneficio del loro giuspatronato, espresse, alla distanza di altri undici anni, il capitolo XI del *decretum*

<sup>2214</sup> ROCHI DE CURTE, *Tractatus de iure patronatus*, in AA. VV., *Lectura et tractatus de Iure Patronatus*, Francofurti MDLXXXI, p. 269: «*Authoritas sive potestas providendi Ecclesie proveniens ex beneficijs ante consecrationem ipsi Ecclesie collatis*».

<sup>2215</sup> J. DE ANANIA, *Lectura in titulum de iure patronatus*, Rubr. in AA. VV., *Lectura et tractatus de Iure Patronatus*, Francofurti, MDLXXXI, p. 52: «*An autem ille, qui dat dotem post consecrationem Ecclesie, acquirit ius patronatus, glossa dubitat ibi: quia pro dotatione acquiritur, quia reducit de non esse ad esse; quia non potest ædificari sine dote. Præterea si quæreret ius patronatus, imponeretur servitus ipsi Ecclesie: quod esse non potest. Doctores dicunt quod ille, qui dotat post Ecclesiam ædificatam, quærit ius patronatus si non fuit dotata; si autem fuit dotata, non quærit, sed est potius elemosyna. Pondera, quia per hoc non tollitur quod non imponatur servitus*».

<sup>2216</sup> A. DE BUTRIO, *Lectura de iure patronatus*, in AA. VV., *Lectura et tractatus de Iure Patronatus*, Francofurti, MDLXXXI. Il quale, a pag. 2, dichiara, motivandone le ragioni, di condividere, in dissenso con l'opinione dell'Ostiense (HENRICUS A SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, Lugduni, 1568, tit. *De iure patronatus*, fol. 266<sup>v</sup>), la dottrina formulata da Giovanni d'Andrea: «*Ius patronatus est authoritas et potestas providendi Ecclesie ex beneficijs Ecclesie ante consecrationem collatis. Hostiensis damnat istam in eo, quod dicit ante consecrationem ... Responso non placet Ioanni Andree quia Ecclesia resecta, nova videtur Ecclesia et est consecranda: et ideo semper resectio præcedit consecrationem*».

<sup>2217</sup> *Præsentati, seu electi, vel nominati a quibusvis Ecclesiasticis personis, etiam Sedis Apostolicæ Nuntiis, ad quavis ecclesiastica beneficia non instituantur, nec confirmantur, neque admittantur, etiam prætextu cujusvis privilegii, seu consuetudinis, etiam ab immemorabili tempore præscriptæ, nisi fuerint prius a locorum Ordinariis examinati, et idonei reperti. Et nullus appellationis remedio se tueri possit, quominus examen subire teneatur. Præsentatis tamen, electis, seu nominatis ab Universitatibus, seu collegiis generalium studiorum exceptis*.

<sup>2218</sup> *Nemo etiam cujusvis dignitatis Ecclesiasticæ, vel sæcularis, quacumque ratione, nisi ecclesiam, beneficium, aut capellam de novo fundaverit, et construxerit, seu jam erectam, quæ tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis propriis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit; jus patronatus impetrare, aut obtinere possit, aut debeat. In casu autem fundationis, aut dotationis, hujusmodi institutio Episcopo, et non alteri inferiori reservetur.*  
Cfr. *Sacrosanti et Oecumenici Concilii Tridentini ...*, cit., pp. 154, s.

<sup>2219</sup> *Non liceat præterea patrono cujusvis privilegii pretextu aliquem ad beneficia sui juris patronatus, nisi Episcopo loci Ordinario, ad quem provisio, seu institutio ipsius beneficii, cessante privilegio, jure pertineret, quoquo modo præsentare; alia præsentatio, ac institutio forsan secutæ, nullæ sint, et esse intelligantur.*  
Cfr. *Sacrosanti et Oecumenici Concilii Tridentini ...*, cit., p. 155.

de reformatione emanato nella sessione XXII l'17 settembre 1562. E venne, pertanto, comminata la pena della scomunica, riservata al Romano Pontefice, per tutti coloro che si fossero appropriati dei beni ecclesiastici. E l'assoluzione dalla scomunica si sarebbe potuta ottenere solo previa la restituzione *in integrum*; e se, per caso, l'usurpatore fosse stato il giuspatrono, alle pene anzidette si aggiungeva la sanzione della perdita, ipso facto, dei diritti annessi al giuspatronato.<sup>2220</sup> Nella XXIV sessione,<sup>2221</sup> poi, nel capitolo III del *decretum de reformatione*,<sup>2222</sup> a conclusione delle regole dettate per l'esecuzione delle Sante Visite pastorali, vennero indirizzati altri particolari ammonimenti ai titolari di giuspatronato, onde prevenire, estirpare e reprimere alcuni abusi. Fu, pertanto, stabilito che essi non dovessero, per nessun motivo, permettersi d'intrudere nell'amministrazione dei sacramenti, nè ingerirsi in quella dei beni immobili del beneficio, a meno che non ne avessero diritto per le tavole di istituzione e fondazione del giuspatronato: e venne riservato ai vescovi anche il diritto di provvedere, secondo il loro apprezzamento, alle spese utili e necessarie alla chiesa, ricorrendo a quelle entrate.<sup>2223</sup> Ma fu nella XXV ed ultima sessione del Concilio, celebrata, a meno di un mese dalla precedente, dal 3 al 4 dicembre 1563, che la materia del giuspatronato venne trattata in maniera specifica ed organica.<sup>2224</sup> Il capitolo inizia con una dichiarazione di principio molto chiara: se da un canto la suprema Assise non ritenne equo sgomberare completamente il campo dall'istituto del patronato, e ciò per non violare le disposizioni di tanti benefattori della Chiesa, dall'altro non ritenne di poter ancora consentire che, sotto la colorazione del giuspatronato, i benefici ecclesiastici venissero sottoposti ad inaccettabili servitù. Pertanto si cominciò, in via generale, coll'affermare che *unici titoli riconosciuti per la sussistenza del giuspatronato fossero esclusivamente la fondazione o la dotazione* e che tali circostanze dovessero essere provate da documenti autentici e dagli altri requisiti di diritto, ovvero da reiterate presentazioni che avvenissero *ab immemorabili*. Vennero enumerate le categorie di persone e di enti, nelle quali si supponeva la consumazione dell'usurpazione e, quindi, esclusi da ogni altra prova che non fosse quella rinveniente da documentazione autentica ovvero da reiterate presentazioni che avvenissero da oltre cinquant'anni, oltre ad ogni altro requisito di diritto. Veniva riconosciuta ai vescovi la facoltà di non ammettere ai benefici coloro che, pur presentati dai patroni, non fossero stati riconosciuti idonei; si ribadì il principio per il quale nessun giuspatrono avrebbe potuto ingerirsi nell'amministrazione del patrimonio del beneficio e, sotto pena di scomunica o interdetto e della perdita del diritto, venne esclusa ogni possibilità di vendita del giuspatronato. Si ritennero, inoltre, surruttizie tutte le unioni di benefici liberi con quelli soggetti a patronato: di conseguenza se tali unioni non ancora avessero sortito il loro pieno effetto, ovvero se vi si fosse opposta qualsivoglia eccezione da parte di chicchessia, non avrebbero dovuto avere esecuzione alcuna; ed i benefici avrebbero dovuto continuare ad essere di libera collazione. In tali casi anche per quelle unioni per le quali fosse intervenuta la prescrizione acquisitiva quarantennale, i vescovi, quali delegati della Sede Apostolica, avrebbero dovuto riesaminare le posizioni e dichiarare nulle le avvenute unioni di benefici, separando quelli in precedenza liberi da quelli patronati ogni qualvolta avessero accertato che l'unione stessa fosse stata fondata su mezzi clandestini o fraudolenti. E venne suggerita una maggiore oculatezza da parte dei vescovi nel concedere per il futuro il diritto di patronato per riedificazione o dotazioni ed una diligente revisione relativa a tutti i giuspatronati concessi a tali titoli negli ultimi quarant'anni.<sup>2225</sup>

<sup>2220</sup> *Si quem Clericorum, vel laicorum, quacumque is dignitate, etiam Imperiali, aut Regali, præfulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicujus ecclesiæ, seu cujusvis secularis, vel regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum jurisdictiones, bona, census, ac jura, etiam feudalia, et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones quæ in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel alios, vi, vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas Clericorum, aut laicorum, seu quacumque arte, aut quocumque quæsito colore in proprios usus convertere, illosque usurpare præsumperit, seu impedire, ne ab iis, ad quos jure pertinent, percipiuntur; is anathemati tandiu subjaceat, quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus et redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositæ personæ, pervenerit, ecclesiæ ejusque administratori, sive beneficiato, integre restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. Quod si ejusdem ecclesiæ patronus fuerit, etiam jure patronatus ultra prædictas pœnas eo ipso privatus existat. Clericus vero, qui nefandæ fraudis, et usurpationis hujusmodi fabricator, seu consentiens fuerit, eisdem pœnis subjaceat; necnon quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quæcumque alia beneficia inhabilis efficiatur; et a suorum Ordinum executione, etiam post integram satisfactionem, et absolutionem sui Ordinarii arbitrio suspendatur. Cfr. Sacrosanti et Oecumenici Concilii Tridentini..., cit., pp. 215, s.*

<sup>2221</sup> Celebrata l'11 novembre 1563.

<sup>2222</sup> Dal titolo *Qua ratione visitatio per Prælatos faciendâ*.

<sup>2223</sup> *...Patroni vero in iis, quæ ad Sacramentorum administrationem spectant, nullatenus se præsumant ingerere; neque visitationi ornamentorum ecclesiæ, aut honorum stabilium, seu fabricarum proventibus immisceant; nisi quatenus id eis ex institutione, ac fundatione competat: sed Episcopi ipsi hæc faciant, et fabricarum redditus in usus ecclesiæ necessarios et utiles, prout sibi expedire magis visum fuerit, expendi curent. Cfr. Sacrosanti et Oecumenici Concilii Tridentini..., cit., pp. 267.*

<sup>2224</sup> Cfr. Sessio XXV, *decretum de reformatione, caput IX: quomodo probandum jus patronatus; cui deferendum: munus patronorum: accessiones vetitæ: quibus id juris non acquiratur.*

<sup>2225</sup> *Sicuti legitima patronatuum jura tollere, piisque fidelium voluntates in eorum institutione violare, æquum non est: sic*

I partecipanti al Vaticano I – su richiesta dei vescovi delle provincie Napolitane, ove il fenomeno aveva assunto proporzioni intollerabili – non omisero di affrontare la spinosa questione del giuspatronato, ponendo, con le loro decisioni, il fondamento, sì dottrinario che gerarchico, dei principi che, di lì a qualche decennio, avrebbero costituito l'architettura dei canoni relativi nel C. i. c.<sup>2226</sup> La rubrica del paragrafo, di per sè, costituisce il compendio del comune sentire di quei vescovi e la traccia che indicavano per il programma futuro. Il giuspatronato venne riguardato come fomite di abusi nei confronti dei benefici e delle chiese e, pertanto, se ne auspicò lo sradicamento totale e la sua eliminazione dalla prassi della Chiesa. E – pur concedendo che, nei passati tempi, l'istituto, per qualche verso (*aliquo sub respectu*), poté essere di grande utilità – le querimonie del Concilio si appuntarono sulle servitù (*servititia*) che esso impose e che, nel corso del tempo, ostacolarono fortemente la libertà della Gerarchia e favorirono un'eccessiva propagazione di inconvenienti. Sintetizzato, quindi, l'efficace intervento regolatore della materia effettuato dal Concilio di Trento, venivano passati in rassegna gli intralci più consistenti che il patronato era andato, in seguito e fino all'epoca del Concilio stesso, frapponendo e che venivano distribuiti in tre classi: gli abusi innumerevoli nelle nomine dei beneficiati; lo stato di disfacimento delle chiese patronate; la tentata usurpazione da parte dei patroni delle prerogative della giurisdizione vescovile.<sup>2227</sup> E si insisteva, con veemenza e

*etiam, ut hoc colore beneficia Ecclesiastica in servitutem, quod a multis impudenter fit, redigantur, non est permittendum. Ut igitur debita in omnibus ratio observetur, decernit sancta Synodus, ut titulus juris patronatus sit ex fundatione, vel dotatione, qui ex authentico documento, et aliis jure requisitis ostendatur; sive etiam ex multiplicatis presentationibus per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat, aliasve secundum juris dispositionem. In iis vero personis, seu communitatibus, vel universitatibus, in quibus id jus plerumque ex usurpatione potius quaesitum praesumi solet, plenior et exactior probatio ad docendum verum titulum requiratur: nec immemorabilis temporis probatio aliter eis suffragetur, quam si praeter reliqua ad eam necessaria, presentationes, etiam continuatae, non minori saltem, quam quinquaginta annorum spatio, quae omnes effectui sortitae sint, authenticis scripturis probentur. Reliqui patronatus omnes in beneficiis, tam saecularibus, quam regularibus, seu parochialibus, vel dignitatibus, aut quibuscumque aliis beneficiis, in Cathedrali, vel collegiata ecclesia, seu facultates, et privilegia concessa, tam in vim patronatus, quam alio quocumque jure nominandi, eligendi, presentandi ad ea, cum vacant, exceptis patronatibus super Cathedralibus ecclesiis competentibus, et exceptis aliis, quae ad Imperatorem et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes, ac supremos Principes, jura imperii in dominiis suis habentes, pertinent: et quae in favorem studiorum generalium concessa sunt, in totum prorsus abrogata et irrita cum quasi possessione inde secuta intelligantur. Beneficiaque hujusmodi tamquam libera, a suis collatoribus conferantur, ac provisiones hujusmodi plenum effectum consequantur. Ad haec liceat Episcopo, presentatos a patronis, si idonei non fuerunt repellere. Quod si ad inferiores institutio pertineat, ab Episcopo tamen juxta alias statuta ab hac sancta Synodo examinentur, alioquin institutio ab inferioribus facta, irrita sit et inanis. Patroni autem beneficiorum, cujuscumque ordinis et dignitatis, etiam si communitates, universitates, collegia quaecumque Clericorum, vel laicorum existant, in perceptione fructuum, proventuum, obventionum quorumcumque beneficiorum, etiam si vere de jure patronatus ipsorum ex fundatione et dotatione essent, nullatenus, nullave causa, vel occasione se ingerant, sed illos libere rectori, seu beneficiato, non obstante etiam quacumque consuetudine, distribuendos dimittant. Nec dictum jus patronatus venditionis, aut alio quocumque titulo, in alios contra Canonicas sanctiones transferre praesumant: si secus fecerint, excommunicationis et interdicti poenis subjiciantur, et dicto jure patronatus ipso jure privati existant. Insuper accessiones, per viam unionis factae de beneficiis liberis, ad ecclesias juris patronatus, etiam laicorum, subjectas, tam ad parochiales, quam ad alia quaecumque beneficia, etiam simplicia, seu dignitates, vel hospitalia, ita ut praedicta beneficia libera ejusdem naturae cum iis, quibuscum ununtur, efficiantur, atque sub jure patronatus constituantur; haec si nondum plenarium sortitae sunt effectum, vel deinceps ad cujusvis instantiam fient, quacumque auctoritate, etiam Apostolica, concessae fuerint, simul cum unionibus ipsis per subreptionem obtentae intelligantur: non obstante quacumque in iis verborum forma, seu derogatione, quae habeatur pro expressa: nec executioni amplius demandentur; sed beneficia ipsa unita, cum vacaverint, libere, et antea, conferantur. Quae vero a quadraginta annis citra factae, effectum et plenam incorporationem sunt consecutae; haec nihilominus ab Ordinariis, tamquam a Sede Apostolica delegatis, revideantur et examinentur: ac quae per subreptionem, vel obreptionem obtentae fuerint, simul cum unionibus irritae declarentur, ac beneficia ipsa separentur, et aliis conferantur. Similiter quoque patronatus quicumque in ecclesiis, quibuscumque aliis beneficiis, etiam dignitatibus antea liberis, acquisiti a quadraginta annis citra, et in futurum acquirendi, seu ex augmento dotis, seu ex nova constructione, vel alia simili causa, etiam auctoritate Sedis Apostolicae, ab iisdem Ordinariis, ut delegatis, ut supra, qui nullius in his facultatibus, aut privilegiis impediuntur, diligenter cognoscantur; et quos non repererint ob maxime evidentem ecclesiae, vel beneficii, seu dignitatis necessitatem legitime constitutos esse, in totum revocent; atque beneficia hujusmodi sine damno illa possidentium, et restituto patronis eo, quod ab eis idcirco datum est, in pristinum libertatis statum reducant: non obstantibus privilegiis, constitutionibus et consuetudinibus, etiam immemorabilibus. Cfr. Sacrosanti et Oecumenici Concilii Tridentini..., cit., pp. 331-s.*

<sup>2226</sup> Cfr. *Acta et decreta SS. Concilii Vaticani - Appendix. Postulata Episcoporum Neapol. Pars II, cap. IV, § V: «Quamplurimum conferre ecclere, qui nimium quantum abusus irrepererunt, quoad iura patronatus super Beneficiis et Ecclesiis; nedum arctare istiusmodi iura in fundationibus ab integro excitandis»;* in: *Collectio lacensis [dei PP. Gesuiti di Maria - Laach]: SCHNEIDER, Fontes juris ecclesiastici novissimi, Ratisbonae, 1895, coll. 827-9.*

<sup>2227</sup> *Nunc vero superest, ut Vaticani Concilii Patres oculorum aciem convertant in alia, quae pro temporum iniquitate graviora evaserunt, incommoda. Quae omnia tres in classes distribuere existimamus; quarum prima spectat ad abusus*

senza mezzi termini, nel rimarcare gli abusi che avvenivano nelle nomine, specialmente in quelle dei benefici con cura d'anime, sui quali si dirigeva con particolare insistenza la cura di quei presuli, puntando l'indice sulla diffusa simonia,<sup>2228</sup> sulla indegna esosità dei nominati in quelle circostanze,<sup>2229</sup> sulla generale impreparazione e reprobabilità di costumi dei presentati;<sup>2230</sup> si auspicava, perciò, un rinvigorimento del potere-dovere dei Vescovi, già definito ed assodato dal Tridentino, di sindacare sulle presentazioni fatte dai patroni e respingere i presentati ritenuti inidonei;<sup>2231</sup> non tralasciando di ricordare che, in ogni caso, specie allorchè si trattasse di benefici curati (parrocchie), il patrono potesse scegliere il presentando solo tra quei chierici che avessero superato il relativo concorso, indetto canonicamente dall'Ordinario diocesano.<sup>2232</sup> Si passava, quindi, ad esaminare la deprecabile situazione patrimoniale delle chiese e cappelle di giuspatronato, ridotta in penosa condizione per effetti della disamministrazione, lamentando l'insufficienza delle rendite, la sconvenienza delle sacre suppellettili e l'inerzia dei patroni, suggerendosi che – per quelli di ecostoro, che nel termine di quattro mesi dall'invito del vescovo in tal senso, non avessero provveduto ad integrare il patrimonio, materiale e culturale, nei debiti modi – fossero dichiarati decaduti dal patronato.<sup>2233</sup> Si decideva, altresì, di vietare che i patroni si arrogassero, come frequentemente avveniva, diritti spettanti alla sola giurisdizione vescovile, proponendo che si pervenisse alla fulminazione dell'*interdetto* sulla chiesa patronata, qualora insistessero nel loro comportamento, passati tre mesi dall'avvenuta proibizione-diffida.<sup>2234</sup> Si esprimeva, inoltre, la volontà di impedire che, per il futuro, si desse luogo al riconoscimento di ulteriori

*quoad iura, quibus pollent patroni, novos nominandi Beneficiatos; altera respicit complurium Ecclesiarum et Sacellorum statum, quae squalore situque marcere conspiciuntur; tertia illorum est patronorum, qui dominantes in Ecclesia, sibi tribuunt, quod est Episcopalis iurisdictionis.*

<sup>2228</sup> *Verba non suppetunt, quibus significemus, quantum acquisito iure abutantur Patroni in novis Beneficiatis nominandis et praesentandis. Siquidem, si qui sunt, Patroni claro genere nati et divitiis pollentes, plerumque illos praesentant, qui nominationem sibi compararunt assentationibus aliisque vilioribus officiis, quamvis indigni, quibus illa conferrentur Beneficia. Alii vero, qui ad incitas redacti sunt, quorum res nimis arcta domi est, praesentare non dubitant, qui Beneficium quanti plurimi emunt; et crescit eundo malum, cum agitur de Beneficiis Curatis; enimvero tales interdum praesentantur, quorum vitae ratio depravata omnibus innotescit, ita tamen, ut in eos regularis institui quaestio nequeat.*

<sup>2229</sup> *Quid tum Episcopus? moerore conficitur; et frustra; et iniquo animo committit luporum curae ovium greges, et non quidem pastori animarum, sed illi qui mercede conductus tondet, mulget; et succus matri, et lac subducitur agnis. Quod malum certe gravissimum; cui occurrere quaquaversus Vaticanum Concilium aliquo inito consilio tenetur. Quae cum ita se habeant, abs re non erit, si pro ingenii modulo aliquem nostri animi sensum Vaticanae Synodi Patribus subiciamus.*

<sup>2230</sup> *Enimvero, si Patronorum est homines certe idoneos praesentare, scilicet, qui illis animi dotibus praediti sunt, quas Ecclesia voluit definitas, nonne expediret praescribere, qui requiratur ad hanc assequendam idoneitatem? Praescribatur, exempli gratia, Patronum praesentare non posse Clericum alicuius inferioris ordinis, nisi illum, qui exhibeat fidem de vita et moribus datam a suo Ordinario. Quoad Sacerdotes autem, non alios, quam qui actu concionandi et Confessiones excipiendi munere fungantur.*

<sup>2231</sup> *Quod si pro Clericis ordinandis Concilium Tridentinum (Sess. XXXIII, Cap. V de Ref.) praescripsit huiusmodi litteras testificantes a Parocho mittendas; quo magis faceret ad rem nostram fides et epistola testificans Ordinarii Dioecessani pro Clericis inferioris ordinis ad patronatus Beneficium nominandis? Quoad Sacerdotes vero, cum praescribantur praestantes, quae illos condecorant, dotes Confessarii et Concionatoris, neutiquam fieri posset, ut praesentarentur indigni; et calcar aliis adderetur, qui hoc pacto digni haberentur, quibus excipiendi Confessiones et Conciones habendi pagella deferretur. Illud quoque adiciendum superest, penes esse Episcopum nominationes reicere ex informata conscientia, nec teneri palam facere, cur ita egerit; atque hoc sensu declarare, quod praescriptum fuit a Concilio Tridentino, nempe: "Liceat Episcopo, praesentatos a Patronis, si idonei non fuerint repellere" (Sess. XXV. Cap. IX. de Ref.). Plurimum quoque conferret, aliquam poenam Patronis laicis irrogare, videlicet, ut quoties indignum praesentare audeant, amittant illa vice ius alios nominandi.*

<sup>2232</sup> *Cum vero res de Paroeciis sit iuris patronatus laicalis, accommodandum iis prope videtur, quod dispositum fuit ab ipso Tridentino Concilio (Sess. XXIV. Cap. XVIII. (de Ref.)) de Paroeciis patronatus Ecclesiastici, nempe, vacante Beneficio, petitorum concursum haberi, et "is quem Patronus digniorem inter probatos ab Examinatoribus iudicabit, Episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur".*

<sup>2233</sup> *Ad haec complures sunt Ecclesiae, vel Sacella iuris patronatus, quae restaurandae omnino sunt, et sacra suppellectili apparandae; et non paucae Paroeciae, quae congruis carent redditibus, quibus illi, qui Parochi vices gerit, sufficiatur, unde apprime suo fungatur munere, et ad tuendum Ecclesiae cultum. Nec satis constat, num dos conveniens ad hoc constituta sit, an inique in profanos usus conversa. Et interea temporis Patroni adhuc tus nominandi Parochum, Beneficiatos et Rectores exercent, neque quod necesse est, suppeditant. Hinc par aequumque esset, ut istiusmodi Patroni omni iure patronatus exciderent, quoties quatuor intra menses satis omnino non fecerint, quibus tenentur, iuxta illud quod pro necessitatibus praescriptum sit ab Episcopis.*

<sup>2234</sup> *Nec minor est abusus, per quem Patroni immiscere sese velint in iis, quae ad Ecclesias sui patronatus spectant, contententes illic plenam exercere iurisdictionem, excludendo aut coercendo ipsam Episcopalem iurisdictionem. Hinc opus esset ut sub interdicto Ecclesiae forent, in quibus laici, nihil obstante facta prohibitione, tribus elapsis mensibus, a promulgatione, adhuc se immiscerent in iis, quae prorsus sunt Episcopalis iurisdictionis.*

giuspatronati (direttiva, come si vedrà infra, recepita nel can. 1450 § 1 del codice i. c.) e si demandava ai **Concilli provinciali** di stabilire le modalità per il conferimento di qualche privilegio a fronte di consistenti utilità che potessero derivare alle chiese (per eventuali atti di liberalità): principio, poi, consacrato nel c. i. c. al canone 1450 § 2.<sup>2235</sup> Si preludeva anche al precetto-consiglio del can. 1452 § 1, proponendo l'abrogazione definitiva del diritto di presentazione dei beneficiati e sostituendolo con suffragi spirituali e riconoscimento meramente formali, quali l'apposizione di epigrafe marmorea, a ricordo del giuspatronato dismesso, all'interno della chiesa. E, qualora non si fosse incontrata l'adesione dei patroni, si chiedeva che il diritto si fosse concretizzato nel presentare non uno solo ma una terna di chierici idonei, tra i quali il Vescovo avesse nominato colui che più gli sarebbe sembrato opportuno; ovvero che il patrono avesse scelto il presentando tra tre chierici idonei proposti dal Vescovo.<sup>2236</sup> A chiusura si raccomandava che il presentato, anche ad un beneficio semplice, non tralasciasse, prima della presa di possesso, di assumersi, di fronte al Vescovo e per iscritto, ogni responsabilità per il suo operato nel futuro, come generalmente avviene per i benefici con cura d'anime; ed ancora che fosse necessario, caso per caso, esaminare i diritti effettivi facenti capo al patronato.<sup>2237</sup>

Non occupandosi affatto la legislazione statale italiana del giuspatronato, l'istituto e tutto ciò che ad esso attiene – l'acquisto, l'esercizio e la perdita – rientra nella disciplina della legge canonica.<sup>2238</sup> D'altro canto, costituendo il diritto di patronato un *diritto pubblico soggettivo ecclesiastico*, non può revocarsi in dubbio che siano da attribuirsi effetti civili alle norme canoniche che lo disciplinano: e ciò per il fatto che il giuspatronato non ha niente a che fare con le materie trattate dal nostro codice civile.<sup>2239</sup> Anzi, è stato osservato che il diritto canonico non può considerarsi in contrasto nemmeno con quelle regole del codice civile che devono essere considerate di *ordine pubblico*, perché queste sono tali e spiegano la loro efficacia coattiva solo nella materia regolata dal codice medesimo.<sup>2240</sup> Ma è pure indubbio che la competenza a conoscere delle controversie che ne potrebbero insorgere si appartiene al Giudice civile, essendosi determinata l'eliminazione di quella dei tribunali ecclesiastici già dai tempi della dominazione francese (primo decennio del sec.XIX) ed, in seguito con la legge piemontese *Siccardi*, n. 1013 del 9 aprile 1850, che, all'art. 2, spazzò via anche i pochi residui di giurisdizione ecclesiastica in materia di patronato, avocando espressamente ai Tribunali dello Stato la competenza per le cause concernenti i beni degli enti ecclesiastici o i diritti di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici.

Tale orientamento, comune ai vari stati europei, che affondava le proprie radici nel *giurisdizionalismo* del secolo XVIII, frutto dell'*Enciclopedia* francese e presso di noi introdotto dal provvido **Bernardo Tanucci**, non trovò quasi mai acquiescente la Chiesa, che rivendicava ai propri organi giurisdizionali l'esclusiva competenza a conoscere, anche in sede penale, le controversie relative al giuspatronato.

La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, comunque, s'interessò peculiarmente dei giuspatronati laicali, statuendo che la proprietà dei beni appartenenti a benefici e cappellanie ecclesiastiche o laicali, sottoposte a patronato laicale, si devolvesse, su richiesta, a coloro che fossero titolari del diritto di patronato al momento della pubblicazione della legge.

Il principio in forza del quale la costante giurisprudenza, condivisa da buona parte della dottrina, ritenne e ritiene di richiamare le norme canoniche nel disciplinare il giuspatronato, sempreché non contrastino con i principi generali dell'ordinamento statale si fonda sul rinvio all'ordinamento della Chiesa fatto dalle norme concordatarie e, specialmente, dall'art. 23<sup>2</sup> del Trattato del 1929, che costituisce il mezzo normale di collegamento tra i due ordinamenti in tutti i casi in cui i Tribunali dello Stato siano chiamati a giudicare controversie circa materie ecclesiastiche aventi nello stesso tempo natura *civile* o *temporale*.<sup>2241</sup> Il nostro ordinamento, pertanto, regolamentando l'istituto del patronato, ha conferito solo un valore sussidiario al diritto statale italiano, riconoscendo ope-

<sup>2235</sup> *Insuper opus esse putamus, iura patronatus, quoad eius fieri possit, in posterum esse coercenda. Ad quam rem statuendum esset, haec iura tunc tantum concedenda, quoties maximae in Ecclesiam redundarent utilitates, nec exigui redditus staturerentur; qui proinde a Provinciali Synodo in singulis casibus definiuntur, inspectis locorum conditionibus.*

<sup>2236</sup> *Attamen expediret, ut ius praesentationis aut omnino excluderetur, satis habentes Patroni ius suffragationis pro se et suis familiis, unde onerare valeant redditus, atque aliquod monumentum vel lapidem inscriptum ad perpetuam rei memoriam, honoris gratia; aut ita arctetur, ut ternos praesentent idoneos, facta Episcopo copia arbitrio suo eligendi; aut ipse Patronus seligat ex ternis ab Episcopo propositis.*

<sup>2237</sup> *Nunquam vero omittendum, licet de Beneficio simplici sermo sit, praesentatos sui facere periculum in scriptis apud Episcopum, uti in Paroeciis usuvenit. verum necesse prorsus videntur quilibet concessione Patronatus excludendi Episcopatus, Paroeciae, Dignitates et Canonicatus Cathedralium Ecclesiarum, vel ipsa pleno iure Sanctae Sedi reservetur.*

<sup>2238</sup> P. G. CARON, v. *Patronato ecclesiastico*, in «Novissimo Digesto Italiano», XII, 9, pp. 704, ss., Torino, 1968.

<sup>2239</sup> A. SINI, v. *Giuspatronato*, in «Enciclopedia del diritto», XIX, (Milano), 1970, p. 533.

<sup>2240</sup> M. GORINO - CAUSA, v. *Patronato*, in «Dizionario pratico di diritto privato», diretto da V. Scialoja, Bonfante, Maroi, v, parte I, Milano, 1937-39, p. 49.

<sup>2241</sup> Cf. P. G. CARON, *Il mezzo di collegamento fra l'ordinamento della Chiesa ed il diritto italiano in materia di amministrazione beneficiaria*, in «Diritto Ecclesiastico», 1952, II, pp. 207, ss. Per quanto attiene alla teoria del rinvio ricettizio o materiale, che, così si reputa, opera in questo caso ed al principio *iura novit Curia*, che pure si verifica, cfr. G. MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato*, Napoli, 1959<sup>6</sup>, pp. 16, ss.



rante in primo luogo la legislazione canonica della Chiesa, ma riservando al Giudice italiano la competenza relativa alle eventuali controversie. I patti «Lateranensi» non diedero, comunque, luogo ad alcuna questione sul diritto di rivendicazione e svincolo regolato dalla legge 3848 del 15 agosto 1867; ma, sussistendo qualche pendenza relativa a tale diritto, in rapporto alle legge successive analoghe,<sup>2242</sup> con circolare del 31 ottobre 1930, il Ministro per le Finanze raccomandava agli Intendenti di Finanza che “in tutti i provvedimenti relativi ai rapporti giuridici costituitisi sotto l'impero delle leggi eversive”, e che dovevano essere ancora regolati da quelle leggi, l'azione amministrativa “fosse informata allo spirito animatore del Patto, cioè l'assoluta armonia fra lo Stato e la Chiesa, e al fine comune ad entrambi, cioè il bene della popolazione costituita dai fedeli che sono anche sudditi.”<sup>2243</sup>

Il giuspatronato, per come venne riguardato e disciplinato nel codice piano - benedettino, manifestò di aver fatto propri ed assimilati i fattori di base elaborati nel corso dei secoli. Il codex iuris canonici promulgato nel 1917, ha manifestato chiaramente il disfavore dell'Autorità della Chiesa nei confronti dell'istituto e la volontà della gerarchia di impedire, per l'avvenire, la costituzione di alcun diritto di patronato o *giuspatronato*, che dir si voglia. Si son poste, così, le basi per l'epilogo di un'istituzione che ormai si riteneva anacronistica. Il codice disciplinò il giuspatronato al cap. IV, della quinta parte (*de beneficiis*, etc.) del libro terzo (*de rebus*), ai canoni 1448-1471.

La emblematica statuizione del canone 1454, secondo la quale non avrebbe potuto essere ammesso alcun diritto di patronato se non fosse stato provato con documenti autentici od altre legittime prove, richiamava palesemente i principi sanciti nel Tridentino.<sup>2244</sup>

I privilegi del patrono sono stati così riassunti nel can. 1455: α) presentare il chierico alla chiesa o al beneficio vacante; β) fatta salva l'esecuzione dei pesi e il decoroso sostentamento del beneficiario, ottenere una giusta alimentazione dalle rendite della chiesa o del beneficio, se ve ne saranno, quante volte si riduca all'indigenza senza sua colpa, anche se egli stesso avrà rinunciato al diritto di patronato a favore della Chiesa o fosse stato riservato al momento della fondazione allo stesso patrono una pensione, che però si dimostrasse insufficiente a sollevarlo dalla miseria; γ) avere, se tali saranno le legittime consuetudini dei luoghi, nella chiesa di suo patronato, lo stemma gentilizio o della famiglia, ed, inoltre, la precedenza davanti a tutti gli altri laici nelle processioni o nelle altre simili funzioni, il posto più degno in chiesa, però fuori del presbiterio e senza baldacchino.<sup>2245</sup>

Per il canone 1456 la donna coniugata esercita direttamente e personalmente il giuspatronato (con esclusione del marito), mentre i minori attraverso i genitori o i tutori (e se questi fossero, per avventura, acattolici, l'esercizio di quanto inerente al giuspatronato resterà provvisoriamente sospeso).<sup>2246</sup>

La presentazione, quando non vi sarà alcun giusto impedimento, sia che si tratti di patronato laicale sia che si tratti di patronato ecclesiastico oppure misto, deve esser fatta, salvo che un termine più breve non sia stato prescritto dalle tavole di fondazione o da una legittima consuetudine, al massimo entro quattro mesi dal giorno in cui colui che ha il diritto di disporre avrà reso edotto il patrono della vacanza del beneficio e dei sacerdoti che superarono il concorso, qualora si tratta di beneficio che dev' essere conferito per concorso (can. 1457).<sup>2247</sup>

Onde eliminare il più possibile la presenza importuna dei patroni, specialmente di quelli che avessero mostrato disinteresse per il loro ruolo, il § 1 del can. 1458 comminò la decadenza dal diritto, qualora non fosse stato rispettato il termine di cui al canone precedente, stabilendo, senza eccezione alcuna che se entro il prescritto tempo non fosse stata fatta la presentazione, la chiesa o il beneficio in quel caso sarebbe stato di libera collazione. La prescrizione del § 2, poi - se invero nasce una lite che non possa essere risolta in tempo utile, sia in ordine al diritto di presentazione tra l'Ordinario e il patrono oppure tra gli stessi compatroni; ovvero circa il diritto di preferenza tra gli stessi presentati, la collazione resti sospesa sino alla fine della controversia e nel frattempo, se sarà necessario, l'Ordinario nominerà un economo alla chiesa o al beneficio vacante - ha voluto disciplinare i casi di dissenso, a tutto favore degli Ordinari dei luoghi.<sup>2248</sup>

<sup>2242</sup> L. 3 luglio 1870, n. 5723 e L. 15 dicembre 1897, n. 695.

<sup>2243</sup> Cfr. R. JACUZIO, *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Torino, 1932, p. 640, ss.

<sup>2244</sup> *Nullum iuspatronatus admittatur, nisi authenticis documentis aut aliis legitimis probationibus evincatur.*

<sup>2245</sup> *Privilegia patronorum sunt: 1. Praesentandi clericum ad ecclesiam vacantem vel beneficium vacans; 2. Salva executione onerum et honesta beneficiarii sustentatione, alimenta ex aequitate obtinendi ex ecclesiae vel beneficii redditibus, si qui supersint, quoties patronus ad inopiam nulla sua culpa redactus fuerit, etiamsi ipse iuri patronatus renuntiaverit in commodum Ecclesiae, vel pensio in limine foundationis ipsi patrono fuerit reservata, quae ad sublevandum eius inopiam non sufficiat; 3. Habendi, si ita ferant legitima locorum consuetudines, in sui patronatus ecclesia stemma gentis vel familiae, praecedentiam ante ceteros laicos in processionibus vel similibus functionibus, digniorem sedem in ecclesia, sed extra presbyterium et sine baldachino.*

<sup>2246</sup> *Uxor per seipsam iuspatronatus exercet, minores per parentes aut per tutores; quod si parentes vel tutores acatholici sint, ius patronatus interim suspensum manet.*

<sup>2247</sup> *Praesentatio, nullo iusto obstante impedimento, sive agatur de patronatu laicali sive de ecclesiastico et mixto, fieri debet, nisi brevius tempus lege foundationis vel legitima consuetudine praescriptum fuerit, saltem intra quatuor menses a die quo is, cui ius est instituendi, patronum certiorum fecerit de vacatione beneficii et de sacerdotibus qui in concursu fuerunt probati, si agatur de beneficio quod per concursum conferri debet.*

<sup>2248</sup> § 1. *Si intra praescriptum tempus praesentatio facta non fuerit, ecclesia vel beneficium pro eo casu fit liberae collationis.*

Chiara è la ragione per la quale la Chiesa non vide mai di buon occhio lo sviluppo del diritto di patronato: e fu l'intrusione di un terzo estraneo alla Gerarchia, pretendente di esercitare il diritto di presentazione, dal quale si genera la limitazione del libero conferimento degli uffici ecclesiastici.

Si è esaurientemente visto che il Concilio di Trento si era doluto che il diritto di patronato mettesse i benefici ecclesiastici in condizione di servitù, ed, ancora, come i Padri del Concilio Vaticano I avessero chiesto che, per l'avvenire, esso venisse soppresso. Gli sforzi della Chiesa per cercare di limitare o, più esattamente, eliminare il diritto di patronato, sono chiaramente evidenti nella norma del can.1450, la quale vieta per l'avvenire la costituzione di diritti di patronato a qualsiasi titolo, sia esso dotazione, costituzione di chiesa, costituzione d'un fondo dotale, od altro. Tuttavia, per far sì che continuino a venir costruite nuove chiese o fondati benefici, è stata conferita espressa facoltà agli Ordinari locali di concedere, per un tempo determinato od anche in perpetuo, suffragi spirituali a coloro che volessero munificamente intraprendere la costruzione di una chiesa o dotarla. Per altro è stato osservato che le disposizioni adottate dal legislatore canonico del 1917 prevedono non solo il divieto di costituzione di nuovi giuspatronati, bensì pure furono portatori, e non tanto incomprensibili, della volontà di eliminare anche quelli esistenti.<sup>2249</sup> Il § 2 del can. 1450, recitava: «*Loci Ordinarius potest* », non «*debet* », ciò significa che questi suffragi, non sono un diritto spettante ai fondatori, ma solamente una graziosa concessione di favori da parte dell'Ordinario, favori che possono consistere anche nella collazione del beneficio, per la prima volta, al chierico fondatore o ad un chierico designato dal fondatore.

La volontà di restringere il diritto di patronato, trova un'altra precisa manifestazione nel can. 1451, § 1, in virtù della quale gli Ordinari devono adoprarsi affinché i patroni, in luogo del diritto di patronato o quanto meno del diritto di presentazione di cui godono, accettino in cambio suffragi spirituali per sé e per quelli della propria famiglia, anche perpetui. Anche se il termine *curent*, contenuto in questo canone, implica un'esortazione e non un comando perentorio rivolto agli Ordinari, il desiderio del Legislatore è, evidentemente, quello di riuscire a garantire la libertà di collazione dei benefici.

La norma del can. 1452 è pure ispirata al medesimo concetto di contrarietà nei confronti di tutto ciò che costituisce una limitazione al principio della libera collazione del beneficio da parte del superiore competente. Secondo detta norma, il diritto di elezione e di presentazione di un candidato ad un ufficio, per lo più parrocchiale, da parte dell'assemblea del popolo di un luogo – diritto di cui si hanno tracce fin dai tempi più antichi e, pertanto, acquisito e che non si può sopprimere sic et simpliciter – viene ancora tollerato e continuerà a sussistere, a condizione che l'Ordinario designi tre candidati, ai quali la scelta popolare sarà limitata.<sup>2250</sup> È questo un diritto che, seppur sostanzialmente diverso da quello di patronato, è comunque disciplinato nel capitolo *De iure patronatus*, per concessione di materia.

Altra norma, manifestante la medesima tendenza limitativa – o, meglio, soppressiva – del diritto di patronato è quella proibitiva del trapasso ereditario o per donazione dei patronati familiari o gentilizi o di linea, appartenenti, cioè, a persone di una stessa famiglia, di una medesima casata o della stessa linea all'estinguersi della famiglia, della casata o della linea. A quel momento, infatti, il patronato non si trasformerà da familiare o gentilizio in ereditario, nè l'Ordinario potrà permetterne il trasferimento per donazione ad estranei.<sup>2251</sup>

Fu ben notato dai canonisti post-codicem che «*mens codicis est, ut iura patronatus legitime existentia supprimantur in totum aut saltem relate ad ius praesentandi per renuntiationem eorum, qui nun iurepatronatus fruuntur. Cuius suppressionis cura commendatur Ordinariis ...*»<sup>2252</sup>

Soggetto attivo, titolare del giuspatronato, può essere qualsiasi fedele, cioè battezzato, che sia idoneo ad acquistare un diritto ecclesiastico.

Ciò dipende, come acutamente è stato osservato, dalla necessità del *sentire et vivere cum ecclesia*, costituente, in effetti, il presupposto primo inderogabile per entrare a far parte della comunità ecclesiale cattolica e divenire destinatari del sistema giuridico canonico. Infatti la *janua et fundamentum Ecclesiae* è il battesimo, in virtù del quale si entra a far parte della *societas Ecclesiae*; d'altra parte, nel diritto vigente è con una solenne *professio catholicae fidei* che s'inizia il Codex juris canonici. Professione, con la quale il *subditus legum* dichiara: «*firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in symbolo Fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur ...* ». Tutto ciò, tradotto in termini giuridici, significa che, mentre negli Stati si entra a far parte della comunità civile e si diviene suddietti del loro ordinamento mediante un atto originario e necessario, indipendente dalla libera determinazione individuale dei suddietti stessi, cioè *iure sanguinis* o *iure soli*, vale a dire quale automatica conseguenza o dalla discendenza da cittadini dello Stato stesso o della nascita nel territorio sottoposto alla sua sovranità; nella Chiesa, viceversa, si

§ 2. *Si vero lis, quae intra utile tempus dirimi nequeat, exoritur sive circa ius praesentandi inter Ordinarium et patronum vel inter ipsos patronos, sive circa ius praerogationis inter ipsos praesentatos, suspendatur collatio usque ad finem controversiae, et interim, si opus sit, oeconomum ecclesiae vel beneficio vacanti Ordinarius praeficiat.*

<sup>2249</sup> Cfr. A. BERTOLA, *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa*, in «Archivio Giuridico», 1934, 155; ed, ancora: P. FEDELE, v. *Patronato*, in «Nuovo Digesto Italiano», IX, Torino, 1939, p. 589.

<sup>2250</sup> E. FRIEDBERG - F. RUFFINI, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino, 1893, § 118, pp. 503, s.

<sup>2251</sup> D. SCHIAPPOLI, *Sulla natura giuridica del diritto di patronato*, in «Archivio di diritto ecclesiastico», 1943, p. 6.

<sup>2252</sup> F. WERNZ - P. VIDAL, *Ius Canonicum*, Tom. II, Romae, 1928, pag. 293.

entra a far parte della *societas religiosa* e si diviene persona del suo ordinamento giuridico mediante un atto puramente elettivo e volontario, condizionato alla libera determinazione individuale dei subbietti stessi, cioè *jure baptismi* <sup>2253</sup>.

Soggetto passivo è il sacerdote presentato, il quale deve al momento della presentazione, o almeno dell'accettazione, possedere tutte le qualità richieste dalle norme del diritto comune o dalle tavole di fondazione per coprire l'ufficio vacante (can. 1453 § 3).

S. R. Rota, 31 Marzo 1914: *L'incorporazione in quanto pregiudica alla libertà vescovile, è res odiosa; quindi in caso di lite se una chiesa sia o no incorporata, si deve stare per la non incorporazione.*

S. R. Rota, 16 Marzo 1915: *Il quasi-possessore nella presentazione ha regolarmente una manutenzione contro il petitore della pertinenza del patronato, in quanto il presentato da un possessore di buona fede deve essere assolutamente istituito e preferito al presentato dal proprietario non possessore. Dottrina questa conforme al cap. 19 de iurep. e al cap. 7 de caus. posses. et prop. Perché però il quasi possesso sia produttivo dell'istituzione del presentato si richiedono varie cose e cioè: 1) la buona fede nel presentante; 2) il titolo colorato, poichè, come spiega FAGNANO (in cap. 19 et 3 de iurep.) "possessio induit naturam tituli unde promanat, si appareat unquam origo mala et vitiosus possidendi titulus tunc praesumptio boni tituli cedit veritati et possessio non attenditur"; 3) la conoscenza e la tolleranza da parte sia del vero patrono sia dell'Ordinario collatore; 4) si richiede finalmente che la presentazione fatta dal quasi-possessore abbia avuto il suo effetto.*

S. R. Rota, 8 giugno 1916: *Il diritto di patronato da alcuni scrittori suole definirsi "ius quoddam singulare, certis in honoribus commodisque consistens, cui etiam certa honora cohaerent, concessum iis, qui beneficia vel ecclesiam fundarunt aedificando et dotarunt, vel etiam iis, qui ab eisdem causam habent". (SANTI, Praelect. I. C. lib. 3, tit.38). Che da altri è definito "ius praesentandi clericum ad beneficium vacans", ma come osserva il Cardinal D'ANNIBALE (Summula Theol. Mor. vol. III, n. 26, in nota) questa non è una definizione del patronato, ma solo di una parte di esso, e, come dice il Cardinal DE LUCA (disc. 59 n.17, h. t.) "solum ius praesentandi non facit patronatum". Che altri poi, come il VIVIANUS (De patronatu, lib. II, cap. 9, n. 24) definiscono il patronato come "ius honorificum, onerosum et utile, alicui competens in ecclesia pro eo quod de dioecesani consensu Ecclesiam fundavit, construxit vel dotavit ipse, vel is a quo causam habuit, solus vel alio concurrente".*

Il patronato nella sua origine altro è *ex gratia* ossia in virtù di un privilegio per diritto singolare, altro *ex iustitia* ossia per diritto comune, vale a dire a titolo oneroso. Il primo trae origine da un privilegio della S. Sede, o di altra persona di cui la S. Sede lo abbia comunicato e da consuetudine o da prescrizione, che non sia immemorabile perchè questa equivale al migliore titolo possibile e quindi anche al titolo di fondazione o dotazione. Il secondo, ossia il patronato *ex iustitia* deriva da un triplice titolo, cioè da fondazione, dotazione e fondo (*datio fundi*) giusto il detto della Glossa (in cap. 26, lib. Decretal., tit. De Iurepatr.): "*Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*". Perciò il patronato si acquista per costruzione, se uno cioè a sue spese abbia edificato la chiesa; per fondazione, se uno abbia donato il fondo per costruirvi sopra la chiesa; per dotazione, se uno abbia assegnata una dote atta e idonea per la conservazione dell'edificio e per il mantenimento dei ministri ecclesiastici.

Quando questi tre elementi sono uniti insieme in un'unica persona, questa sola diventa unico patrono, ma quando i diversi fatti sono compiuti da più persone, queste allora acquistano in *solidum* il patronato, purchè l'edificazione della chiesa sia stata fatta col consenso del vescovo (DEVOTI, *ius can.*, lib. I, § 53). Ma si deve attentamente osservare che colui che edifica soltanto la chiesa non acquista il diritto di patronato, se insieme esso od altra persona non assegnino alla chiesa una dote congrua (FAGNANO, Cap. Quoniam de iurep., n. 34). Perocchè non si deve edificare una chiesa senza assegnarle una dote; che anzi il citato autore insegna che la dote deve essere costituita prima dell'edificazione della chiesa, a meno che non si tratti di patroni che abbiano acquistato insieme in *solidum* il patronato come si è detto sopra. La ragione è, secondo il VECCHIOTTI (Inst. can., lib. II § 32) perchè "*sicuti concessio fundi, sine constructione ecclesiae, ita etiam constructio, sine dote ad ministros alendos et cultum exhibendum, prope inutilis est*". Perciò il Vescovo non può acconsentire che si edifichi una chiesa senza l'assegno della dote. Costruita che sia regolarmente la chiesa, il fondatore acquista il diritto di patronato. Onde la Glossa insegna: "*Fundatori ius patronatus ipso iure debetur etiamsi non petat vel in pactum deducat*" ( *ad cap. IX, De consec. dist. I*).

La prova del diritto di patronato incombe a colui che pretende di essere patrono, poichè qualunque chiesa si presume libera essendo il patronato per la chiesa come una servitù.

Il miglior modo di provare l'acquisto del diritto di patronato, ove si tratti dei tre titoli di acquisto dei quali si è sopra parlato, è quello dato dalla scrittura dalla quale risulti che si osservarono tutte le condizioni richieste per l'acquisto di esso.

La recenziere codificazione canonica<sup>2254</sup> — tenendo presente le mutate condizioni della realtà, adeguando le sue statuizioni sia all'elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale del periodo post codicem pio-benedettino che ai risultati delle lungimiranti riforme ed opzioni operate dal Concilio Ecumenico Vaticano II<sup>2255</sup> e prefiggendosi,

<sup>2253</sup> P. A. D'AVACK, *Trattato di diritto Canonico*, Milano 1980, pp. 183-4; ove, però, si arriva a conclusioni diverse da P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, 1941, pp. 13-4.

<sup>2254</sup> *Codex Iuris Canonici auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus Romae XXV Ianuarii MCMLXXXIII*, Libreria Editrice Vaticana, MDCCCCLXXXIII.

<sup>2255</sup> «*Reformatio Codicis Iuris Canonici prorsus posci atque expeti videbatur ab ipso Concilio, quod in Ecclesiam maxime in opere considerationem suam converterat*». Così Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, con la quale promulgava il codice attualmente vigente.

inoltre ed anzitutto, come scopo primario il conseguimento dell'amore, della grazia e dei carismi<sup>2256</sup> – non ha ritenuto di dover disciplinare l'istituto del giuspatronato, del quale il Legislatore precedente aveva tassativamente sanzionata la fine: e, pertanto, lo ha del tutto ignorato.

Abrogato ab imis il Codice di Diritto Canonico pio-benedettino (can. 6 § 1, n. 1), sorgerebbe il problema, se qualche caso di giuspatronato fosse ancora esistente, della norma a cui dovesse soggiacere. Si reputa, a tal proposito, che potrebbe sovvenire, quale norma di rinvio, il dettato del can. 4, che, facendo riferimento ai diritti acquisiti da persone sia fisiche che giuridiche, in uso e mai revocati, li dichiara integri, "a meno che non siano stati espressamente revocati dai canoni di questo codice".

Vigente il cod. civile italiano del 1865, la I sez. della Corte di Cassazione, con sentenza del 29 aprile 1938,<sup>2257</sup> stabilì, tra l'altro, che in mancanza del titolo di fondazione, il diritto di patronato si presume di natura personale ed, a tal proposito, è da richiamare il principio canonico «patronatus natura personalis potius est nec realis censetur nisi haec qualitas demonstretur»; la distruzione della chiesa ... non fa senz'altro cessare il diritto di patronato il quale si estingue solo quando sia definitivamente certo che la chiesa non sarà più ricostruita.<sup>2258</sup> Non può non condividersi il contenuto della nota a sentenza dello SCHIAPPOLI, il quale, tra l'altro, osservava: «tra i vari modi di estinzione del patronato ... deve annoverarsi la rinuncia espressa o tacita (del giuspatrono) ... La chiesa fu fondata dall'autore dell'attrice, il quale non rinunciò mai per sé e per i suoi eredi alla proprietà di essa, tanto vero che non fu mai eretta in ente morale ... L'altra massima affermata dalla cassazione è che la certezza dell'estinzione del patronato si può desumere ... dalla rinuncia al patronato che, per comune opinione dei canonisti, può essere anche tacita. Ma la rinuncia al patronato come modo di estinzione del medesimo è contemplata nel canone 1470, ove è esplicitamente detto che oltre il caso previsto dal canone 1469, § 3, il patronato si estingue se il patrono abbia rinunciato al suo diritto, e questo disposto si applica tanto al patronato personale che a quello reale, perchè il canone si esprime in termini generali. La rinuncia tacita deve risultare da atti univoci e decisivi che sono in contrasto con la volontà di voler conservare il proprio diritto ...».

Resterebbe ancora il problema di individuare quali sia al presente, per abrogate che si avessero le norme del C. J. C. del 1917, la legge disciplinatrice dell'istituto.

Nel libro V del recenziere codice<sup>2259</sup> la volontà innovatrice della Chiesa balza agli occhi ancor più chiaramente; infatti, pur non venendo espressamente rinnegato il sistema beneficiale preesistente (nel quale, come s'è dimostrato, s'inseriva il patronato) esso, con l'istituzione del «fondo comune» risulta radicalmente riformato e quasi svuotato di ogni suo contenuto, tal che non si è avvertita la necessità di doverlo disciplinare. Si è giunti, in tal guisa, a sopprimere completamente la parte V del libro III del codice anteriore (de beneficiis), demandando alle Gerarchie locali la relativa disciplina: *Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274 § 1.*<sup>2260</sup>

Tanto è avvenuto nello spirito di decentramento informatore di tutto l'impianto codicistico, icasticamente espresso nella prefazione dello stesso Codice, ove si legge: nel mentre si mantengono l'unità legislativa ed il diritto universale e generale, si propugnano anche la convenienza e la necessità di provvedere all'utilità dei singoli istituti, in modo speciale, attraverso i diritti particolari ed una sana autonomia della potestà esecutiva particolare ad essi riconosciuta.<sup>2261</sup>

Pertanto saranno i Vescovi e gli altri Ordinari periferici che, caso per caso, sono chiamati oggi a risolvere le eventuali controversie che potessero insorgere in materia di patronato, fatta sempre salva, per l'Italia, la competenza dei Tribunali civili, come già s'è detto.

Stante ciò, non sembra, allo stato, azzardata la conclusione che la Chiesa, nella sua universalità, si disinteressi oggi completamente del giuspatronato, da considerarsi soltanto alla stregua di un cimelio storico.

E, tanto ... basti!

<sup>2256</sup> Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*: «Codex eo potius spectat, ut talem gignat ordinem in ecclesiasticali societate, qui, praecipuus tribuens partes amoris, gratiae atque charismati, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesiasticali societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent».

<sup>2257</sup> In: *Giurisprudenza Italiana*, vol. XC, an. 1938, P. I, sez. I, col. 832, ss. Con nota di D. SCHIAPPOLI.

<sup>2258</sup> CASATI *Presidente ed estensore* — TERRA ABRAMI P. M. (conforme) — Pulejo (avv. Scaduto, Gianunini) — Arcivescovo di Messina (avv. Jemolo) — Direzione generale del debito pubblico (avv. dello Stato).

<sup>2259</sup> Dal titolo: *De bonis Ecclesiae temporalibus*.

<sup>2260</sup> Can. 1272: *In regionibus ubi beneficia proprie dicta adhuc existunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis, huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut redditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, § 1, paulatim deferatur.*

<sup>2261</sup> *Praefatio ad Codicem*: cpv. 9; n. 5.

§ 18 — Fu detto: ...ὁ οἶκος μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπηλαῖον λιθηρῶν.<sup>2262</sup> Dal presbitero greco Alessio ai παπαδες Basilio e Giovanni Tabulano; dal mio antenato Pietro Tosches a Giovannino Giudillo; da Nicola Michi all'oblato fra Francesco Rosa ed a tutta la pia schiera di coloro che tra la seconda metà del XVI e la prima del XVII secolo bramarono, fondarono, eressero, dotarono e dedicarono la chiesa di Santa Maria di Loreto, tutti la vollero quale luogo di culto e di preghiera e nessuno qual centro di potere chiesastico. Forse, tuttavia, si prefigurarono nel cuore e nella mente la prepotenza ed il sopruso a cui la loro chiesa sarebbe stata soggetta;<sup>2263</sup> prepotenza e sopruso che si realizzarono sul principio del sec. XVIII, allorchè l'arciprete di Santa Maria della Strada, don Ottavio Manuppelli, originario di San Severo, affermando falsamente di averla riedificata, pretestuosamente chiese e agevolmente ottenne dall'ordinario diocesano il riconoscimento di un giuspatronato sui generis. Fu Carlo Francesco Giocoli quel presule; e personificò assai bene il fenomeno del *nepotismo ecclesiastico*. Nato il 4 novembre 1664 in Sant'Arcangelo, provincia di Potenza, fu figlio di Anna Fortunati, sorella del predecessore vescovo di San Severo, Orazio Fortunati. Conseguita la laurea *in utroque* presso *La Sapienza* a Roma, fu investito dall'avuncolo di tutti gli ordini fino al presbiterato ed, a quanto pare, venne immediatamente eletto arcidiacono del capitolo cattedrale di San Severo; quindi, nominato vicario generale di Nardò, ove nel 1677 lo zio, da San Severo, venne traslato. Su proposta del medesimo avuncolo, papa Clemente XI lo creò vescovo di San Severo il 16 luglio 1703. Il primo maggio 1717 venne traslato, a sua volta, alla diocesi di Capaccio (*ad ecclesiam caputaquensem* dicono le fonti). Gli agiografi lo ricordano come paladino della giurisdizione, dell'immunità e della disciplina ecclesiastica.<sup>2264</sup> Fu durante il suo presulato che il card. Orsini, metropolita beneventano, poi papa Benedetto XIII, dispose che tutti i capitoli, delle cattedrali e delle collegiate, ed i cleri delle ricettizie della vastissima metropolia si dessero delle regole, sotto forma di *Statuti*.<sup>2265</sup> A ciò si adeguò anche il Giocoli, che nel 1715 fece redigere gli statuti del capitolo cattedrale <sup>2266</sup> e nell'anno successivo quelli della collegiata di S. Giovanni e delle altre ricettizie della diocesi. Ebbi modo di rammentarlo per le frustranee, anche se giuste e meritate, censure che in occasione delle visite canoniche del 1708, 1709 e 1710 irrogò a Pietro Scorza, al tempo arciprete della chiesa matrice di Torremaggiore, quindi promosso vescovo aprutino ed alla fine elevato alla cattedra metropolitana di Amalfi.<sup>2267</sup> Fu il Giocoli che, il due febbraio 1710, prono alle velleità feudali, amministrò il sacramento del battesimo in casa, *baptizavit domi*, al marchese di Castelnuovo e futuro duca di Torremaggiore e principe di San Severo, Raimondo de' Sangro.<sup>2268</sup> Nonostante le prescrizioni e l'orientamento del Tridentino<sup>2269</sup> ebbe notevole propensione, e sconsideratezza, a far costituire, previi esigui donativi dotali, diritti di giuspatronato su chiese e cappelle della diocesi: per quanto inerisce quelle di Torremaggiore — oltre al giuspatronato Manuppelli sulla chiesa di Loreto, del quale si sta trattando — mi sono interessato a quello dei de' Sangro — istituito nonostante l'assoluta carenza di dotazione — sulla chiesa di Sant'Anna;<sup>2270</sup> ed al

<sup>2262</sup> Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκιᾶν ἀγίου Εὐαγγελίου, ιθ' 45.

<sup>2263</sup> Cfr. *infra* cap. X, § 8.

<sup>2264</sup> Cfr. UGHELLI, *Italia Sacra* ... etc., cit. t. VIII, coll. 366-367; ROSSI, *Synodus* ... etc., cit., p. 105.

<sup>2265</sup> Cfr. FIORE, *La Ricettizia* ... etc., cit., pp. 37 - 114.

<sup>2266</sup> Dati alle stampe col titolo *Capitolari ovvero Statuti del reverendissimo Capitolo della Cattedrale di San Severo, formati sotto il presulato di Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Carlo Francesco Giocoli, Benevento, 1716.*

<sup>2267</sup> Cfr. FIORE, *Antonio Lamedica da Torremaggiore*, cit., pp. 475, s. e note da 895 a 905.

<sup>2268</sup> Cfr. FIORE, *I de' Sangro feudatari in Capitanata*, Torremaggiore, 1971, vol. II, pp. 19, s.

<sup>2269</sup> Cfr. § precedente.

<sup>2270</sup> Cfr. FIORE, *Le Associazioni Laicali*, cit., pp. 115, ss; 115, ss e particolarmente p. 118.

giuspatronato «Malice» sulla cappella del Crocefisso nella chiesa matrice di Torremaggiore.<sup>2271</sup>

Si è già notato che negli statuti del clero ricettizio di Santa Maria della Strada, redatti nel 1716, fu scritto: *la Chiesa di Santa Maria di Loreto ... non si sa da chi abbia avuta la sua origine; e perchè non aveva sufficiente riparazione ... e le mura, ed il rimanente di essa minacciava rovina, fu nell'anno 1711 ristorata dalla pietà del dottore don Ottavio Manuppelli, arciprete della Parrocchiale per 42 anni; il quale non potendo oltre sostenere il peso della cura delle anime rinunziò la Parrocchia e si diede con tutto l'affetto a quella Cappella di cui ritenutosi semplicemente il suolo, la rifece dai fondamenti.*<sup>2272</sup>

In questa notizia coeva, adunque, si è avuto il pudore di non millantare *apertis verbis* un qualsivoglia giuspatronato del Manuppelli sulla chiesa di Santa Maria di Loreto, come spudoratamente si pretese, e da più parti, in epoca successiva. Quei preti, infatti, altro non fecero che affermare: a) che la chiesa non avesse *sufficiente* riparazione; e cioè non che fosse affatto priva di entrate – e, pertanto, si deve inferire che ne avesse, anche se, ma solo a parere di quei preti, non *sufficienti*; b) che *minacciasse* di rovinare – non che fosse rovinata – e, quindi che necessitasse soltanto di riparazioni manutentive, effettuate, come si vedrà, dai fratelli Angelo Alessandro ed Ottavio Manuppelli.

Incoerenti ed ambigue sono le notizie, desumibili da diverse fonti, riferite all'arciprete Manuppelli. I registri parrocchiali di Santa Maria della Strada ne attestano la presenza quale parroco dal 1696 al 1709.<sup>2273</sup> Gli succedette, nel 1710, nel titolo e nell'ufficio Nicola De Vita.<sup>2274</sup> Se vera la notizia riportata negli *Statuti* di quella chiesa – che fu parroco per quarantadue anni – se ne deve inferire che iniziò il ministero di curato d'anime tra il 1667 ed il 1668. Se vero, d'altro canto, il ragguaglio del Fraccacreta – che mancò ai vivi il 20 dicembre 1728, *ottuagenario* – se ne deve arguire che nacque verso il 1648 e, pertanto, fu assunto all'arcipretura quando aveva intorno ai venti anni – (stento a crederci, anche se in quel periodo imperversò il più sfacciato *nepotismo*) – e la rinuncia avvenne all'età di sessantadue anni: nel qual caso riuscirebbe ostica l'affermazione degli *statuti* che *non potendo oltre sostenere il peso della cura delle anime rinunziò la Parrocchia*. Tutto rientrerebbe nella logica sol se il termine *ottuagenario* riportato dal Fraccacreta si potesse correggere in *nonagenario*. Beneficò con dovizioso lascito la chiesa cattedrale di San Severo, sua città natale; e nella *tabella degli anniversari perpetui col canto* di quel capitolo, da celebrarsi nell'altare maggiore era dato leggere: *per lo sacerdote Ottavio Manuppelli [sic] "pro remissione peccatorum"; e dopo morte "de requiem" a 12 e 13 luglio n. 2 (messe).*<sup>2275</sup> Ed, ancora, «Nello Altare di S. Rocco»: *per lo sacerdote D. Ottavio Manuppelli [sic], Messe "pro remissione peccatorum" tre la settimana in giorno a libito; e dopo morte "de requiem" n. 156.*<sup>2276</sup>

Alla distanza di oltre un secolo, il Fraccacreta volle affermare che l'arciprete Manuppelli ed il germano Angelo Alessandro,<sup>2277</sup> nel 1711, avrebbero *riedificato e dotato* la nostra cappella; ma, immediatamente smentendosi, scrisse di *restauro* effettuato dai Manuppelli e

<sup>2271</sup> Cfr. FIORE, *Per il giuspatronato "Malice" sulla cappella del SS. Crocefisso della chiesa di S. Nicola in Torremaggiore* (a cura di), Torremaggiore, 1967; ed inoltre: ID., *La Chiesa Matrice di Torremaggiore*, cit., pp. 51, ss.

<sup>2272</sup> Cfr. supra § 14.

<sup>2273</sup> Nei registri parrocchiali vi è una lacuna tra l'anno 1650 (arciprete Tommaso Salsano) ed il 1696.

<sup>2274</sup> Vide in FIORE, *La Ricettizia di Torremaggiore*, cit., p. 228 (prospetto).

<sup>2275</sup> Cfr. gli *Statuti del Capitolo Cattedrale di San Severo*, Benevento, 1716, in «Tabella degli obblighi di Messe» p. 59.

<sup>2276</sup> *Ibidem*, p. 57.

<sup>2277</sup> Anche Angelo Manuppelli [sic] – assieme al fratello sacerdote, don Ottavio – è ricordato nella «Tabella degli obblighi di Messe» del Capitolo Cattedrale di San Severo: nell'Altare di S. Rocco, *per lo quondam Angelo Manuppelli, Messe tre la settimana in giorno a libito n. 156; e nello Altare Maggiore tra gli Anniversari perpetui col canto: per lo quondam Angelo Manuppelli a 10 ed 11 luglio n. 2*. Cfr. gli *Statuti del Capitolo Cattedrale di San Severo*, cit., p. 57 e p. 59.

non di **fondazione**; dal che impossibile ed illegittima l'istituzione di qualsivoglia giuspatronato.

È utile riportare *de verbo ad verbum* quel che volle tramandare sul punto il Topografo dauno:<sup>2278</sup>

«S. M. di Loreto è un oratorio passi 40 all'Est, rimpetto fuori la porta de' Zingani, lunga p.<sup>2279</sup> 46, larga 16, com'è la Sagrestia colla campanella all'Est. In tavola di 4 ½ per 3 vi è dipinta la Vergine bruna alla Greca, con veste blu listata rossa su gli omeri: il S. Bambino ha lo scettro nella sinistra. Sonvi sopra due Angeli, il destro bruno coll'ali rosse, rosso il sinistro. Dicesi fondata dagli Albanesi forse quelli, che San Paolo eressero con que' di Civitate, *paraf.* qui 81. Nel 1711 la riedificò D. Ottavio Manuppelli di Sansevero, la formò di fondi, come il germano D. Angelo Alessandro; e fu di suo *jus patronato*. Rinunziata dopo 42 anni l'Arcipretura di S. M. qui in Torremaggiore, godè quel *benefizio* esso; poi morto ottagenario nel 20 Dicembre 1728, il nipote D. Francesco Cortese,<sup>[2280]</sup> poi dal 25 Gennaio 1728 D. Giacinto Summantico Abbate nel Duomo di Sansevero,<sup>[2281]</sup> Morto costui Primicerio, D. Domenico suo germano celibe, nominò nel 2 Giugno 1745 il Rev. D. Antonio Petrulli, figlio di Camilla Summantico, per rinunzia nel 28 maggio del Canonico D. Felice fratello maggiore. D. Antonio nel 20 Novembre 1808 lo rinunziò a D. Cesare Petrulli figlio del germano D. Francesco Antonio, che lo godè dal 5 Dicembre di detto anno fino al 22 luglio di questo,<sup>2282</sup> in cui è morto; e gli succede il Clerico D. Domenico Fania, figlio di D. Antonia figlia di D. Domenico primogenito germano di D. Cesare. Negli Atti I di cart. scr. 54 della Curia ecco uno squarcio di due istrumenti del Not. Apostolico; e R. D. Carlo Matarese<sup>2283</sup> di Sansevero nel 26 Ottobre 1712 rogato in Torremaggiore, e nel 21 gennaio 1713 in Sansevero. Col (1.) [primo] asserì che «detta Chiesa fu fin da' *fondamenti de proprio restaurata* da esso Sig. D. Ottavio, e dal qu[on]dam suo fratello, il quale nel suo testamento ... del magnif. Not. Donato Pisciothi<sup>2284</sup> di questa pred. Terra, ha lasciato per riparazione della suddetta due casette nel ristretto ... di S. Maria ... avanti la casa di esso Ill. Sig. D. Ottavio ...; l'aver deliberato ... fondare in detta Chiesa ... una cappellania ... per sè, e suoi eredi ... dopo la sua morte sia detto *jus patronato* del Rev. D. Francesco Cortese suo nipote ... poi alli suoi parenti prossimi discendenti dalli Sig. Cesare Summantico, e Violanta Cortese di Sansevero, loro eredi, colla facoltà di eleggere ... il Beneficiato ... quali estinti, sia de' figli delli Dott. Sig. Gio: Pietro Petrulli della Città di Troja, e Camilla Summantico conjugi, loro eredi, e successori ... haverne ottenuta ... da Mons. Ill. Carlo Francesco Giocoli ... come altresì dal Rev. Clero ... di S. Maria il suo contentamento colla riserba del *jus Parrochiale* (di celebrarvi quando si voglia, specialmente nella festa coll'onorario, e che il Cappellano sostituto sia di S. Maria ...). Per la qual cappellania ... ha deliberato assegnare ... docati venticinque, venti di annualità ... per doc. trecento affissi ... specialmente sopra una loro casa palazzata di dieci membri ... nel distretto di S. Nicola ... e loro vigna di trentali 24 ... nel Ferrante ... e duc. cinque ... di un'altra casella di esso D. Ottavio ... nel Casale, confinante ... colle suddette caselle lasciate dal detto suo Fratello ... col peso però di ... due Messe la settimana ... nel giorno di Sabbato *pro remissione peccatorum* d'esso Dott. Sig. D. Ottavio ... l'altra di Domenica ... del detto qu[on]dam suo fratello ... la suddetta Messa del Sabbato si celebri in una delle feste ... nella settimana ... che il Cappellano ... semplice Chierico sia tenuto recitare ogni giorno l'uffizio della B. Vergine: fintantochè ascenderà agli Ordini sacri.» Col detto (2.) [secondo] istrumento dichiarò D. Ottavio, che «sortendo il caso, che non vi siano Chierici della famiglia Petrulli ... il maggiore di età di casa Petrulli ... debba eleggere ... un Chierico il più maggiore ... discendente dal suddetto Sig. Cesare Summantico ... E finalmente in caso che mancassero tanto le linee mascholine, quanto le femmine suddette di Summantico, e Petrulli ... vuole, che a detto Patronato abbia a succedere il Rev. Arciprete ... di S. Maria della Strada di ... Torremaggiore con tutte le ragioni ... di presentare il Rettore ... di Sacerdoti ... di Torremaggiore.»<sup>2285</sup>

Giova ricordare che da altra ostensibile fonte si desume che nella seconda metà del XVIII secolo si trovava ad essere titolare del giuspatronato Francesco Antonio Petrulli:<sup>2286</sup>

Allorchè il Fraccacreta pubblicava il quarto volume della sua Opera – verso la fine del

<sup>2278</sup> FRACCACRETA, *Teatro topografico storico-poetico della Capitanata* ..., t. IV, raps. VIII, paraf. 77, pp. 353 ss.

<sup>2279</sup> Sta per palmi.

<sup>2280</sup> Lo ritrovo, nel 1716, tra i partecipanti della Matrice ricettizia in Torremaggiore: cfr. il mio *La Ricettizia di Torremaggiore*, cit., p. 88.

<sup>2281</sup> Da *mansionario* (id est: *abate*) lo si ritrova *primicerio* (terza dignità dopo la episcopale) nel 1743, esentato da ogni imposta: *Cappella di Santa Maria di Loreto di cui vi è beneficiato il Primicerio Sammartino [lege: Summantico] di San Severo, non vi è avanzo*. Cfr. *Catasto Onciario dell'Università di Torremaggiore*, già in Archivio di Stato di Napoli, Camera della Sommaria, vol. 7241, edito nel mio *Demani ed usi civici* ..., cit., vol. II, p. 35.

<sup>2282</sup> Ossia dell'anno 1834 (in cui venne dato alle stampe il quarto tomo dell'opera del Fraccacreta).

<sup>2283</sup> I protocolli di questo notaro, conservati nella sezione dell'Archivio di Stato di Lucera, hanno inizio dal 1714; pertanto l'atto richiamato nel testo è, allo stato, inattingibile.

<sup>2284</sup> Non è stato dato ritrovare i protocolli di quest'ultimo notaro.

<sup>2285</sup> La parafrasi 77 continua per le pp. 355 s., riferendo la storia della chiesa col medesimo titolo (*S. Maria di Loreto*) esistente nella località omonima delle Marche.

<sup>2286</sup> Cfr. *infra* fonte LXXXIII, p. 106, al. 6, ove si rimarca il titolo della cappella (*S. M. Lauretana*).

quarto decennio del XIX secolo – codesto singolare giuspatronato fu oggetto di un atto ricognitivo,<sup>2287</sup> dal quale rinviene qualche notizia utile a far dubitare persino dell'esistenza stessa del giuspatronato, potendosene desumere, piuttosto, la fondazione di un **beneficio semplice** ovvero di una **cappellania laicale**. Eccone la trascrizione:

«Copia,<sup>2288</sup> In hac Episcopali Curia Sancti Severi die 30 octobris anni 1837. Praesentata est per reverendum sacerdotem d. Pollidorum Fantetti Terrae Bonefri petentem [et] comparentem &c. Et ita &c. Abbas Quercia, Cancellarius.

«Eccellenza reverendissima. Giovanni Pietro Petrulli di San Severo, domiciliato in questo Comune di Foggia con supplica l'espone come essendo vacato il Beneficio de jure Patronatus nel Comune di Torremaggiore sotto il titolo di Santa Maria di Loreto per decesso del di lui fratello germano, sacerdote secolare don Cesare Petrulli, avvenuto nello scorso luglio corrente anno 1837, quel beneficio appunto con la Chiesa eretta dal fu don Ottavio Manuppelli fatto per se, per la famiglia Summantico, e famiglia Petrulli, giusta l'istrumento di fondazione de' 21 ottobre 1712, che in cotesta Curia Vescovile si conserva, perciò ritrovandosi estinta la famiglia Summantico nella linea maschile, e femminile subentra quella di Petrulli, e al godimento del dritto Patronato, e alla nomina del Beneficiato, da farsi sempre dal più anziano della famiglia medesima; per cui ora spettando una tal nomina al supplicante, presenta e nomina nell'attuale circostanza, secondo la volontà del Testatore un estraneo in persona del signor don Pollidoro Fantetti del signor don Prospero di Bonefro, attuale economo della Cattedrale di S. Maria in San Severo, e ciò perciò per espressa volontà del fondatore D. Ottavio Manuppelli contenuta nell'Istrumento del 23 gennaio 1713 sistente nella Curia Vescovile, fatto per evitare le liti, e le discordie sulle nomine medesime. Con detto istrumento trovasi prescritto, che esistendo la linea maschile di Petrulli, e non esistendovi sacerdote o chierico, pro una vice tantum, debba nominarsi un estraneo, per dar tempo, che vengano in età li chierici della nominata linea mascolina di Petrulli, tuttavia esistente, e non estinta, non potendo giammai subentrare la linea femminile di Petrulli, se non nel solo caso che si trovasse estinta l'enunciata linea maschile. L'addove [sic] si facesse il contrario sulla nomina del beneficiato, lo stesso Fondatore coll'enunciato istrumento, la dichiara nulla e come non avvenuta. Quindi il supplicante per eseguire in tutto la volontà del Fondatore, presenta, e nomina il detto d. Polledoro Fantetti, e la prega della conferma per mettersi in possesso, percepire le rendite, e soddisfare li pesi ammessi, e descritti nella nomina sudetta, che ha l'onore presentare con la presente supplica. Foggia li 17 ottobre 1837. Giovanni Pietro Petrulli. N° 843 del Registro; Regno delle Due Sicilie; Ferdinando secondo per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana, &c. A tutti i presenti, e futuri Salute. – Copia – N° 828 del Repertorio. – Regno delle Due Sicilie &c. Oggi che sono li 14 ottobre 1837 in Foggia alle ore 24 – Ferdinando Secondo per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana – Avanti di Noi Regio Notaro Michele Ferrara di Foggia del fu Notar Andrea collo studio Strada Montevecchione n° 23 e dei sottoscritti Testimonj come per legge si è personalmente costituito il signor don Giovanni Pietro Petrulli del Comune di San Severo del fu don Francesco Antonio proprietario domiciliato a Foggia Strada Largo Addolorata a noi notaro e testimonj ben cognito, di età maggiore, e godente dei dritti civili, il quale ci ha manifestato, che D. Ottavio Manuppelli del Comune di Torremaggiore con pubblico istrumento del 22 ottobre 1712 per notar don Carlo Matarese di S. Severo, per maggiore culto di Dio e della B. V. sua Madre, deliberò erigere, e fondare, siccome in effetto fondò in Torremaggiore extra moenia luogo detto la *Porta de' Zingani*, una Chiesa sotto il titolo di S. Maria di Loreto con una Cappella laicale, non soggetta a cura d'anime, o sia semplice Beneficio de jure Patronatus laicorum nominandi, et presentandi per se, suoi eredi, e successori. Vi costituì una rendita pel mantenimento della Chiesa, sostentamento del Cappellano, e l'obbligo di due messe la Settimana da celebrarsi in detta Chiesa una in giorno di Sabato per l'anima di esso don Ottavio Fondatore, e l'altra nel giorno di Domenica per l'anima di lui Fratello D. Angelo Alessandro, nel seguente modo, cioè che vita sua durante egli doveva essere il beneficiato della detta Cappellania, e che dopo la sua morte doveva essere l'azione di nominare detto jus patronato del reverendo sacerdote D. Francesco Cortese suo Nipote, e dopo la di costui morte, un tal dritto patronato rimaner doveva all'Erede di esso D. Ottavio Fondatore tanto ab intestato, quanto ex testamento, ed indi alli suoi parenti, più prossimi, discendentino dalli Signori Cesare Summantico, e Violanda Cortese di San Severo loro eredi, e Successori, colla facoltà di eleggere, nominare, e presentare il Cappellano, o Beneficiato in detta Cappellania toties, quoties, quale linea estinta, detto jus patronato e la nomina di esso doveva essere de' Figli del dott. Don Giampietro Petrulli e Camilla Summantico Conjugi, loro eredi, e successori, suoi parenti, come da detto Istrumento. Con altro Istrumento de' 23 Gennaio 1713, rogato per l'istesso Notar D. Carlo Matarese, esso D. Ottavio Manuppelli, ad oggetto di togliere in avvenire tutte le liti, e discordie, che potessero nascere sulla nomina del jus patronato dichiarò meglio la sua intenzione, nel modo come siegue: – [1°] che vita sua durante, egli riservava detto dritto padronato con li requisiti prescritti dal Concilio di Trento eleggere persona, che ad esso sembrava colla confermazione della istituzione a farsi da Monsignor Illustrissimo di S. Severo, e suoi Successori, e

<sup>2287</sup> Nell'archivio storico della curia vescovile di San Severo se ne conservano due copie con qualche leggera variante.

<sup>2288</sup> Scritto di traverso, fuori testo, in alto a sinistra.



detta presentazione, ed elezione di Rettore facienda, doveva essere col peso di far celebrare le Messe in detta Chiesa nei giorni descritti nel precitato istrumento di fondazione de' 22 ottobre 1712 — 2° Che dopo la sua morte doveva succedere a detto jus Patronato D. Francesco Cortese suo nipote con tutte le ragioni, azioni spettantino ai legittimi padroni servata forma del S. C. di Trento; ed in sua mancanza, doveva eleggere, nominare e presentare prima di ogni altro un Chierico delle due famiglie chiamate da esso fondatore, cioè Summantico, e Petrulli, e che ritrovandosi Chierico uno de' figli discendenti dalla linea Mascolina del Dr. D. Cesare Summantico, e Signora Violanda Cortese, per espressa volontà del fondatore, doveva questi eleggere, nominare, e presentare esso D. Francesco Cortese, ed in caso ritrovati si fossero più Chierici o Sacerdoti, doveva essere preferito quello di età Maggiore — 3° Che nel caso non si fossero ritrovati Chierici di detta linea Mascolina del Signor Cesare Summantico, e signora Violanda Cortese, per espressa volontà di esso fondatore doveva D. Francesco Cortese suo Nipote eleggere, nominare e presentare un Chierico discendente dal Dottor D. Giampietro Petrulli, e signora Camilla Summantico, essendo famiglia in secondo luogo chiamata, e nominata — 4° Che dopo la morte del sacerdote D. Francesco Cortese doveva succedere la linea mascolina discendente dal Signor Cesare Summantico suo Nipote, con dichiarazione, modo, e legge, cioè che il Maggiore di età de' figli di detta linea mascolina sia sempre preferito al detto jus patronato, dando la facoltà esso D. Ottavio Fondatore solamente al maggiore di età di fare la elezione, e nomina di Rettore, e ciò per evitare le discordie, e liti, che potessero insorgere nella nomina — 5° Che qualora non si fusse ritrovato un chierico, o sacerdote della detta linea mascolina del Signor Cesare Summantico e Signora Violanda Cortese, dichiarò esso D. Ottavio Fondatore, che il più maggiore di età di detta linea Mascolina di Cesare Summantico, a cui solo spettava il jus patronato di presentare, doveva eleggere, nominare, e presentare un Chierico o Sacerdote della linea mascolina discendente dal Dottor D. Giampietro Petrulli, anche il più vecchio, come sopra si è espresso — 6° Che non ritrovandosi nessun Chierico o Sacerdote delle due famiglie di Cesare Summantico, e Dottor Giampietro Petrulli nella più volte enunciata linea mascolina *pro illa vice tantum*, ordinò il fondatore D. Ottavio potersi eleggere, nominare, e presentare un estraneo, mancando detta linea mascolina di casa Summantico, discendente dal predetto Cesare, doveva succedere a detto jus patronato, la linea mascolina, discendente dal Dottor D. Giampietro Petrulli della Città di Troja suo pronipote *cum omnibus actionibus de jure spectante* ai legittimi patroni di presentare Rettore con il peso delle due Messe totiesquoties, e di disporre di detto patronato, giusta le determinazioni de' Sacri Canon, e Concili di Trento — 7° Che se quod absit si estinguesse la linea mascolina discendente dal detto Dottor D. Giampietro Petrulli, prescrisse esso fondatore, che doveva succedere a detto jus patronato la linea femminile discendente dal Signor Cesare Summantico, ed in mancanza un Chierico o Sacerdote, discendente dal detto Dottor D. Giampietro Petrulli — 8° Che qualora la nomina, e presentazione di detto Rettore fatta si fosse in contrario a quanto da esso D. Ottavio era stato stabilito e determinato come sopra, *pro illa vice tantum*, che sarà fatto contro la sua volontà, sia nulla, ed invalida, e *pro illa vice tantum* succeder doveva a fare la presentazione legittimamente l'altra linea successiva in secondo luogo chiamata col medesimo ordine, e condizione, come sopra ai termini dell'istrumento precitato del 23 Gennaio 1713. — Presentemente trovandosi la linea dei Signori Cortese, e Summantico estinta, ed in conseguenza passato il dritto di patronato di nominare, e presentare il beneficiato alla famiglia Petrulli, ed avendosi in fatti si che l'ultimo beneficiato D. Cesare Petrulli, si che il costituito D. Giampietro è il più anziano della linea mascolina Petrulli, con buon dritto a costui tocca di fare la nomina, e presentazione del nuovo Beneficiario. Ora si ha il fatto, che presentemente niun Chierico o Sacerdote vi è della famiglia Petrulli, che dovesse di necessità esso costituito D. Giampietro nominare per beneficiato. Siegue, che deve eseguire la volontà del Fondatore col nominare per questa sol volta un estraneo, ancorchè vi esiste la linea della famiglia Petrulli in persona dell' altro Germano di esso costituito, D. Giacinto Petrulli, pure il figlio di costui a nome D. Francescantonio non è nè Sacerdote, nè Chierico, e nè Sottanifero, locchè dimostra l'effettiva mancanza di Sacerdoti e Chierici della Famiglia Petrulli. Quindi è che col presente pubblico atto elegge, nomina, e presenta un estraneo, cioè il Signor D. Pollidoro Fantetti di Bonefro figlio del fu Prospero, che esercita in San Severo la carica di Economo curato a condizione di dovere ottenere la conferma di tal nomina da Monsignor Illustrissimo di Sansevero con la espressa riserva, che l'addove quell' Illustrissimo vescovo non volesse confermare una tal nomina per suoi giusti motivi movente la sua coscienza, sia anche dopo che esso D. Pollidoro Fantetti entrasse nel possesso di detto Beneficio, venisse a mancare per morte naturale o Civile. In tutti gli espressati casi, esso costituito D. Giampietro Petrulli si riserva di venire a nuova nomina del Beneficiato, senza che questo atto possa ledere i di lui dritti, e quale degli altri chiamati a fare la nomina in parola sempre discendenti dalla linea di D. Giampietro Petrulli seniore, e D. Camilla Summantico, giusta le disposizioni contenute nei precitati istrumenti de' 22 Ottobre 1712 e 21 Gennaio 1713, ai quali si abbia perfettamente relazione. Ottenendosi la conferma da Monsignor Illustrissimo, giusta la volontà del Fondatore in persona del nominato D. Pollidoro Fantetti costui dovrà amministrare, come espresso si dirà, la rendita, che attualmente si ritrova aumentata defonto Beneficiato D. Cesare Petrulli, che l'amministrò per lo spazio di anni 42 nel mentre che dall'istrumento di fondazione si ritrova di essere stata tenue per li piccioli Capitali, ed oggi la medesima è di ducati 122, e grani 99 lordo dal peso fondiario, quale rendita è proveniente da ducati 112 di piggioni di Case, e ducati 9,99 di censi annuali, componenti la descritta somma di ducati 122,99. Ed oltre di ciò il defunto Beneficiato D. Cesare Petrulli col suo testamento olografo del 2 aprile 1811 registrato a San Severo a' 10 detto mese, ed anno fol. 79 retto, casella 2ª, n. 1, volume 4 da Vaglio, dichiarò, che sopra un sottano, e soprano di casa sita nel Comune di San Severo contrada detta degli Orsi confinante da un lato colle Reverende Monache Benedettine, e dall'altro cogli ewredi del fu Carlo de Cesare,

erano soggettivi ad un capitale di ducati 266,68 <sup>[2289]</sup> della Cappellania di S. Maria di Loreto, ed essendo detto fondo caduto nell'espropria, e nella aggiudicazione definitiva avvenuta dal prossimo passato mese di giugno a danno del D. Cesare incoato, per cui quel Creditore, che si aggiudicherà nel giudizio di collocazione, dovrà pagare il detto capitale, per impiegarsi in compra di stabili nel comune di Torremaggiore, ed in conseguenza la espressa rendita sarà aumentata a circa altri ducati dieci annui, che uniti insieme ai ducati 122,99, formerà l'ammontare a ducati 132,99 lorda dal peso Fondiario; senza pregiudizio però veruno di qualche altro cespite, che mai vi fusse, e che al momento non è a cognizione del costituito D. Giampietro Petrulli. — Di questa rendita, dedottone il peso fondiario esso Beneficiario signor D. Pollidoro Fantetti, dovrà far celebrare le due messe la Settimana nell'altare di detta Chiesa di S. Maria di Loreto una in ogni giorno di Sabato pro remissione peccatorum per l'anima del Fondatore D. Ottavio Manuppelli, e l'altro in ogni giorno di Domenica per l'anima del di lui fratello D. Angelo Alessandro, giusta la volontà del fondatore suddetto espressa nel precitato istrumento di Fondazione dei 22 ottobre 1712; come pure dovrà per suo sostentamento annui ducati venticinque ritenere; ed in ultimo fare tutte le riparazioni nella Chiesa, e Sacri arredi, e tutto il dippiù di detta rendita impiegarlo al maggior Culto della B. V. Maria di Loreto.

«Ed infine dovrà esso Beneficiario nel domandare all'Illustrissimo Vescovo di San Severo la conferma della presente nomina, chiederà pure il dissequestro delle rendite fatta abusivamente dal Patrimonio Regolare su di una Cappellania tutta particolare.

«Ed essendo stato esso costituito D. Giampietro Petrulli da Noi Notaro cerziorato del tenor delle leggi, che riguardano il presente atto, lo stesso ha dichiarato di averlo ben capito, e di uniformarvisi. Fatto in Foggia Distretto 1° di questa Provincia di Capitanata, letto a chiara, alta, ed intelligibile voce al costituito D. Giampietro, e Testimoni, e pubblicato il presente atto in questo Comune di Foggia nella Casa di abitazione di Noi Notaro sito alla strada S. Lorenzo n. 41 alla presenza de' Signori D. Michele Biondi fu D. Luigi, e D. Giuseppe Finizio di D. Gaetano proprietarj di Foggia, domiciliato in diverse contrade, testimoni avendo le qualità richieste dalla Legge, i quali si sono firmati col costituito signor Petrulli, e noi Notaro.

«Giampietro Petrulli nomina come sopra.

«Michele Biondi Testimonio.

«D. Giuseppe Finizio Testimonio.

«Ed in fede io Notar Michele Ferrara del fu Notar Andrea di Foggia richiesto, segnato col mio Tabellionato il qui presente pubblico Atto ... Registrato a Foggia li 20 ottobre 1837, lib. 3° vol. 127 fol. 37 retto, casella 1<sup>a</sup>.

«Comandiamo, ed Ordiniamo a tutti gli nostri Uscieri richiesti di dare esecuzione al presente Atto a tutti i Comandanti della forza pubblica di prestare mano forte, venendo legalmente richiesti, ed ai Regj Procuratori di coadiuvarne la esecuzione.

«In fede di che io Notar Michele Ferrara del fu Notar Andrea di Foggia ho apposto il mio Tabellionato a questa prima copia in forma esecutiva rilasciata all'indroscritto D. Giovanni Pietro Petrulli di San Severo oggi 20 ottobre 1837 ....

«In hac episcopali Curia Sancti Severi die quarta novembris 1837. Præsentata est per reverendum Comparentem, petentem. Et ita, &c. Abbas Quercia Cancellarius.

«A Sua Eccellenza Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vescovo della Diocesi di San Severo.

«Monsignore.

«Pollidoro Fantetti Sacerdote Secolare del Comune di Bonefro domiciliato in questo Comune, e Diocesi reverentemente espone alla sua Giustizia quanto siegue. Con istrumento del Notar Michele Ferrara del Comune di Foggia del di 14 ottobre corrente anno D. Gio: Pietro Petrulli, usando della facoltà concessagli da due Istrumenti costitutivi di una Cappellania Laicale annessa alla di lui Famiglia col dritto di nominare anche un estraneo sotto il titolo di S. Maria dell'Oreto nel Comune di Torremaggiore, nominava il supplicante Cappellano proprietario coll'obbligo di sopportare i pesi alla stessa inerenti. Non potendo il supplicante essere riconosciuto con tale divisa, ed immischiarsi nell'amministrazione e gestione della Cappellania testè indicata, la quale da lui espressamente si accetta senza la di lei legale permissione, la prega di emettere le provvidenze di ragione, e di Giustizia, onde egli investito del possesso della Cappellania indisamina, possa in uno partecipare ai dritti, e disimpegnare i pesi sulle norme dettate dal Fondatore. Tanto spera, e l'avrà &c. San Severo 3 novembre 1837.

«Pollidoro Fantetti.

«Die quarta novembris anni 1837 (septimi) per Reverendissimam Episcopalem Curiam hujus Civitatis Sancti Severi, ejusque Provicarium Generalem Utriusque Juris Et S. Theologiæ Doctorem Perillustrem, ac admodum Reverendum D. Pascalem Masselli Prinnicerium hujus Cathedralis Ecclesiæ, Viso libello D. Ioannis Petri Petrulli in hac Curia præsentato die 30 elapsi octobris hujus anni. Viso publico Istrumento die 14 ejusdem octobris confecto per Notarium Michaellem Ferrara Civitatis Foggiæ, ibidem Registro publico munito die 21 ejusdem, in quo dictus Petrulli eligit, et præsentat Reverendum Dominum Pollidorum Fantetti Terræ Bonephri, hic commorantem ad simplex Beneficium titulo S. Mariæ de Laureto Oppidi Turris Majoris, quod nunc vacat per obitum ultimi Possessoris quondam Domini Caesaris Petrulli: Viso libello ejusdem Domini Pollidori Fantetti acceptantis præsentatione prædictam, et Canonicam institutionem, et possessionem petentis, fuit provisum, et decretum,

<sup>2289</sup> La seconda copia riporta – penso più puntualmente – ducati 166 e grani 68.

quod omnia, et singula, et Instrumento contenta, nota fiant omnibus jus aliquod seu interesse habentibus per dictum affigendum per dies octo ad Valvas hujus Cathedralis Ecclesiae, et Beate Mariae de Laureto Oppidi Turris Majoris. Et ita &c. &c. &c. Pascalis Primicerius Masselli ProVicarius Generalis. — Aloysius Abbas Quercia Cancellarius.

«Præsens copia extracta est ex actis in hac Episcopali Curia sistentibus et per me infrascriptum Cancellarium &c.

«Datum ex Episcopali Curia Sancti Severi die septima mensis Novembris 1837.

«Aloysius Abbas Quercia Cancellarius.»<sup>2290</sup>

Il Cardillo completa, ma molto malamente, la serie dei giuspatroni fino ai tempi suoi (1885), rimarcando i diritti della eventuale successione del parroco – arciprete di Santa Maria di Torremaggiore:

«**Loreto** (*Santa Maria di*) — È il titolo di una cappella rurale, sita fuori la *Porta dei Zingari* di Torremaggiore. Vi si venera la immagine di *S. Maria di Loreto*, di volto bruno alla greca col Bambino in braccio, e circondata da Angeli. Questa cappella fu fondata dagli Albanesi. Ristaurata nel 1711 da Don Ottavio Manuppelli di Sansevero, questi la dotò di bella rendita, riserbando a sè ed a' suoi parenti il diritto di patronato sulla medesima. Nel 1728 passò al nipote Don Francesco Cortese, e poi a Don Giacinto Summantico, Beneficiario della Cattedrale di S. Severo. Alla morte di lui, nel 1745, ne fu investito Don Antonio Petrulli, discendente in linea materna da' Summantico. Questi vi rinunziò, nel 1808, a favore di suo nipote Don Cesare Petrulli; e, morto costui nel 1834, fu chiamato a succedergli il vivente Don Domenico Fania, oggi Canonico pur della Cattedrale. Mancando ulteriori eredi, sarebbe chiamato a questi dritti di patronato l'Arciprete Parroco di *S. Maria di Torremaggiore*».

Tale ricostruzione è niente affatto rispondente al vero. Si è, infatti, appena dimostrato e *per tabulas*, che il sacerdote Cesare Petrulli venne a mancare nel luglio 1837 (e non 1832, come riportato dal Cardillo) e che gli subentrò quale giuspatrono il fratello germano Giovanni Pietro e quale beneficiario il prete, oriundo di Bonefro, Polidoro Fantetti. Epperò il canonico Domenico Fania appare allo stato un intruso, sia quale giuspatrono che come beneficiario. Andava, in tal guisa, ripetendosi la vicenda occorsa, sempre in quegli anni al *giuspatronato* «*Malice*», della chiesa matrice di Torremaggiore, a cui già ho accennato.<sup>2291</sup>

Da parte sua, di lì a qualche anno, il vescovo Gargiulo, più determinato a rivendicare la *libertas ecclesiae*, ingarbugliava, da par suo, dati storici, epoche e nomi, scrivendo:<sup>2292</sup>

«*S. Maria di Loreto*, fuori porta degli *Zingari*, detta pure dei *Borrelli*, oratorio fabbricato in bella posizione dai Greci di Sanpaolo Civitate nel 1640, forse perchè in quella terra fu distrutto un loro tempietto, per edificarvi la chiesa coll'annesso convento di S. Antonio pei Frati Minori: cappella riedificata nel 1771 e riccamente dotata, tenuta in buono stato, tuttocchè d'ius patronato – mancando i parenti di esso [di chi?], sarebbe chiamato di diritto l'Arciprete di S. Maria in Strata di cui esso oratorio è *grancia* – ed è ufficato con tutto impegno e divozione dal canonico Vannetucci<sup>[2293]</sup> sin dal 1852 — Si venera in essa una prodigiosa immagine bruna della SS. Vergine, vestita alla greca, con veste azzurra listata rossa, e il Santo Bambino con iscetto alla mano. Il popolo vi ha gran divozione; e lo mostrano gli è voto.»

Il prelado, come balza evidente, pur rievocando il giuspatronato, si guardò bene dal tra-

<sup>2290</sup> Archivio storico della diocesi di San Severo; rotolo composto da n. 7 fogli, incollati perpendicolarmente, di carta legale da grana 12 del Regno delle Due Sicilie e scritti per alinee 180; dimensioni complessive del rotolo: mm. 1790 X mm. 420. Custodito in in teca metallica. La seconda copia, vergata su cinque fogli, identici a quelli della precedente, misura mm. 1500 X mm. 420 e presenta, in calce, il sigillo cartaceo del vescovo Giulio de' Tommasi.

<sup>2291</sup> Cfr. *Per il giuspatronato "Malice" sulla cappella del SS. Crocifisso della chiesa di S. Nicola in Torremaggiore*, citato.

<sup>2292</sup> GARGIULO, *Apulia Sacra*, vol. 1, *La Diocesi di San Severo ...*, cit., p. 114.

<sup>2293</sup> Rectius: Venetucci.

mandare chi fosse il giuspatrono, limitandosi alla menzione del canonico Venetucci, cappellano ai suoi tempi (la pubblicazione dell'elaborato avvenne nel 1900).

Le risposte ai quesiti delle visite canoniche espletate dal vescovo **Oronzo Luciano Durante**<sup>2294</sup> mi sono state utili a determinare i successivi giuspatroni. Le risposte vennero vergate dal rettore pro tempore, il sacerdote **don Giovanni Di Pumpo**.<sup>2295</sup> Ne trascrivo sette,<sup>2296</sup> qualcuna, come s'intuisce, pilotata ... dall'alto, che interessano la presente ricerca, redatte una prima volta il 19 giugno 1929 ed una seconda il primo di novembre 1937, in entrambe le circostanze identiche:

«1 – Il titolo della Chiesa è quello della Verg. [ine] SS. di Loreto ed è situata al rione Loreto sulla via Torrem.[aggiore] – Lucera. 2 – Mancano documenti da cui desumere quando e da chi sia stata eretta. Non è consacrata. 3 – È patronale. Il patrono, attualmente, è l'erede Giuliani fu Matteo da San Severo ... . 6 – No: occorrerebbero riparazioni, da farsi a cura e spese del patrono. 24 – [La facciata] non ha bisogno di restauri ed ha la croce sul vertice. 25 – No[n ha campanile]. Vi è una piccola campana sul tetto. 42 – Vi sono pochi crediti ipotecari, o censi, che vengono esatti dal patrono della Chiesa, e molti pare siano andati perduti, perchè non rinnovati in tempo utile da chi di dovere. — Si dice anche che molti anni fa, e assai prima della nomina del sottoscritto a Cappellano, siano stati venduti terreni e case appartenenti alla Chiesa. Se tanto corrisponda a verità, lo si può benissimo dai documenti esistenti in Curia. Nulla posso dire quanto al resto del n° 42, perchè **tutti i documenti si conservano dall'erede Giuliani di San Severo**».

Da mie indagini ho potuto stabilire che figlia ed erede di **Matteo Giuliani** (menzionato dal cappellano Giovanni Di Pumpo ancora nel 1937) fu Chiara, alla quale seguì, per successione testata, **Teresa Giuliani**, maritata a **Carminè Spagnoli**. Dei coniugi Spagnoli – Giuliani fu erede la figlia **Concetta Spagnoli**, coniugata a **Leonardo Testa**: a quanto sembra, negli anni '30 – '40 dello scorso secolo fu il canonico **Paolo Spagnoli**, fratello di Concetta, a costituire il punto di riferimento del giuspatronato: lo si deduce da uno scritto che il farmacista **Aurelio Pensato** il 14 aprile 1937 indirizzava al segretario del vescovo Durante, **don Rodolfo Grasso**.<sup>2297</sup>

Da **Concetta Spagnoli**, venuta a mancare il 13 maggio 1963, è nata il 16 settembre 1937 la vivente **Maria Testa**, sposa dell'avv. **Gaetano Cimaglia**, da Trani.<sup>2298</sup>

Stante il carattere ereditario-familiare – e senza distinzione di sesso – del supposto giuspatronato, se lo stesso potesse considerarsi ancora formalmente esistente – ma l'autorità ecclesiastica diocesana, alla stregua di tutte le fin qui richiamate disposizioni, ha dimostrato in tutti i modi di volerlo considerare perento; e vi è riuscita, come fra breve si vedrà – se ne dovrebbe, pertanto, ritenere titolare la signora Testa in Cimaglia e, mai, come stolidamente è piaciuto reiteratamente – a mò di mantra probabilmente equivocado – affermare sia nelle due riproduzioni della *Storia di Torremaggiore*,<sup>2299</sup> che altrove:<sup>2300</sup> “*su questa cappella*

<sup>2294</sup> Il Durante, originario di Melendugno, nella provincia salentina, nacque il 13 dicembre 1864 e fu dal 1904 arciprete della parrocchiale di S. Maria Assunta di quel luogo. Promosso vescovo di San Severo il 24 agosto 1922 resse la diocesi fino al 5 novembre 1941, giorno della sua morte. Dispose la visita canonica per la chiesa di S. Maria di Loreto in Torremaggiore nel giugno 1929 e nel novembre 1937.

<sup>2295</sup> Se ne veda un profilo biografico al § successivo.

<sup>2296</sup> Alla prima già ho fatto cenno al § 15.

<sup>2297</sup> Riportata al § successivo.

<sup>2298</sup> Mi riferiva la signora Testa, attuale formale giuspatrona, che in casa degli Avi, a San Severo, era esistente una copia dell'Icona dell' *Ὀδηγήτρια - Ελεούσα* e presso codesta effigie si recavano in pellegrinaggio ad invocare protezione numerosi devoti da San Severo e dai centri convicini. Traslazione del culto sempre lecita, atteso che per i fedeli non è il valore artistico, bensì quello religioso che conta, ed una copia fedele d'immagine può sostituire un originale ...: cfr. A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979<sup>5</sup>, p. 385.

<sup>2299</sup> *Storia di Torremaggiore*, cit., p. 76<sup>1</sup> e 58<sup>2</sup>.

<sup>2300</sup> CALÒ MARIANI, *La Vergine Odigitria di Torremaggiore ...*, cit., preambolo dell'arciprete-parroco di S. Maria, pp.

ha diritto di patronato l'arciprete Parroco di S. Maria", richiamando subdolamente nella forma dell'indicativo presente quella che il Cardillo aveva prospettata come *indistinta e mera ipotesi* e solo pel caso fossero mancati gli eredi. Ad ogni buon conto, al presente, con l'acquisizione della personalità giuridica la chiesa della Madonna di Loreto non può più essere oggetto dell'eventuale giuspatronato a suo tempo riconosciuto dal vescovo Giocoli ai germani Manuppelli e loro eredi.

Il decreto per il riconoscimento della personalità giuridica fu determinato, al tempo del vescovo Orlando,<sup>2301</sup> per la necessità di accettare il legato di un immobile, disposto dal benefattore **Pietro Buonsante**.<sup>2302</sup> Con la ben nota e già denunziata callidità, gli eredi degli antichi giuspatroni—soggetti attivi seppure di un titolo viziato in radice, ma ritenuto valido dagli ecclesiastici fino al periodo del presolato Durante, vennero tenuti all'oscuro.

Premettendo in via generale che, in Italia, *gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano*,<sup>2303</sup> devo dire che la dottrina non è concorde sulla posizione giuridica assunta da una chiesa già soggetta a juspatronato, una volta conseguita la personalità giuridica; ritengo utile riportare, al proposito, una efficace pagina dallo Jemolo:<sup>2304</sup>

«l'art. 29, lett. a del Concordato stabilisce che la personalità sarà attribuita " ... alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano ...". ... E diciamo subito che tale attribuzione non può significare reviviscenza di concezioni medioevali delle mura stesse assurte a soggetto ma a nostro avviso può soltanto significare il sorgere di una fondazione che avrà la proprietà dell'edificio e come scopo la sua manutenzione ed officatura. In massima saranno termini equivalenti per designare la persona giuridica quelli di "chiesa" e di "rettoria" ...

«Si è molto scritto intorno alla possibilità di riconoscimento in ente morale di una chiesa di proprietà privata: veramente quando l'art. 29 parla di *chiesa pubblica*, sarebbe a ritenere che voglia proprio escludere la chiesa di proprietà privata ... Peraltro la terminologia del Concordato è spesso così incerta, che non ci sentiremmo di escludere che si sia scritto *chiesa pubblica*, pensando a contrapporla agli oratori, e volendo solo che la chiesa fosse accessibile al pubblico. Ad ogni modo, circa la questione se una chiesa di proprietà privata sia suscettibile di venire riconosciuta come persona giuridica, a noi sembra che la risposta debba essere questa: se per "riconoscimento della chiesa" s'intende ciò che noi intendiamo,, il riconoscimento di una fondazione la quale provvederà alle spese per la manutenzione dell'edificio di culto, per la sua officatura, per lo stipendio del rettore, non vedremo perchè una tale fondazione non potrebbe sorgere per dare incremento alla officatura di una chiesa *che fosse e restasse di proprietà privata*. Ma se invece, come qualche scrittore ritiene, il riconoscimento della chiesa dovesse importare spossessamento del proprietario, riterremo inammissibile un tale riconoscimento, perchè è contrario a principî costituzionali

13, s.

<sup>2301</sup> Francesco Orlando, già incontrato al § 2 del cap. precedente ove lo si vide artefice della soppressione della chiesa di Sant'Onofrio, nacque a Torre Annunziata il 21 febbraio 1895. Consacrato vescovo di S. Severo il 18 ottobre 1942; morì nella sua città natale il 2 agosto 1960.

<sup>2302</sup> Il Presidente della Repubblica ... DECRETA: È riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Loreto in Torremaggiore (Foggia). — Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. — Dato a Roma 14 aprile 1956. — f.to GRONCHI — controfirmato TAMBRONI — Visto: il Guardasigilli firmato MORO. Registrato alla Corte dei Conti addì 1° giugno 1956 n. 98 fogl. 6.

<sup>2303</sup> Codice civile, art. 831, 1° comma.

<sup>2304</sup> cfr. A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., n. 89, pp. 345, ss.

uno spossessamento senza indennità, ed anche le espropriazioni sono sempre accompagnate da una procedura che s'inizia con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per cui l'espropriazione si rende necessaria. È del tutto estraneo agli schemi del nostro diritto il sorgere di una persona giuridica con l'attribuzione in proprietà di un bene altrui, come è estranea l'idea di un passaggio di proprietà attuato d'impero senza una finalità d'interesse generale: che qui non si avrebbe, perchè la chiesa manterrebbe la medesima funzione di edificio aperto al culto pubblico che aveva per l'innanzi, e che il proprietario non poteva fare venir meno, giusta l'articolo 831 cpv. cod. civ.<sup>2305</sup>».

§ 19 – Il culto per l'Icona non venne mai meno tra gli strati più semplici della popolazione: ad essa, quasi che a talismano (purtroppo!) e filatterio delle gestanti e delle puerpere, vennero, forse per un misterioso disegno, attribuite le magiche virtù dell'aetite. E poichè i doni continui di ex-voto di valore non cessavano di impreziosire e deturpare, ad un tempo, la sacra immagine, interveniva, ad intervalli regolari, la gerarchia ecclesiastica a ripristinare lo *status quo* mediante l'avulsione – e contestuale vendita – di quell'oro. Tutto, naturalmente, nella più assoluta ignoranza dei giuspatroni. Ve ne prova in almeno due tra parecchi documenti, l'uno del 1910 l'altro del 1937, che qui voglio rendere di pubblico dominio. Con ostentata nonchalance, ed anche col sempre risorgente spirito della mai rinnegata, nè rinnegabile, inquisizione, senza avvertire il giuspatrono pro-tempore di quel che si andava perpetrando, la Curia vescovile, con consumata esperienza – ricordate l'inchiesta a cui venne sottoposto παπάς Pietro Calomati di Casalnuovo il 18 dicembre 1580?<sup>2306</sup> – intrudeva, sotto parvenza di disciplinare la materia di sacra liturgia, a disporre, piuttosto *in temporalibus*, l'alienazione degli *ex voto* testè ricordati dal Gargiulo:<sup>2307</sup>

«Curia Vescovile di Sansevero – [vi è lo stemma del vescovo Merra<sup>2308</sup>] – Sansevero 4. 3. 1910 – All'ill.mo Arciprete Lamedica<sup>2309</sup> – Torremaggiore – Rev.do signor Parroco. Per ordine di S. Eccellenza Mons. Vescovo, V. S. è autorizzata a fare eseguire i seguenti ordini: 1° fra otto giorni si faccia sotto la santità del giuramento l'inventario completo di oggetti ed arredi sacri esistenti nella Cappella di S. Maria di Loreto in Torremaggiore, nonchè degli oggetti votivi che sono presso Famiglie private, e che appartengono alla detta Cappella. L'inventario deve portare le firme di V. S., del Cappellano, del Capo di Famiglia che tiene in consegna qualche oggetto, e del Sagrestano ... La presente deve ritornare alla Curia Vescovile con l'inventario innanzi detto ... Con intiera osservanza – Il Vicario Generale – Mons. Riccardo Mari.»

Il clero paesano prestava, anche se *obtorto collo*, immediata obbedienza come si apprende dal seguente, ben striminzito, inventario se non fosse per gli oltre 53 grammi di oro immediatamente alienati *con ordine e permesso di Sua Eccellenza mons. Vescovo*:

«Elenco degli arredi ed altri oggetti appartenenti alla Cappella di S. Maria di Loreto di Torremaggiore – 1. Camici n. 3 – 2. Amitti n. 3 – 3. Cingoli n. 3 – 4. Pianete (in cotone) n. 6, di cui 2 bianche, 2 rosse, 1 nera, 1 viol. – 5. Un piviale e velo omerale anche di cotone –

<sup>2305</sup> Secondo il parere della Sez. I del Consiglio di Stato 14 gennaio 1958, n. 2096 (*Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 1570, sg.) non si può fare luogo ad erezione di ente morale di una chiesa qualora il proprietario compia la *deputatio ad cultum* del tempio, ma se ne riservi la proprietà; ciò discenderebbe secondo il Consiglio dall'art. 29 lett. a del Concordato, che esigendo per l'erezione che la chiesa sia pubblica avrebbe escluso dall'ipotesi l'edificio di proprietà privata [nota dello Jemolo].

<sup>2306</sup> Cfr. supra cap. II, § 3.

<sup>2307</sup> Cfr. § precedente.

<sup>2308</sup> Emmanuele Merra, originario di Andria, ove venne alla luce il 9 novembre 1838, fu consacrato vescovo di Crotona nel 1899 e, nel 1905, fu trasferito alla sede di San Severo, ove morì il 20 luglio 1911.

<sup>2309</sup> L'arciprete don Enrico Lamedica fu parroco di S. Maria della Strada dal 1908 a 1938. Cfr. FIORE, *La ricettizia* ..., cit., p. 228.

Il culto popolare per la sacra Icona nel sec. XX

6. Messali 2 e messaletti 2 = 4 — 7. tovaglie de l'altare 6 — 8. un parato completo di candelieri e frasche in legno dorato — 9. lampade in ottone nichelato 2 — 10. un turibolo con rispettiva navetta in metallo — 11. una pisside in metallo bianco — 12. una teca in metallo bianco — 13. un calice con rispettiva patena in argento — 14. quattordici quadri rappresentanti la *Via Crucis* — 15. due confessionili — 16. *Un laccio con breloque di oro e cinque paia di orecchini del peso totale di trap.*<sup>2316</sup> 60. a £. 1,10 = Tot. £. 66. — Arciprete Enrico Lamedica — Sac. Giovanni Di Pumpo<sup>2311</sup> — N. B. *L'art. 16 è stato venduto per i restauri della Cappella con ordine e permesso di S. E. Mons. Vescovo addì 10 marzo 1910.*»

Codesti ed altri analoghi comportamenti provocarono i rancori del clero diocesano, che fece ricorso a Roma sì che in diocesi fu mandato il vescovo di Foggia, Salvatore Bella, quale Visitatore Apostolico; di lì a poco il Merra moriva per un colpo apoplettico.<sup>2312</sup>

La continuità del culto per la Madonna di Loreto si evince dal carteggio tra il cappellano don Giovanni Di Pumpo e la Curia vescovile di San Severo, che copre l'arco di circa tre lustri e dal quale traspaiono rapporti talora misti a puntiglio ed acredine:

«Torremaggiore, 8. 5. 1927 — Rev.mo Canonico — Per il giorno de la festa di Maria SS. di Loreto ho bisogno di parecchie messe e quindi la prego vivamente sia data facoltà di binare al rev.do Biuso,<sup>2313</sup> De Meo<sup>2314</sup> e Lariccia.<sup>2315</sup> — La ringrazio e la ossequio — Devotissimo — Giov. Di Pumpo — [in calce, il provvedimento anonimo:] Si permette quanto chiesto — 9. 5. 27.»

«Molto rev.do Sig. Don Raffaele Stella — Curia Vescovile — Sansevero (Foggia) — Torremaggiore, 8. 5. 40 — Caro D. Raffaele, in ordine a quanto con altra mia di giorni fa, ti prego di darmi una risposta, specie per la festa. Il tempo stringe e bisogna pur deliberare in merito. Non ti pare? Saluti cordiali — aff.mo Giov. Di Pumpo.»

«[Alla] Rev.ma Curia Vescovile — Sansevero — Oggetto: domanda per la processione di M. SS. di Loreto — I. M. I. Il sottoscritto, aderendo al vivo desiderio dei fedeli, rinnova la domanda per la processione di Maria SS. di Loreto — già in uso nel passato — che avrebbe luogo domenica prossima 19 m. c. con accompagnamento del solo Cappellano e Confraternite. Non durerebbe più di un'ora e mezza o due, e il percorso sarebbe: Via Lucera, Gesera, Marsala, Macello, Garage, Rettifilo, Fiani. Non si fanno i nomi dei componenti il Comitato, perchè questo

<sup>2310</sup> Trap. sta per trappeso (da *tari-peso*, ovvero *tareno-peso*) misura di peso per gli orefici, rapportata alla moneta-azione-oro. È pari alla trentesima parte dell'oncia ed alla millesima del rotolo; equivale, quindi, a grammi 0,890997.

<sup>2311</sup> Il sacerdote don Giovanni di Pumpo figlio di Nicola e Maria Michela De Cesare, nacque a Torremaggiore il 30 giugno 1883 ed entrò adolescente nel seminario di San Severo, ove studiò per un decennio. Fu ordinato sacerdote, a titolo di *sacro patrimonio proprio*, dal vescovo Emmanuele Merra il 30 luglio 1906 e nel 1907 venne nominato dal medesimo rettore — cappellano della chiesa di S. Maria di Loreto, incombenza alla quale assolse con grande dignità e modestia fino al giorno estremo della vita. Fu mentore di parecchi giovani torremaggiorensi, che aiutò anche finanziariamente negli studi superiori; ma che non gli serbarono riconoscenza. Disposse dei suoi beni a favore dei poveri (Ente Comunale di Assistenza) di Torremaggiore col testamento olografo del 25 gennaio 1955 e pedissequi codicilli del 27 e 30 gennaio 1955 (pubblicato agli atti del not. dottor Enrico Cassano il 7 marzo 1956, rep. 4875, racc. 1083, trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Lucera ai numm. 4841 del Registro generale e 355964 del Registro particolare dell'anno 1956). Con detto testamento fu disposta l'inalienabilità perpetua dei beni e l'obbligo per l'erede di provvedere alla tumulazione della salma del Testatore nella tomba del ss.mo Rosario vicino ai resti mortali dei di Lui genitori; nonchè alla *celebrazione di una messa piana mensile* in suffragio suo e dei di lui Genitori. Prescriveva, altresì, che, *qualora inconsideratamente ed abusivamente si fosse proceduto in qualsiasi tempo ad alienare anche una minima parte dei beni*, l'istituito avrebbe perduto tutto il compendio, che sarebbe passato agli eredi del sangue, ossia: ad Elvira, Carolina ed Amalia figlie del fratello Vincenzo; ad Antonio, Ernesto, Giovanni e Nicola, figli del fratello Matteo. Il considerevole asse ereditario consistette in tre fondi rustici, posti nell'agro di Torremaggiore: uliveto in contrada *Simeone*, esteso ha. 0.45.45; vigneto alla contrada *Pagliara vecchia*, di ha. 0.45.50; vigneto e seminativo in contrada *Muraldo*, di ha. 8.44.50. Ed in tre fondi urbani anche in Torremaggiore alla via Marsala, n° 107 (pian terreno), n° 109 (piano soprastante) e n° 111 (cantina), che costituirono la sua abitazione. Si spese per infarto il 2 marzo 1956. Alcune sue carte sono attualmente in mio possesso.

<sup>2312</sup> Sulle vicende cfr. FIORE, *La Ricettizia di Torremaggiore*, cit., 1966, docc. LXIV, LXV, LXVI, pp. 210, ss.

<sup>2313</sup> Matteo Biuso, primo parroco del Santuario della Madonna della Fontana in Torremaggiore. Ne dò qualche notizia nell'opuscolo *da Santa Maria dell'Arco a Maria ss.ma della Fontana*, Torremaggiore 2010, pp. XVII, ss.

<sup>2314</sup> Don Luigi De Meo, umile e zelante, fu per tutta la vita rettore della chiesa di Santa Maria degli Angeli in Torremaggiore.

<sup>2315</sup> Trattasi di mons. Giuseppe Lariccia, del quale ho delineato la biografia in *Antonio Lamedica ...*, etc., cit., pp. 197, ss.

non esiste. Sono pochi che si sono quotati per un tanto ciascuno ed hanno raccolto fra parenti ed amici altra cosuccia raggiungendo, mi pare, oltre 400 lire. Per mie insistenze sono disposti anche a rilasciare una percentuale pro Seminario, oltre ad aver provveduto per la pulitura ed imbianchimento della facciata della Chiesa e Campanile – Torremaggiore, 15. 5. 40 - XVIII – Giovanni Di Pumpo.»

«L. M. I. – Torremaggiore, 18. 5. 40 - XVIII – Rev.do Sig. Cancelliere Vescovile – Sansevero – Ho preso nota di quanto nella vostra ultima, ne ho dato comunicazione agli interessati per la festa della Madonna di Loreto, ho dato disposizioni al Sagrestano in armonia con gli ordini Vescovili ed ho informato anche questo Maresciallo dei RR. CC., a scanso d'ogni mia responsabilità. Non posso, però, non far rilevare ch'è la prima volta, anche a memoria dei più vecchi di qui, che si ha disposizione simile. Gl'inconvenienti di cui è cenno nella vostra, è più facile si verificino nelle Chiese vaste, perchè più facilmente si riesce a sfuggire ad ogni vigilanza. E di questo si ha piena conferma dai fatti. Se inconvenienti si sono avuti e si hanno, non si sono certo verificati nella Chiesa di Loreto, dove, in ogni occasione, si può ammirare la serietà, la compostezza, l'ordine. Si assumano pure esatte informazioni da persone oneste, coscienziose e non asservite a clientele di sorta, e si avrà la conferma di quanto asserisco. – Mi permetto fare questo rilievo, unicamente, per ristabilire la verità delle cose, se la verità si vuol conoscere, e perchè, costì, non si abbia a restare con la falsa impressione causata da menzognera ed astiosa relazione – Vi saluto G. Di Pumpo.»

La devozione popolare per la santa Icona continuava, intanto, a non demordere di fronte alla pervicace brama clericale e non cessava di manifestarsi con sempre nuove offerte di preziosi in oro, che, regolarmente, tra il disappunto del cappellano e l'aperto dissenso dei fedeli, venivano rimossi ed asportati in Curia a San Severo. Lo attesta il contenuto della seguente missiva, in copia nel mio archivio, nella quale, tra l'altro, si fa riferimento alla giuspatrona dell'epoca ed al fervore delle iniziative che, spontanee, si sviluppavano intorno alla sacra edicola:

«Aurelio Pensato – farmacista – Torremaggiore (Foggia) C. C. P. n. 13/2675 – C. P. E. Foggia 5533 – 14. 4. 1937 · XV,<sup>2316</sup> – Carissimo don Rodolfo,<sup>2317</sup> Le rendo infinite grazie della squisita cortesia, usatami nell'accogliermi affettuosamente, e la prego porgere a S. E. i sensi della mia profonda stima. Intanto godo significarLe la veramente buona e bella nuova che il pavimento nella Chiesetta di Maria SS. di Loreto è a termine; che abbiamo fatto il compromesso di acquistare il vano per la sagristia; che abbiamo ordinato i gradini per la Chiesetta; che stiamo contrattando per la pittura e la decorazione di tutta la Chiesa; che stiamo riparando il tetto e le pareti che facevano acqua, rovinando tutto. E che, se Dio ci concede la grazia che chiediamo, comprenderemo tutti gli altri vani circostanti la Chiesa, per ingrandirla e fare anche la Casa Canonica. Intanto Ella, con cortese sollecitudine, a mezzo S. E. dovrebbe indurre l'attuale proprietario della Chiesa Signora sorella del canonico don Paolo Spagnuoli, a cedere subito la Chiesa e l'attiguo vano alla Curia e far delegare il parroco don Lamedica ad intervenire negli strumenti per l'acquisto del vano, già compromesso. Dippiù deve risolvere l'annosa questione della vendita dell'oro della nostra Madonna di Loreto, che da anni giace presso codesta spett. Curia: come pure si potrebbe vendere l'altro oro, che attualmente adorna il bellissimo quadro, nostro amore e nostra gioia. Io sono oberato di lavoro e non posso muovermi fino al 16 p. v. Che Iddio illumini Lei e S. E. rev.ma Mons. Vescovo nel secondare questi santi propositi per il decoro della casa di Dio e la maggiore gloria di Dio! Ossequio e bacio il sacro anello di Monsignor Vescovo. A Lei il mio grazie e la riconoscenza del popolo del rione Loreto. Dev.mo e aff.mo Aurelio Pensato.»

<sup>2316</sup> Don Antonio Lamedica, prima di frequentare le scuole dirette dai salesiani in San Severo, praticò, più da parente che da apprendista, la farmacia dello zio Aurelio Pensato, di fede socialista e, per voci insistenti, massonica, applicandosi con meticolosità nel preparare i farmaci galenici (le cosiddette "cartine") ed iniziandosi ai precetti della Scuola Medica Salernitana, che frequentemente richiamava alla memoria. Aurelio Pensato, al quale, con evidenza, si riferisce ANGELA PENSATO nel romanzo *Il prete in pericolo* con lo pseudonimo di *Don Sante* in età matura, trascinato molto probabilmente dall'esempio e dalla fede del Nostro, divenne fervente praticante e sostenitore del culto della Madonna di Loreto, la cui chiesa era attigua alla sua farmacia: Cfr. FIORE, *Antonio Lamedica da Torremaggiore ...*, cit., p. 54, § 3 (l'infanzia), ed ivi nota 2.

<sup>2317</sup> Trattasi, come già riportato supra a § 18, del sac. Rodolfo Grasso, segretario del vescovo Durante.



Senza meno le schiette prese di posizione del Pensato non dovettero trovare il gradimento della Gerarchia; e quelle richieste restarono, in toto, lettera morta. I riferimenti alla giuspatrona ed *all'annosa questione della vendita dell'oro* riuscivano ostici al Presule, tanto che alla distanza di qualche mese, in occasione della reale visita canonica alla nostra chiesa, nonostante il dinamico zelo del Pensato, il Durante preferì ignorarlo, ricordando, invece, un altro laico pure lui farmacista, **Matteo Santoro**: i supposti restauri a spese di codest'ultimo – consistenti in che non si sa – avrebbero potuto essere permessi solo dopo la rituale escussione della giuspatrona Spagnoli:

«Chiesa di Maria SS. di Loreto – Oronzo Durante – dottore in S. Teologia e Dritto Canonico – per grazia di Dio e della Sede Apostolica – Vescovo di San Severo – Il 12 Novembre 1937 i Nostri Rev.mi Convisitatori Delegati **D. Rodolfo Grasso** Segretario Vescovile, Padre **Arcangelo da S. Giov. Rotondo Cappuccino** e **D. Francesco Fanelli** Segretario della S. Visita, hanno compiuta la reale visita nella Chiesa di Maria SS. di Loreto. – Ci siamo vivamente compiaciuti per quello che essi ci hanno riferito e cioè per l'ordine, la pulizia ed il decoro con i quali è tenuta la casa di Dio. Ne sia quindi ampia lode all'illustre dott. Matteo Santoro il quale animato dal vivo desiderio di rendere onore all'Onnipotente ed alla Santissima Vergine, a sue spese ha restaurato detta Chiesa, ed a tutti coloro che hanno cooperato in questa opera di bene ... San Severo 19 Novembre 1937. ✠ Or. Dur. Vesc. di S. Sev.»

Il fervore sacerdotale di don Giovanni Di Pumpo, ultimo rettore-cappellano, a titolo autonomo, della chiesa di Santa Maria di Loreto, e le sue traversie nell'ambito della famiglia di elezione, dovute all'opera di menzogneri sicofanti non disgiunta dalla posizione assunta da ufficiali di curia tetragoni, si desumono dai seguenti due scritti:

«A Sua Ecc. Ill.ma e R.ma D. Oronzo Durante Vescovo di Sansevero e Civitate<sup>2318</sup> – Torremaggiore, 15 luglio 1927. – Il sottoscritto, Cappellano della Chiesa di Loreto in Torremaggiore, prega l'Ecc.za Vostra Ill.ma perchè voglia accordare il permesso di far costruire, a spese di persona devota, la statua di S. Giovanni Battista, che verrebbe collocata in una nicchia vuota esistente in detta chiesa. E poichè il medesimo sottoscritto ben conosce le ultime disposizioni miranti non già ad aumentare ma a diminuire le feste esterne, ossia civili, è per questo ch'egli<sup>2319</sup> dichiara fin da ora che la suddetta statua di S. Giovanni non dovrà punto costruirsi per promuovere una qualsiasi festa esterna, sibbene per coltivare esclusivamente nell'ambito interno della Chiesa, la divozione al Santo. – Baciando il Sacro Anello, si professa – dev.mo in G. Cristo – Giovanni Sac. Di Pumpo *[[in calce]]* N° Protoc. N.181-27 – Sansevero 29 luglio 1927 – Sua Eccellenza accorda il permesso perchè sia fatta per cotesta Chiesa di Loreto la statua di S. Giovanni Battista alle condizioni espresse nella lettera di V. S. in data 15 luglio 1927. Avverte intanto che la statua a farsi sia affidata a statuario competente in modo da conciliare e non già da allontanare la divozione. – Per delegazione di Mons. Vescovo – [?] Petrone.<sup>2320</sup>

«A Sua Ecc. Ill.ma e R.ma D. Oronzo Durante Vescovo di Sansevero e Civitate<sup>2321</sup> – Torremaggiore, 28 luglio 1927. – Il sottoscritto, per le vive pressanti insistenze di devoti, rinnova, ancora una volta, calda preghiera a V. Ecc. perchè, nella sua bontà, accordi, almeno per questa volta, giacchè non ancora è pubblicato il decreto riguardo a le feste, che sia portata processionalmente, il 15 v. m., la statua di Maria SS.a del Carmine, che larga divozione ha in città. Tanto pro bono pacis e per un sempre maggiore sviluppo della divozione a Maria SS. del Carmine. – La processione attraverserebbe le vie Fiani, Rettifilo – Mariani – Garibaldi. – Le bacia il Sacro Anello. – Dev.mo in G. Cristo – G. Di Pumpo *[[in calce il riscontro]]* N° Protoc. N.180-27 – Riguardo alla Sua domanda di V. S. riguardante la festa del Carmine Sua Eccellenza Mons. Vescovo si riporta agli ordini che ha dato a voce a V. S., ed è dolente, se non indignato, che sia con tanta leggerezza invitato a tornare sulle sue motivate disposizioni. – Sansevero 29 luglio 1927 – Per delegazione di Mons. Vescovo – [?] Petrone.»

E, per concludere, una bella descrizione della festa popolare incentrata sulla venerata Icona della *Ἐλεούσα* viene offerta dall'intrigante romanzo *Il Prete in pericolo*:

«La festa della Madonna di Loreto si celebra alla fine di maggio, ed è una delle più caratteristiche del paese, festa chiassosa e bizzarra, creata dal popolo che sopperisce a tutte le spese. La strada è adorna di lampioncini di carta colorata intrecciati a ramoscelli d'edera,

<sup>2318</sup> Scritto sul margine sinistro del foglio, in basso.

<sup>2319</sup> Le parole: è per questo ch'egli radiate sotto un tratto di penna.

<sup>2320</sup> Trattasi del can. mons. Angelo Petrone, cancelliere della Curia Vescovile, deceduto il 2 marzo 1930.

<sup>2321</sup> Scritto sul margine sinistro del foglio, in basso.

veri archi trionfali sostenuti da pali multicolori. Nel centro della via viene eretto un palco di legno, dal quale salgono e scendono i monelli perché a sera la banda cittadina si compiace di deliziare il pubblico con pezzi forti. Il complesso musicale detto «delle cinque persone» invece passa e ripassa per le vie, stridulo e gioioso, ma non ha l'onore di montare sul palco. È la musica del popolo che suona ariette leggere fischiettate dai monelli entusiasti che fanno codazzo esibendosi in prodigiose capriole.

«Fa contrasto il berciare vario, allegro, assordante dei venditori ambulanti che si sbracciano ad offrire le delizie delle loro bancarelle, nocciole, castagne dure (dette volgarmente «castagne del prete»), tarallini zuccherati, frittelle cosparse di miele e poi trombette, cavallucci.

«Talora si ode, portata dal vento, la cantilena lamentosa dei mendicanti assiepati sui gradini della chiesa o appiattati agli angoli delle vie i quali, con la loro insolenza, ti tirano le vesti e pretendono mercede. Storpi e ciechi, in gran parte furbacchioni abilissimi nella finzione.

«Nel pomeriggio ha inizio la processione. Il fercolo della Madonna dei Miracolati è portato a spalla da uomini scamiciati e scalzi che si contendono le quattro stanghe, in seguito a maggior offerta. Segue una marea di popolo agitato che invoca, chiede la grazia.<sup>[2322]</sup> Il fercolo è sospinto di qua e di là, sobbalza alle scosse tra le urla dei sostenitori; è costretto a fermarsi. Avanza una donna che mette in mostra il seno nudo, arso; ella sostiene nelle braccia una poppante cerca, inanimata: «La grazia, la grazia». Sospinta a viva forza da comari anziane una donna incinta si tocca il ventre obeso: «La grazia, la grazia».

«La grazia è sicura se si giunge a toccare l'abito benedetto, fortunato chi ci arriva! Spingi, spingi, spingi, pedate, maledizioni; un ragazzo contuso e sanguinante è raccolto tra i piedi della folla; una donna rischia di rimanere senza vesti, un'altra graffiata e martoriata sviene. Ma il fermento si placa solo quando, percorsa la via, il fercolo è ricondotto in Chiesa; canti accorati e semplici lo seguono.

«Hanno inizio intanto le gare degli asini campagnoli che hanno già lavorato la mattina. Un cavaliere cavalca l'asino senza sella e senza staffe. Un giovane lo tira per la cavezza e due o tre con bastoni e fruste lo spronano nella corsa picchiandolo sodo. Chi arriva prima al traguardo, riceve in dono una camicia di tela e un fiasco di vino; ma non è il premio l'orgoglio del vincitore, bensì la dimostrazione della resistenza dell'asino che ha sopportato il martirio in salita in un percorso di un chilometro circa dalle ultime case di campagna fin sulla chiesa. Non è infrequente il caso di povere bestie che giungono alla meta sfinite e talora si accasciano fulminate dallo sforzo.

«Non inferiore è l'interesse per la cuccagna. Sul palo spalmato di grasso si arrampicano i «uagioni» uno sull'altro, poi scivolano, ritentano la prova, finché ecco il più abile in cima fra le acclamazioni frenetiche degli spettatori nel godimento delle rosse salsicce, dei piccanti provoloni, dei fiaschi di buon vino.

«L'ultima gara è la corsa nei sacchi, valente esibizione di abili monelli della contrada, i quali, chiusi nei sacchi legati alla cintura, raggiungono saltellando il traguardo.

«A sera il chiasso si disciplina e si sfoggiano abiti nuovi e si passeggia al suono della musica. Il popolo va orgoglioso della banda cittadina e conosce le romanze di Puccini, di Verdi. A centinaia fanno corona al palco, fermi per ore, stupiti della valentia del maestro, rapiti dagli acuti delle trombe.

«La festa si chiude a notte con i lanci dei fuochi d'artificio. Ecco apparire nel cielo la

<sup>2322</sup> Con vivo compiacimento prendo atto che nel pannello inferiore della valva sinistra della porta bronzea – sistemata all'ingresso della Cappella in occasione del restauro dell'Icona ed eseguita per iniziativa di Roberto Pasquandrea su bozzetto di Alessandro Sernia – è stata plasticamente riprodotta la scena della processione dell'Icona.

pioggia multicolore dei razzi che per abile perizia del tecnico formano mazze di fiori, cascate di stelle che incantano mentre le case rintronano ai colpi assordanti e pare che tutto crolli sotto la pioggia delle luci.»<sup>2323</sup>

I recenti restauri: l'antependium dell'altare

§ 20 – La potenza taumaturgica e salutare – che non solo il popolo minuto (che le attribui perfino alcunchè di magico) ma pure la gerarchia diocesana (il vescovo Gargiulo, lo abbiamo appena notato, scrisse di una immagine *prodigiosa*) riconobbero concordemente all'Icona – trovò, nel corso del XX secolo, un riscontro, direi quasi armonico, tra gli addetti alle professioni sanitarie, dai farmacisti ai terapeuti, che vollero renderle omaggio: da Aurelio Pensato a Matteo Santoro e Giuseppe Moscati. Si andava, insomma, realizzando una mistica simbiosi tra le proprietà che l'immaginario collettivo popolare attribui all'Icona e la professione di alcuni dei suoi più influenti devoti. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, rapito dall'*Ελεούσα*, è stato Roberto Pasquandrea, al tempo che prestava la sua opera di anestesista-rianimatore presso il nosocomio torremaggiorese. Ecco le sue toccanti, quasi innamorate, espressioni:

«... quale che sia l'intento, devozionale o scientifico, che ci adduca a questa sacra Tavola, è impossibile sfuggire alla sua dolcissima malia, non essere calamitati dall'arcano magnetismo che prorompe dagli abissi riposti nell'orbita scure della Theotòkos (Madre di Dio). Arte mirabile e amore struggente, sublimati viepiù da un empireo afflato, hanno qui soffuso il volto ieratico della Gran Madre di una soavità ineffabile, che, all'unisono coi Greci, fa esclamare all'anima ...

«Tempo fa, in un solatio meriggio d'estate, per la prima volta m'inebriò l'impatto di questa Tavola, che, dalla fitta penombra in cui era immersa, e nonostante maldestri restauri ed una spessa patina ambrata ne mortificassero le belle fattezze, il vigore cromatico, pure dardeggiava senza posa il suo fluido misterioso, accattivante. E l'animo mio ne fu penetrato, restò annichilito, senza rimedio soggiogato, e per sempre. Anche su di me, dunque, si era attuato il pio anelito del maestro di tanta Effigie, anelito che ciascuno iconografo proclamava nel porre mano alla sua opera: "O Theotòkos desidero che la tua immagine si rifletta sempre nello specchio delle anime e le conservi pure, che risollevi quanti sono curvi verso la terra e doni speranza a quanti considerano ed imitano questo eterno modello di bellezza". Quel giorno m'imposi di non avere pace se non a restauro della Icona ultimato.»<sup>2324</sup>

Restaurata – tra il 1990 ed il 1991<sup>2325</sup> – l'Icona, vennero effettuati, nel 1993, alcuni lavori manutentivi nella chiesa, per il magistero di **Giorgio Nesta**; e tra essi, notevole e degna di ricordo, l'integrale ristrutturazione dell'altare maggiore, sulla cui fronte, quale magnifico, quasi predestinato, *antependium*,<sup>2326</sup> venne apposto il lapideo altorilievo con la scena dell'Annunciazione,<sup>2327</sup> e l'iscrizione graffita – su quindici alinee, ricavate a compimento d'opera, tra l'angelo Gabriele, a sinistra, e la Vergine a destra – che ricorda l'inizio della prima stanza dell'inno *Ανάθιστος*: «*Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε ... Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε*»:<sup>2328</sup>

SALVE VIRGO MATER PIA DO  
MINVM PARIVRA MARIA  
TEMPORE TORGISII FV  
IT ARCHIPRES  
BITERATVS HOC  
OPVS EST CVTVS  
STVDIO PARIES REPA  
RATVS SINGVLA TO  
RGISIVS NIMIO VA

<sup>2323</sup> A. PENSATO, *Il prete in pericolo*, Roma, 1966, pp. 168, s.

<sup>2324</sup> CALÒ-MARIANI, *La Vergine Odigitria di Torremaggiore e la pittura postbizantina in Puglia – La Madonna del Rito*, cit. in bibl.: prefazione, pp. 7, ss.

<sup>2325</sup> Cfr. *infra* cap. X, § 9.

<sup>2326</sup> Cfr. M. GIANANDREA, *Gli arredi ecclesiali (antependia, cattedre, cibori, pulpiti, ceri)*; in *Il Medioevo*, a cura di U. ECO, Milano, 2009, vol. VI (Medioevo centrale – Gli strumenti della liturgia e i segni del potere), pp. 274, ss.

<sup>2327</sup> Misura cm. 158 di base e 58 di altezza.

<sup>2328</sup> La sublime scena è stata magistralmente riprodotta nel pannello superiore della valva sinistra della porta di bronzo.

RIATA DECORE FE  
CIT IN EXIMIAE XRI GE  
NITRICIS HONORE QVA  
FVNDENTE PRECES PATRIS  
GENERATIVS AB ORE DIGNA RECON  
FENSET SOLITO SIBI PRAEMIA MORE

[Salve Virgo Mater pia Dominum paritura Maria. Tempore Torgisii fuit archipresbiteratus hoc opus est cuius studio paries reparatus. Singula Torgisius nimio variata decore fecit in eximiae Christi Genitricis honore, qua fundente preces Patris Generatus ab ore digna recompenset solito sibi praemia more].<sup>2329</sup>

Il reperto, fino a che non venne adibito ad *antependium* dell'altare, si trovava inserito nel muro di recinzione del giardino annesso all'ex convento dei Cappuccini di Torremaggiore, nel XX secolo ridotto ad ospedale.<sup>2330</sup> Su di esso, nell'estate del 1968, richiamò la mia attenzione il prof. Salvatore Ciaccia, illustre ortopedico, fondatore ed all'epoca primario del civico ospedale S. Giacomo; e, sulla scorta del Rossi,<sup>2331</sup> seguito dal Fraccacreta,<sup>2332</sup> ne scrissi qualcosa di non originale per la trascurata lettura delle fonti, anche allora note. Riportavo i termini del Rossi:

«Ad murum horti PP. Capuccinorum Turris Maioris ante Ecclesiae atrium ad angulum sinistrum intrantis a Nobis accuratissime lectus et exscriptus mense Iun. An. 1825 et saepius. Licet incertae aetatis ac sequioris latinitatis lapis ex imagine quam in fronte praefert, et ex nomine quod in corpore profert S. *Mariae Dominum pariturae*, seu *Annuntiatae* ab Angelo memoriam nobis perhibet Archipresbyteralis antiquae Ecclesiae sub titulo S. *Mariae Annuntiatae*. Haec vero pro tuto antiquior est nedum praesenti Ecclesiae S. *Mariae*, quae ut notavimus sub Episcopo Malaspina in alteram Ecclesiam Archipresbyteralem erecta est, nec ullum Torgisium inter Archipresbyteros computat, neque *Annuntiatae* sed *Nativitatis* nomen habet; sed ipsa Archipresbyterali vetusta Ecclesia S. Nicolai, in qua nullum extat Altare aut memoria S. *Mariae Annuntiatae*: ipsique leonini versus VII vel VIII Saeculi mores exhibent. Haec fortassis Ecclesia S. *Mariae* est de qua conquestum legimus Pascalem Papam II in Concilio Beneventano anno 1113 *Accusant Benedictum Terrae Majoris abatem, quod invasisset Ecclesiam Sanctae Mariae, quae juris nostri antea fuerat. ...*».<sup>2333</sup>

Pur accostandolo allo stile di **Benedetto Antelami**, non riuscii a collocare nel giusto periodo l'origine dell'opera d'arte.<sup>2334</sup> Nel prosieguo, però, potei venirme a capo, avendo riflettuto sul contenuto della *Memoria della fondazione di questa nostra provincia dei Cappuccini di S.*

<sup>2329</sup> «Ti saluto, Maria, santa Madre e Vergine che generasti il Signore. Queste opere vennero eseguite al tempo dell'arciprete Torgisio e per suo zelo. Torgisio fece fare tutto quel che si ammira con grande decoro ed in onore dell'alma Madre del Cristo, per le cui preghiere il Verbo generato dalla bocca del Padre lo ricompenserà con il consueto degno premio.»

<sup>2330</sup> Al presente quella parte della recinzione ove era stata murata la lapide, costituente la parete di sinistra sul piazzale antistante la chiesa di S. Maria degli Angeli, è stata demolita onde praticare l'ingresso agli uffici dell'ospedale.

<sup>2331</sup> ROSSI, *Synodus severopolitana ...*, cit., pp. 129, s.

<sup>2332</sup> FRACCACRETA, *Teatro topografico storico-poetico della Capitanata ...*, t. IV, cit., Raps. VIII, parafr. 63, p. 332.

<sup>2333</sup> Tr.: «questa lapide, che trovasi nel muro di cinta dell'orto dei Cappuccini a Torremaggiore, all'angolo sinistro di chi entra, fu letta ed accuratamente studiata da Noi il mese di giugno del 1825, ed altre volte ancora. Sebbene d'incerta epoca e con un'epigrafe della peggior lingua latina, per l'immagine che vi è scolpita e per il nome che vi appare, di Santa Maria genitrice del Signore, ci segnala un'antica chiesa arcipretale dedicata all'Annunziata, che invero appare essere molto più antica della chiesa parrocchiale esistente a Torremaggiore e dedicata a S. Maria, la quale, come già si è detto, fu eretta ad arcipretura ai tempi del vescovo Malaspina; nè alcun Torgisio si enumera tra i suoi arcipreti, e non è dedicata all'Annunziata, bensì alla Natività. Ed anche la primigenia, vetusta chiesa arcipretale di S. Nicola non conserva alcun altare o memoria dell'Annunziata ed i versi leonini, che vi si leggono, ricordano lo stile dei secoli VII ed VIII. Forse si tratta della chiesa oggetto di lite dinanzi a papa Pasquale II, durante il Concilio Beneventano del 1113, tra il monastero di Montecassino e l'abate Benedetto di Terra Maggiore ...».

<sup>2334</sup> *Re perpensa*, la datazione del reperto deve fissarsi tra i secoli XII e XIII: Civitate, rifondata com'è noto *ab imis* nel terzo decennio del secolo XI dal catepano Basilio Bogiano, ebbe nell'immediatezza clero di origine greco-bizantina, che solo nel XII secolo diventava di *rito latino*; e non fu di estrazione greca l'arciprete Torgisio, il cui nome, in uso dalle nostre parti nel periodo indicato, evoca la derivazione normanna. Tra i seguaci di Roberto il Guiscardo, XI secolo, vi fu un Turgisius o Torgisius, creato signore dello stato di San Severino nel principato di Salerno: cfr. Testi e documenti di Storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, serie II, vol. XII, *Fonti Aragonesi*, Napoli, MCMLXXXIII, introduzione a cura di L. CASTALDO MANFREDONIA, p. XI; nella forma *Trogisius* – Riccardus Trogisii – il nome si ritrova nel Catalogo dei Baroni: cfr. CUOZZO, *Catalogus*

*Angelo e di suoi luoghi*,<sup>2335</sup> dalla quale si desume inequivocabilmente che il primigenio convento di quei frati, la cui chiesa era dedicata a S. Maria del Soccorso, era posto *sulla via della Procina* e che, essendo rimasto raso al suolo per il terremoto del 30 luglio 1627, fu ricostruito più vicino all'abitato, nel 1628, col materiale di risulta del distrutto episcopio di Civitate a spese e per interessamento dei principi di San Severo, duchi di Torremaggiore, Giovanfrancesco de' Sangro – morto il 24 maggio 1628, in stato di scomunica, fulminatagli dal vescovo di Sansevero, **Francesco Venturi**, per questione di decime pretese e non corrisposte<sup>2336</sup> – e del di lui figlio Paolo, che fecero trasportare quei nobili ruderi a Torremaggiore e, tra essi, anche codesto cimelio.<sup>2337</sup> Si riunivano così, per una fatale combinazione, nella chiesa dedicata alla Madonna di Loreto, due reperti originari di Civitate: e non posso non immaginare l'Iconografo arbëreshë mentre, all'ombra dell'Annunziata di Torgisio, delineava i tratti della nostra *Navayia* Misericordiosa.

§ 21 — Ho già fatto cenno alle considerazioni del Leccisotti riguardo al battistero esistente in S. Maria della Strada di Torremaggiore;<sup>2338</sup> ripeto le sue parole:

«Più sicura sembrerebbe, a prima vista, la derivazione del piede del battistero conservato ora a S. Maria. Ma anche qui la voce popolare si inganna. L'iscrizione che esso porta scolpita dice: "D. O. M. Pasquin. Pisciolus. Civis Florentinus. Archipresbyter huius sacri templi suis sumptibus. Faciendum curavit. 1004". ... In realtà questa iscrizione rappresenta un *rebus*, difficilmente spiegabile nelle attuali condizioni. Anzitutto non sappiamo a che essa si riferisca, nè l'uso originario del blocco di pietra, che "dicesi traslato dalla Chiesa di S. M. di Loreto" alla parrocchia ove ora trovasi.

«... Ma, anche ammessa questa plausibile correzione, resta il dubbio sulla sua provenienza. Viene realmente da Fiorentino? ...».<sup>2339</sup>

Pedissequo e senza alcuna originalità l'opuscolo *Storia di Torremaggiore* ricalcava, sia con la prima impressione,<sup>2340</sup> che nella ristampa, l'illustre Archivista di Montecassino;<sup>2341</sup> – permettendo pilatescamente: «Molte sono le ipotesi affacciate dagli storici; ma la storia non è fatta di "forse" e di "probabilmente". Perciò è meglio dire: non sappiamo!» – aggiungeva con imperdonabile iattanza: «Potrebbe fornire qualche spiegazione l'archivio della Curia di S. Severo? La risposta la potrà dare chi ha tempo e voglia di consultarlo.»

In realtà il **Fraccreteta**, citato dal **Leccisotti**, rapportando della chiesa di S. Maria, scrisse che:

«nel piede parallelepipedo del battistero ch'è presso la sua porta sinistra, e *dicesi* traslato dalla Chiesa di S. M. di Loreto leggesi al Sud, e Nord "D. O. M. Pasquin. Pisciolus. Civis Florentinus .....".<sup>2342</sup>

Gli fece eco il **Jacovelli**, traducendo in affermazione compiuta il *dicesi* della tradizione:

«Della Chiesa di Santa Maria della Strada, della Chiesa del Carmine e della Cappella della Madonna di Loreto ... Il Battistero posto in tale Chiesa [di S. Maria della Strada], era di Fiorentino».<sup>2343</sup>

Col mio saggio su *Fiorentino di Capitanata*, fui in grado di documentare che la data esatta scolpita sul piede di quel battistero fosse 1604 e non 1004;<sup>2344</sup> e quantunque il mio scritto avesse visto la luce un anno prima della *Storia di Torremaggiore*, il suo scriba non ne volle, o, forse, non ne seppe, tener conto, dimostrando non solo di non aver avuto tempo e voglia

*Baronium. Commentario (in Fonti per la Storia d'Italia, 101), Roma, 1984, p. 296, § 1017.*

<sup>2335</sup> Richiamata tra le fonti. Cfr. fol 89.

<sup>2336</sup> Cfr. supra cap. IV, § 4.

<sup>2337</sup> La medesima origine, civitatense, hanno tutti gli altri reperti lapidei esistenti in Torremaggiore ed inseriti nei muri esterni della chiesa matrice di S. Nicola: è errata, epperò, l'opinione che provengano dai ruderi di Fiorentino.

<sup>2338</sup> Cfr. supra § 15.

<sup>2339</sup> Cfr. T. LECCISOTTI, "...Apud Florentinum", cit. p. 143.

<sup>2340</sup> Cfr. a pp. 71, s.

<sup>2341</sup> Cfr. a p. 55.

<sup>2342</sup> Cfr. FRACCACRETA, *Teatro topografico storico-poetico della Capitanata ...*, t. IV, raps. VIII, parafr. 75, p. 347.

<sup>2343</sup> Cfr. JACOVELLI, *Cenni storici su Torremaggiore*, San Severo 1896<sup>1</sup> e *ibidem*, 1911<sup>2</sup>, pp. 37, s. (cap. V).

<sup>2344</sup> Cfr. M. A. FIORE, *Saggio storico sulla città di Fiorentino di Capitanata ... Torremaggiore*, 1964, pp. 46, ss.

di consultare l'archivio della curia della *sua* diocesi, ma anche di non voler leggere succinte pubblicazioni su argomento che interessava anche la chiesa ove esercitava mansioni di curato d'anime.

Un paio di anni dopo editavo ne *La ricettizia di Torremaggiore* un atto di protesta che il 13 dicembre 1603 unitamente il clero torremaggiorese, incardinato nelle chiese di San Nicola e di Santa Maria della Strada facevano notificare al vicario generale della diocesi di San Severo, e con il quale dichiaravano recisamente di non accettare la nomina a vicario foraneo di tale don Giuseppe de Scipio: e quale arciprete di Santa Maria si costituiva, per l'appunto, il fino ad allora misterioso don Pasquino Pisciole;<sup>2345</sup> e, pertanto, fornì la *chiave* del *rebus*, che in realtà *rebus* non era affatto, dimostrando l'esistenza fisica in quel periodo dell'arciprete con quel nome nella chiesa sede del fonte battesimale in questione.

Restava, comunque, da chiarire il significato ed il *perchè* di quel *civis florentinus*. E lo feci nel saggio *dalla Conicella all'Addolorata*.<sup>2346</sup> Soffermandomi sulle discrepanze tra gli oriundi e gli immigrati Arbëreshë, ebbi ad osservare:

«La giustapposizione delle due *Terre*, comunque, quasi riflesso di una *pax armata*, è trattata a quasi cinquant'anni di distanza dal Lucchino, il quale, descrivendo Torremaggiore verso il 1630, quasi contrappone la "Terra vecchia" alla "nuova", che chiama *Terra più moderna*.<sup>2347</sup> Per meglio valutare il senso di emancipazione e, quasi, di distacco e di freddezza che i discendenti degli abitanti del casale sentivano nei confronti degli originari del luogo, laici e preti, giova pure analizzare l'istituto della ricettizia torremaggiorese – divenuto al momento della erezione della seconda parrocchia radicalmente diverso da quello tipico, presupponente la discendenza dei chierici partecipanti e dell'arciprete in primo luogo dalle famiglie originarie o almeno, ma solo eccezionalmente, l'incolato<sup>2348</sup> – ove, quasi ad escludere in maniera eclatante la clonazione della seconda parrocchia dalla primigenia, al di là delle clausole di mero stile incartate nell'atto di fondazione e che farebbero ravvisare nella chiesa di San Nicola un'indiscussa matricità e preminenza, il secondo<sup>2349</sup> arciprete - curato di Santa Maria della Strada non solo non fu torremaggiorese, ma nemmeno regnicolo e venne nominato nella persona di un toscano: il fiorentino Pasquino Pisciole, il quale non si faceva alcuno scrupolo di gridar forte la propria origine, sia nei pubblici rogiti<sup>2350</sup> che sui monumenti lapidei,<sup>2351</sup> nonostante il severo principio dettato dalle prammatiche del Regno *ne beneficia ecclesiastica exteris conferantur*.<sup>2352</sup>»

A questo punto tre sono le possibili spiegazioni prospettabili in ordine a codesta reliquia

<sup>2345</sup> Cfr. *La Ricettizia di Torremaggiore*, cit., p. XLVIII e doc. XII, pp. 26, s.

<sup>2346</sup> Cfr. FIORE, *Dalla "Conicella" all'Addolorata...*, cit. p. 365.

<sup>2347</sup> Cfr. A. LUCCHINO, *Del terremoto*, etc., cit., p. 35.

<sup>2348</sup> Cfr. FIORE, *La ricettizia di Torremaggiore*, etc., cit., p. XIX dell'introduzione e bibl. ivi.

<sup>2349</sup> Il primo arciprete di Santa Maria della Strada fu don Antonio Pisciotta, che tradisce nel cognome - epitetto l'origine albanese.

<sup>2350</sup> Cfr. FIORE, *Antonio Lamedica...*, cit., p. 257, fonte 23, alinea 7, dell'appendice: ratifica della donazione da parte di Andriana de' Sangro. Il Pisciole rivendicava nell'atto la propria origine dalla città di Firenze.

<sup>2351</sup> Mi riferisco all'iscrizione graffita sul piede del battistero di Santa Maria della Strada: D. O. M. PASQUIN PISCIOLE CIVIS FLORENTINVS ARCHIPRESBITER HVIVS SACRI TEMPLI SVB SVMPTEIVS FACIENDVM CVRAVIT. 1604. Su questo importante reperto, che molto probabilmente nasconde un atto di sopraffazione ed un falso del Pisciole (analogo a quello che oggi si va consumando per la chiesa di Loreto) nei confronti degli Albanesi. Cfr. FIORE, *Dalla "Conicella" all'Addolorata...*, cit., pp. 367, s. ed, ivi, nota 235.

<sup>2352</sup> *Corpus Legum Regni Neapolitani*, tit. CLXXVII: a) capitolo di Ferdinando I d'Aragona del 1466; b) capitolo XXVII del medesimo del 1477; c) capitolo IV di Ferdinando II d'Aragona del 1495; d) capitolo VI di Re Federico d'Aragona del 26 ottobre 1496; e) dispaccio del Gran Capitano, Consalvo de Cordova, del 5 ottobre 1505; f) dispaccio del Gran Capitano, Consalvo de Cordova, del 25 ottobre 1505; g) dispaccio del Gran Capitano, Consalvo de Cordova, del 30 gennaio 1507; h) capitolo IV dell'imperatore Carlo V del 1550, da Bruxelles.

storica. La prima la diedi già nello studio testè richiamato,<sup>2353</sup> allorchè scrissi che l'iscrizione fatta incidere sul piede di quel battistero, valesse ad illuminare l'immorale sopraffazione consumata ai danni dei Greco-Albanesi di Torremaggiore da parte di Pasquino Pisciole, secondo arciprete di Santa Maria della Strada; il quale si attribuì l'innalzamento del battistero, che, in effetti, già in uso nella chiesa di S. Maria di Loreto. La tradizione sull'origine del battistero, viva fino all'epoca in cui il Fraccacreta la ricordava (quarto decennio del secolo scorso) venne ripudiata o, per lo meno, ritenuta inverosimile solo molto tardi. E continuavo con questa riflessione: se il Pisciole curò la costruzione del battistero nel 1604 (e quella data incisa resta incontrovertibile), come si procedette a battezzare in quella chiesa dall'epoca della fondazione della parrocchia (1593) fino a quell'anno, ossia per oltre un decennio? E, si badi bene, che con pubblico rogito, ricevuto da notaro apostolico, venne stabilito che dal 13 ottobre 1593 tutti i sacramenti ai filiani – quindi anche e soprattutto il battesimo, *janua et fundamentum* di ogni altro – sarebbero stati amministrati in quella chiesa di S. Maria della Strada.<sup>2354</sup> La seconda spiegazione si potrebbe fondare sulla circostanza che ancora sul principio del sec. XIX era vivo il ricordo, tramandato oralmente, che nella chiesa di S. M. di Loreto si fosse, nei tempi antichi, amministrato il sacramento del battesimo; ma a chi, se non a quegli esuli Greci, che esigevano, secondo la loro costumanza, l'*immersione* nell'acqua benedetta e non l'*aspersione*? In tal caso, però, mal si sarebbe adattata all'uso la conca del battistero di S. Maria della Strada, se quella ancor oggi in uso. E, da ultimo, terza spiegazione, propongo quella che ritengo la più probabile: con l'attribuzione alla chiesa di S. M. di Loreto di quel sacro fonte la tradizione adombrò, ma non tanto velatamente, le continue spoliazioni perpetrate, e lo si è copiosamente dimostrato, dai preti della parrocchiale S. M. della Strada degli arredi sacri esistenti nella nostra cappella e del suo patrimonio immobiliare.

§ 22 – Oltre alla porta bronzea della Cappella, vero capolavoro, alla quale già ho fatto cenno,<sup>2355</sup> sono degni di menzione per il notevole significato storico, artistico e liturgico altri due reperti: l'antica, primigenia, campanella ed un altorilievo scolpito su basalto con l'effigie di San Giorgio, posto poco distante dalla cappella.<sup>2356</sup>

Quanto al sacro bronzo,<sup>2357</sup> riporto dal Fraccacreta: *S. M. di Loreto è un oratorio passi 40 all'Est, rimpetto fuori la porta de' Zingani, lunga p. 46, larga 16, com'è la Sagrestia colla campanella all'Est ...*<sup>2358</sup> Poichè dalle origini e fino ai nostri giorni la cappella ha mantenuto l'identico, affatto liturgico, orientamento ovest-est l'originaria campanella venne apposta, sotto un archetto in muratura, sulla estremità esterna dell'abside, che fungeva da sagrestia. Allo stesso modo si presentava la chiesetta fino al volgere del terzo decennio dello scorso XX secolo: lo si deduce dalla risposta ai quesiti delle due visite canoniche del vescovo Durante del 1929 e 1937:<sup>2359</sup> {Non vi è campanile} vi è una piccola campana sul tetto.<sup>2360</sup> A dimostrare la destinazione liturgica fin dall'origine, vi è il bassorilievo del crocefisso sul lato che attualmente guarda ad est e sull'opposto una Vergine *δεξιωκρατούσα* – che porta la Potenza, il Divin Figliolo, sulla destra – e su due fasce parallele la scritta *verbum caro factum est*<sup>2361</sup> –

<sup>2353</sup> Cfr. FIORE, *Dalla "Conicella" all'Addolorata...*, cit. supra a nota 2351.

<sup>2354</sup> Cfr. *La ricettizia di Torremaggiore*, etc. cit., p. 18, all. 4-10.

<sup>2355</sup> Cfr. supra § 20, in nota.

<sup>2356</sup> Entrambi codeste testimonianze di sicura provenienza arbëresh sono state ritratte tra il 1991 ed il 1992 da **CIRO PANZONE**, egregio ricercatore e cultore dei fasti paesani, a cui va il mio riconoscente grazie.

<sup>2357</sup> Le dimensioni, da me fatte rilevare, sono: diametro di base cm. 32; altezza alla corona cm. 30.

<sup>2358</sup> FRACCACRETA, *Teatro*, cit., t. IV, raps. VIII, parafr. 77, p. 353.

<sup>2359</sup> Cfr. supra il § 15.

<sup>2360</sup> Chiesa di Loreto in Torremaggiore, quesiti per la visita pastorale, paragrafo I, n. 25.

<sup>2361</sup> Joan., 1, 14.

anno Domini I. S. LXXVI. Se tale data si dovesse poter leggere 1576 anche la realizzazione della pia squilla dovrebbe farsi risalire ai fondatori Arbëreshë della Cappella; nè deve destare meraviglia che il passo giovanneo sia stato fatto stilare in lingua latina e non, come sarebbe stato più scontato attesa l'origine della committenza, in greco:<sup>2362</sup> la fusione del bronzo avvenne in Italia e, quasi certamente, nelle nostre fonderie (d'Abruzzo?) non vi era disponibilità di caratteri greci. Ed anche da codesta iscrizione, che si traduce in due passaggi dell'inno Ἀκάθιστος,<sup>2363</sup> traspare l'intenso culto mariano, in ispecie per la Vergine Annunziata, degli immigrati.<sup>2364</sup>

L'altorilievo del S. Giorgio che uccide il drago misura cm. 68 circa di base e cm. 54 circa di altezza: sullo sfondo, a sinistra, si nota un folto e lussureggiante boschetto su un monte a tre balze, di esoterica significanza. Ricorda – ma solo per il soggetto, non per la rilevanza senz'altro notevole in questo caso – l'analogo manufatto di San Paolo di Civitate, posto sulla facciata della chiesa di S. Nicola.<sup>2365</sup> La squisita e plastica fattura mostra la mano di un provetto artista-scultore, sicuramente non locale lapicida, e ne fa attribuire la provenienza da fuori Torremaggiore, ove, per l'assoluta mancanza di reperti equivalenti, si deve escludere che siano mai esistite maestranze d'arte capaci di opere di simile levatura. La sembianza del volto conserva le fattezze note del giovane guerriero; per il resto i tratti si attagliano poco o niente a quelli dell'iconografia classica del Santo, del quale, tuttavia, serba la mantellina spiegata al vento. La solita armatura catafratta bizantina è sostituita da quella occidentale del basso medioevo.

Mentre l'esistenza della *staffa* porta a pensare alla cavalleria pesante; la leggerezza e la forma dell'*usbergo*, la forma e la dimensione della *lancia* e la simultanea presenza dello *spadone*, armi delle quali era dotata la cavalleria sul principiare dell'età moderna (secc. XV – XVI), il piccolo *scudo*, la *gambiera sana*, la foggia della *cappellina* in uso dal principio del XVI secolo e, soprattutto, la piccola taglia del destriero e la *barda* del tutto inesistente inducono a ritenere che sia stato posto a modello uno di quegli straordinari *stradioti* arbëreshë ai quali già si è fatto cenno.<sup>2366</sup> Fu probabilmente uno di essi, e non posso qui non pensare ad Andrea Tosches, che, di ritorno da una delle tante escursioni belliche, portò a Torremaggiore la bella scultura – rappresentante il Santo guerriero per eccellenza, oltre che nume tutelare degli agricoltori – dal quale tante volte impetrò protezione ed aiuto, per esporlo sul prospetto della cappella alla venerazione degli abitanti ed a simbolica tutela del sacro luogo. Al presente il singolare capo d'arte trovasi collocato nella parete laterale interna, rivolta al sud, della *porta degli Zingari*, volgarmente detta di "*Borrelli*" ad una cinquantina di metri dalla chiesa: non si ha memoria del quando e da chi sia stata ivi trasferita; propendo a ritenere che ciò sia avvenuto sui principi del XVIII secolo, allorchè il Manuppelli ed i preti di S. Maria della Strada riuscirono ad estromettere completamente dalla sacra edicola, con pretestuosa tracotanza, i discendenti degli Arbëreshë fondatori; la traslazione del cimelio fuori dello stretto *ambitus ecclesiae* concretizza un altro significativo elemento attestante la volontà di rimozione da parte dei ceti dominanti del ricordo di quegli immigrati fondatori della chiesa.

Devo, a questo punto, evidenziare il legame intimo ed il rapporto di fondo tra i diversi

<sup>2362</sup> «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» (Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἀγίου Εὐαγγελίου, α', 14).

<sup>2363</sup> Cfr. supra § 4.

<sup>2364</sup> Ἀκάθιστος Ὑμνος, IV stanza: La Virtù dell'Altissimo adombrò e rese Madre la Vergine ignara di nozze: quel seno, fecondato dall'Alto, divenne qual campo ubertoso per tutti: Δύναμις τοῦ Ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε παρὸς σόλληψιν τῆ Ἀπειρογάμῳ καὶ τὴν εὐκαρπιν ταύτης νηδύν ... (οἶκος δ'); XXIII stanza: Ave, o «tenda» del Verbo di Dio ... Ave, Tu «Arca» d'oro consacrata allo Spirito] Χαῖρε, σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου ... Χαῖρε, κιβωτὴ χρυσοθεῖσα τῷ Πνεύματι ... (οἶκος κγ').

<sup>2365</sup> Cfr. supra cap. IV, § 4 (nota 914).

<sup>2366</sup> Cfr. supra § 15 di questo capitolo.



nuclei arbëresh della regione: quelli di Chieuti venerano come protettore S. Giorgio; ed a lui dedicano l'alloro che rievoca la Madonna di Loreto; quelli di Torremaggiore e S. Paolo presso i quali, anche se osteggiato, si radicò il culto per la Vergine lauretana – il titolo della quale, lo si ripete, è riferito al boschetto di allori, nel quale trovò l'ultima sede la casa di Nazareth – non mancarono, con le ricordate sculture, di evocare ed onorare San Giorgio.

I *πινάκια* provenienti da Torremaggiore ed ora nel museo diocesano

§ 23 – Si è già detto dei vassoi, o *πινάκια*, destinati a contenere il pane da benedirsi (l'antidoro, *Αντιδωρον*<sup>2367</sup>) durante la sacra liturgia e della loro matrice arbëresh,<sup>2368</sup> erroneamente denominati *piatti da colletta*.

La Confraternita del Rosario di Torremaggiore, non si sa come e quando, venne in possesso di una patena del genere, sul fondo del quale, sempre con caratteri analoghi, venne ripetuta per quattro volte la medesima scritta († RAME WISHNBI).<sup>2369</sup>

Ho anche accennato all'importanza della fonte contenuta nella *Platea* della Confraternita del Rosario al fine dell'esclusione dell'uso di questi vassoi – *piatti da elemosina*, ovvero *da colletta* – supposto dal Boraccesi e dagli estensori della *Guida al Museo diocesano di San Severo*. Si legge, tra l'altro, in quel documento:<sup>2370</sup>

«... NELL'ALTARE DELLA MADONNA. — Un quadro di Nostra Signora con San Domenico, San Vincenzo e Santa Rosa da Lima ed altri Santi. Un candeliero di legno che si dice ..... con cinque candele quando si dice il Rosario per li cinque misteri che si contemplano di legno indorato. — Sei candelieri, quattro fiori, carta di gloria, Principio e lavabo di legno indorato, colla Croce in mezzo, anche di legno indorato. Due statuette di cartapista una della Beata Vergine della Concezione ed un'altra di San Giuseppe nella nicchietti dell'Altare maggiore. Nove banchi di legno per sedersi i fratelli, uno dei quali è grande colla spalliera. **Uno bacile di Rame Cipro** indorato, dico usato. Una boffetta con panno verde usata. Un incensiere con navetta d'ottone. Tre campane: di sopra il campanile una piccola ed altre due mezzane. Ventitre camici con cappucci, mozzette e cingoli. Un piattino cavo per il lavabo di ottone. **Due cassette di legno con chiavi**, l'una grande l'altra piccola, **per la questua....»**

Dal che s'inferisce agevolmente che il *bacile di rame cipro*, almeno fino alla seconda metà del sec. XVIII, non venne adibito per la colletta, ovvero alla raccolta della elemosina dei fedeli, perchè a tal fine (per la questua) venivano impiegate *due cassette di legno con chiavi*. Anche la confraternita dei Morti di Torremaggiore possedette, anche in tal caso se ne conosce da quando e come, un piatto seu bacile,<sup>2371</sup> malamente collegato, almeno dall'inizio del XIX secolo, alla questua detta, per l'appunto, "*della Testa di Morto, e del Bacile*".<sup>2372</sup> Questo particolare induce a ritenere che di codesto reperto fosse stato, evidentemente, già da quell'epoca dimenticato l'antichissimo e primitivo uso culturale. Sul fondo di tale piatto, alquanto rovinato, tra due cerchi concentrici, si legge per quattro volte la scritta sbalzata in caratteri carolingi WART. DER : I. NFRID σ. E. h<sup>o</sup>. Codesta formola, con i tratti distintivi di un *mantra* e di natura inequivocabilmente dedicatoria,<sup>2373</sup> sta a significare, più o meno, che in essa (nella patena) si ritrova la felicità e la libertà.<sup>2374</sup>

Ora entrambi i reperti sono stati trasferiti a San Severo nel Museo Diocesano e se ne fa il

<sup>2367</sup> Cfr. cap. I, § 2.

<sup>2368</sup> Cfr. supra cap. VI, § 3 e cap. VII, §§ 3 e 4.

<sup>2369</sup> Cfr. FIORE, *Le Associazioni laicali nella Chiesa Cattolica ...*, cit. p. 50 e note 1 e 2.

<sup>2370</sup> ID., *Ibidem*, p. 138, doc. VI, n. 16. *Inventario delli mobili di questa venerabile Congregazione del SS.mo Rosario*, redatto nell'anno 1766 dal notaio Antonio Francazio, contenuto nella *Platea* a forma regia aperta il 10 febbraio 1764.

<sup>2371</sup> Codesto vassoio, incomprensibilmente, non compare nell'inventario dei beni della Confraternita, pur dettagliato e minuzioso, redatto nel 1767 dal not. Carlo Ricci, a cc. 6<sup>v</sup> - 8<sup>r</sup> della *Platea*, il cui incipit ho editato alla fonte 67 del mio *Dalla Conicella all'Addolorata* (in *Antonio Lamedica da Torremaggiore*, cit.).

<sup>2372</sup> Fino a qualche decennio addietro, durante il mese di novembre (dedicato al culto dei morti) sul sacro catino, coperto da un panno di velluto nero, veniva appoggiato un teschio umano (quasi tutte le Chiese ne avevano uno in dotazione) ed ivi i devoti deponevano le loro offerte.

<sup>2373</sup> Tale fu anche l'autorevole opinione del prof. **Fabrizio Mancinelli**, dei Musei Vaticani.

<sup>2374</sup> Il termine WART equivale a feliciter giusto quanto si rileva dal raffronto tra i diversi 'signa' apposti ai tabellioni notarili coevi e quello di Roberto di Civitate (anno 1195). Cfr. J. M. MARTIN, *Le Cartulaire de S. Matteo di Sculgola...*, cit. figg. 2 e 3 post p. LIII, con particolar riferimento al tabellone 24.

richiamo in quella *Guida*. Il primo è presentato con la didascalìa:

“piatto da colletta in rame-cipro, proveniente dalla chiesa di Sant’Arna (Confraternita del SS.mo Rosario) di Torremaggiore. Su di esso è ripetuta per quattro volte la seguente iscrizione: R A T M E W I S K N U S S I – R A T M E (IN) W (E) I S (S E) K (U) N (D E) U (N D) S (O) S (E) I – (La volontà mia sappi annunciare e così sia)”<sup>2375</sup>

Il secondo è accompagnato dalla dicitura esplicativa:

“Piatto da colletta: piatto in rame-cipro proveniente dalla chiesa del Carmine di Torremaggiore. Su di esso è ripetuta per quattro volte l’iscrizione che segue: I C H W A R T D E R I N F R I D E (Io v’invigilo in pace) — Datazione: XIII-XIV secolo.”<sup>2376</sup>

§ 24 — Tra la fine del ’700 ed i principi del secolo successivo un’ eletta schiera di Greci fu indotta ad alzare le vele verso le daune contrade.

E devo qui ricordare che il drammatico esodo arbëresh, che ebbe i prodromi nella *ἄλωσις* del 1453, si esaurì, quanto alla Grecia almeno, per gli effetti della *grande rivoluzione* (Ελληνική Επανάσταση) che ebbe inizio nel 1821, e per l’intimo concomitante disfacimento dell’impero osmano, incapace ormai di reggere gli incessanti, mortali, colpi portati dagli ideali concorrenti aventi scaturigine dall’*Enciclopedia*, dalla *Rivoluzione americana* del 1776, dalla *Rivoluzione francese* del 1789 e dalle risoluzioni del *Congresso di Vienna* del 1815.

Si è accennato nel corso dell’esposizione che l’ultimo flusso migratorio ad interessare Torremaggiore – e si trattò di greci, cristiani di rito ortodosso-bizantino, provenienti dall’Epiro, ma originari del Peloponneso ed aventi comunione col Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli – si verificò nei primi decenni del XIX secolo,<sup>2377</sup> allorchè, per dirla con Rigas Feraios,<sup>2378</sup> il prezioso seme della libertà era stato diffuso e batteva alle porte l’ora in cui l’Ellade si sarebbe finalmente scrollato di dosso il secolare giogo del Turco invasore.<sup>2379</sup>

Gli echi della Rivoluzione francese avevano avuto, più dappresso, un profondo impatto tra gli intellettuali greci, favorendone gli entusiasmi e svegliando il desiderio di indipendenza. Sembra che il Feraios, nell’ultima decade del XVIII secolo abbia fondato a Vienna una società (Εταιρεία) segreta con propensioni massoniche per l’indipendenza della Grecia. Nei primi dell’800 venne fondata l’*Eteria dei Filomusi* (Φιλόμουσος Εταιρεία), il cui scopo apparente fu la conservazione dei monumenti greci dell’età classica e l’elevazione intellettuale e morale del popolo, ma che, in fondo si prefiggeva la liberazione della Grecia. Questa associazione di «amici delle Muse», o «amici delle Arti», ebbe un rapido sviluppo

La ‘Ελληνική Επανάσταση e la immigrazione del XIX secolo: la famiglia Jachini

<sup>2375</sup> *Guida al museo diocesano di San Severo*, cit., p. 27, n. 24.

<sup>2376</sup> *Ibidem*, p. 20, n. 7.

<sup>2377</sup> Cfr. supra cap. VII, § 5.

<sup>2378</sup> Ρήγας Βελεσστινλής-Φεραιός, conosciuto anche come Κωνσταντίνος Ρήγας fu lo pseudonimo di Αντώνιος Κυριαζής, nato intorno al 1757 e giustiziato dai Turchi il 13 giugno 1798, fu affiliato alla Massoneria, precursore ed uno dei padri dell’*Indipendenza greca*. Scrisse le sue opere nella lingua parlata quotidianamente (δημοτική) e non in greco classico (καθαρεύουσα). Gettò, perciò, le basi per la creazione della lingua greca moderna. È rappresentato sulle monete da dieci centesimi di euro.

<sup>2379</sup> Per la conoscenza degli eventi storici relativi alla Penisola Balcanica, e particolarmente alla Grecia, in quel periodo potranno consultarsi: *Histoire des événements de la Grèce, depuis les premiers troubles jusqu’à ce jour, ...* par M. C. D. RAFFENEL, A Paris, 1822; C. LEYNADIER, *Histoire des Peuples et des Révolutions de l’Europe depuis 1789 jusqu’à nos jours*, Vol. VI: Grèce, Paris, 1847; B. DE PRESLE E A. BLANCHET, *Grèce depuis la conquête romaine jusqu’à nos jours*, Firmin Didot, 1860; W. A. PHILLIPS, *The War of Greek Independence. 1821 to 1833*, New York, 1897; C. W. CRAWLEY, *John Capodistrias and the Greeks before 1821*, «Cambridge Historical Journal», XIII, 2, 1957; N. SVORONOS, *Histoire de la Grèce moderne, Que Sais-Je?*, Presses universitaires de France, 1964; ΣΣ. ΔΔ., Τοπογραφία του ‘Ελληνικού Έθνους, tome I, volume 2, Η ‘Ελληνική Επανάσταση, Εκδοτική Αθηνών, 1975; A. VACALOPoulos, *Histoire de la Grèce moderne*, Horvath, 1975; R. CLOGG, *A Concise History of Greece*, Cambridge University Press, 1992; G. CONTOGEOORGIS, *Histoire de la Grèce*, Coll. Nations d’Europe, Hatier, 1992; AA. VV., *An Index of events in the military history of the Greek nation*, Hellenic Army General Staff, Army History Directorate, Atene, 1998; C. M. WOODHOUSE, *Modern Greece. A Short History*, London, 1999; D. BREWER, *The Greek War of Independence. The Struggle for Freedom from Ottoman Oppression and the Birth of the Modern Greek Nation*, New York, 2001.

in Grecia e all'estero ed, a quanto sembra, riuscì a reclutare adepti anche tra i partecipanti al Congresso di Vienna, ascrivendo tra i suoi sostenitori, perfino lo Zar **Alessandro di Russia**.<sup>2380</sup> Sempre ispirandosi alle idee massoniche, il 14 settembre 1814 venne fondata ad Odessa – città russa, fondata nel 1794 sul Mar Nero, sul territorio strappato all'impero osmano nel 1792 – la famosa società segreta, sul modello della massoneria, chiamata *Filikí Etería*,<sup>2381</sup> ovvero **Società degli Amici (φιλική εταιρεία)** che, mirando all'indipendenza, favorì i sentimenti che portarono all'insurrezione del 1821. Padri fondatori ne furono **Nikólaos Skoúphas**,<sup>2382</sup> **Athanásios Tsákalov**<sup>2383</sup> ed **Emmanuel Xánthos**.<sup>2384</sup>

Pur ispirandosi codesto sodalizio al modello ed ai riti massonici, ogni iniziato doveva prestar giuramento sulla fede cristiano-ortodossa e sulle sacre Icone. Il maestro-officiante spiegava che l'ammissione avveniva «in virtù del potere che gli era stato conferito dagli ierofanti dei *Misteri Eleusini*». Un'altra forma di iniziazione era ispirata a quella in uso presso gli Albanesi, della quale si è già detto:<sup>2385</sup> due uomini che desideravano diventare fratelli si scambiavano le armi intorno a un altare e si stringevano le mani, pronunciando la formula «la tua vita è la mia vita, e la tua anima è la mia anima», promettendosi vicendevole protezione nel bisogno.

Il 12 gennaio 1822 (primo giorno dell'anno secondo il **Calendario Giuliano**),<sup>2386</sup> l'indipendenza greca fu proclamata dalla prima Assemblea nazionale riunita ad Epidaurò. Quindici giorni più tardi la *φιλική εταιρεία* concludeva lo scopo per il quale era stata concepita e fondata.

Giova tener presente che l'adesione alla *Filikí Etería* implicava l'obbligo alla contribuzione e che le somme versate variavano in funzione delle fortune individuali. Nel 1819 risultavano affiliati alla società 452 membri, tra commercianti, armatori, maggiorenti, militari, ecclesiastici, funzionari, insegnanti, studenti, medici e avvocati. Alcuni di essi erano italiani o vivevano in Italia.<sup>2387</sup> Tra di loro due novaresi, poco più che adolescenti, i quali caddero il 23 aprile 1819 e furono seppelliti insieme ad altri caduti stranieri nel *Θησείο*, poco sopra l'antica *ἀγορά*: il sedicenne **Giuseppe Tosi** ed il diciottenne **Carlo Serassi**.

Anche **Gregorio V, Patriarca Ecumenico**, – che, impiccato dai Turchi il 10 aprile 1821, verrà canonizzato dalla Chiesa di Grecia, la quale lo ricorda tuttora alla fine delle sacre liturgie – dapprima oppose un rifiuto, ma poi offrì un contributo di 45.000 piastre, motivandolo che fosse per la costruzione di una scuola nella zona di Mani, nel Pelopponeso. Alla fine, però, anch'egli fulminò un anatema contro la *φιλική*, dichiarandola pericolosa per la Chiesa Ortodossa.

All'inizio del 1820 i membri più importanti della *εταιρεία* si riunirono a **Tripoli (Τρίπολη) in Arcadia**, a quel tempo capitale del Pelopponeso, e designarono uno di loro, **Ioannis Paparrigopoulos**, quale emissario presso il c. d. **Direttorio Invisibile (Αόχη)** e presso gli amici di Russia.

Fu in quel periodo che il governatore di Giannina, Ali Pascià,<sup>2388</sup> desiderando svincolarsi

<sup>2380</sup> DE PRESLE e BLANCHET, op. cit., p. 417.

<sup>2381</sup> La *Φιλική Εταιρεία* ed anche *Εταιρεία των Φιλικών* svolse nella Penisola Balcanica la funzione che ebbe in Italia la *Carboneria*.

<sup>2382</sup> Nacque nel 1779 presso Arta, in Epiro, e morto nel 1819, fu farmacista, segretario di commercio e cappellaio.

<sup>2383</sup> Nacque a Giannina nel 1788, morì nel 1851; dopo essere stato imprigionato da **Véli, figlio di Ali Tepeleni**, pascià di Giannina, si trasferì a Parigi dove intraprese studi di medicina. (CRAWLEY, loc. cit., p. 176).

<sup>2384</sup> Nacque nell'isola di Patmos nel 1772. Nel 1810 era dipendente di un mercante di Odessa. Nel 1812, costituito a Costantinopoli una società, che poco dopo fallì, per il commercio dell'olio di oliva. Fu iniziato alla Massoneria durante un soggiorno nell'isola di **Leucade**, nel mar Jonio. Morì nel 1852.

<sup>2385</sup> Cfr. supra cap. III, § 1; ed anche: cap. IV, § 4 e cap. V, § 10.

<sup>2386</sup> Per i Greci era il primo dell'anno, in quanto non avevano ancora accettato la *Riforma Gregoriana*.

<sup>2387</sup> CRAWLEY, loc. cit., p. 179.

<sup>2388</sup> Ali al Arslan detto **Tepeleni** – dal luogo di nascita nell'Albania meridionale – nacque nel 1744 e fu soppresso

completamente dalla sovranità del Sultano, si accostò alla φιλική ἑταιρεία, sperando di guadagnarsi in tal modo la benevolenza dello Zar, da più parti ritenuto il gran protettore della società. Fatti incontrare da **Jhermanos, metropolita di Patrasso**, il Paparrigopoulos ed Ali si accordarono per un'azione comune contro la corte di Istanbul. Perciò allorché il sultano Mahmud fece muovere le sue truppe per debellare l'insorto Ali Pascià, i combattenti della φιλική ἑταιρεία ebbero buon gioco nella lotta di liberazione delle altre regioni della Grecia, dove debole era, in quel momento, la presenza dell'esercito turco. Ma nel gennaio 1821, volendo rientrare nelle grazie del Sultano, Ali Pascià denunciò la φιλική ἑταιρεία e i suoi membri. La sua delazione costituì un elemento fondamentale che contribuì ad informare la Sublime Porta sulle trame che si ordivano, obbligando l'Eterìa ad accelerare il corso degli avvenimenti.

Il 7 ottobre 1820, per iniziativa del παπάς Φλέσσας (conosciuto come *Papaphléssas*) ebbe luogo nella provincia russa di Bessarabia una riunione della Società, durante la quale fu deciso di far precipitare il corso degli eventi. Per far questo fu messo a punto un piano. Alessandro Ypsilántis,<sup>2386</sup> chiamato nel frattempo a reggere le sorti della φιλική ἑταιρεία, doveva recarsi nel Peloponneso per fomentare l'insurrezione; Papaphléssas doveva precederlo a preparare il terreno.<sup>2390</sup>

I primi combattimenti ebbero luogo nel 1821: la Rivoluzione liberatrice divampò in tutta la Grecia continentale, fomentata prima dal metropolita Jhermanos, poi sostenuta dagli **Armatoli** e dei **Kleftes** guidati da **Teodoro Kolokotronis**.<sup>2391</sup>

Il 15 gennaio 1822, l'Assemblea Nazionale dei Greci, in Epidauro, dopo aver proclamato l'indipendenza, abbandonò definitivamente la bandiera della Filikí Eterìa per adottare il

a Giannina il 24 gennaio 1722. Divenne pascià di Giannina nel 1788 dopo aver conquistato l'Albania, l'Epiro e parte della Tessaglia. Fu, perciò, famoso come il **Leone di Giannina**. Dapprima affermò di voler governare la regione in nome del Sultano, ma non passò molto che cominciò a comportarsi come il capo di uno stato autonomo, nel quale tentò, invero, di introdurre l'impostazione europea. Nel 1819 si ribellò apertamente al Sultano e, nella guerriglia che ne seguì, fecero con lui il tirocinio, molti greci che poi si distinsero durante la guerra di indipendenza. La Sublime Porta gli dichiarò guerra, costringendolo ad asserragliarsi in Giannina: la città, dopo due anni di assedio, venne espugnata nel 1821 dalle truppe ottomane, comandate dal governatore del Peloponneso **Khursit Pascià**. Ali Pascià venne giustiziato nel monastero di Aghios Panteleimon, uno dei sei cenobi costruiti sull'isola posta al centro del lago di Giannina, e la sua testa, insieme a quelle dei suoi figli, portata a Istanbul ed esposta all'ingresso del **Gineceo**.

<sup>2386</sup> Αλέξανδρος Ψηφιλάντης nacque a Costantinopoli nel 1792. Già suo padre, Costantino, aveva preso parte ad un movimento patriottico per liberare la Grecia. Nel 1805 Alessandro accompagnò il padre alla corte di San Pietroburgo ed intraprese la carriera militare nella Guardia Imperiale. Nella battaglia di Dresda del 1813, contro l'esercito napoleonico, perse un braccio e subito dopo, per il suo valore, venne promosso aiutante di campo dello Zar Alessandro. Partecipò al Congresso di Vienna e, nel 1817 fu nominato generale. Nel 1820 fu scelto dalla φιλική ἑταιρεία, come capo militare ed il 6 marzo 1821 entrò in territorio ottomano per scatenare una rivolta che portasse all'indipendenza della Grecia. Ma il 12 maggio 1821 i governi di Russia, Prussia, Austria ed Inghilterra – la c. d. **Santa Alleanza** – contrari ad ogni turbamento dell'ordine internazionale stabilito al Congresso di Vienna, fecero pubblicare un editto che ricordava alle popolazioni che esse dovevano attendersi riforme e giustizia dai loro sovrani e non cercare di ottenerle con le armi. Lo Zar dichiarava di considerare la spedizione di Ypsilanti come «l'effetto dell'esaltazione che caratterizza l'epoca attuale, come il risultato della mancanza d'esperienza e della superficialità di un giovane». Nel contempo Ypsilanti veniva radiato dall'esercito russo. La Russia, poi, offriva all'Impero ottomano l'aiuto delle sue truppe per reprimere l'insurrezione. Nel frattempo il Sultano aveva ottenuto dal nuovo patriarca ecumenico, Eugenio II, la scomunica di Ypsilanti, il quale, abbandonato da buona parte degli stessi Greci e sconfitto dall'esercito turco, chiese al governo di Vienna il permesso di attraversare il territorio austriaco onde raggiungere la Russia. Metternich lo assicurò in tal senso, ma non appena Ypsilanti entrò in Austria lo fece arrestare; e solo alla fine del 1827 lo zar Nicola I ottenne la sua liberazione. Ypsilanti rimase in Austria e si ritirò a Vienna dove morì il 31 gennaio 1828.

<sup>2390</sup> Cfr. *An Index of events in the military history of the Greek nation*, cit., p. 23.

<sup>2391</sup> Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, figlio di Costantino, originario di Souli in Epiro, nacque il 3 aprile 1770, rappresenta ancora l'epos glorioso della guerra d'indipendenza greca. Morì ad Atene il 15 febbraio 1843.

blu e il bianco del nuovo vessillo ellenico.<sup>2392</sup> Era la fine dell'Eteria che aveva giocato un ruolo primario nella sollevazione nazionale e nella liberazione della Grecia.

La repressione della Porta non tardò ad arrivare: nel 1822 venne ripreso il controllo dell'Epìro, ristabilendo il dominio col terrore. I fatti più sanguinosi ebbero luogo nell'isola di Chio, dove nell'aprile 1822 la popolazione venne pressoché interamente trucidata.

Questi fatti sollevarono un'ampia eco negli ambienti liberali di tutta Europa; molti illustri intellettuali, come l'inglese Lord **George Byron** e gli italiani **Santorre di Santarosa**,<sup>2393</sup> immortalato dal Carducci in *Rime e Ritmi (Piemonte)*,<sup>2394</sup> e Giuseppe Maria Rosaroll-Scorza, morto eroicamente a Nauplia (Ναύπλιο) il 2 dicembre 1825.

La tenacia della resistenza greca, condotta nel nord dallo stratega **Giorgio Karaiskaki** (Γεώργιος Καραϊσκάκης) e sul mare dall'ammiraglio **Andrea Miauli**,<sup>2395</sup> portò il conflitto sotto lo sguardo delle grandi potenze che, nel 1827, a seguito di un fallito tentativo di mediazione, aprirono le ostilità contro la Porta di Istanbul, annientando la flotta turca nella rada di Navarino e, nell'anno successivo, occupando il Pelopponeso. Nello stesso anno i patrioti si erano dati un ordinamento repubblicano interno, sotto la presidenza di **Giovanni Capodistria**; la sua politica autoritaria e filorussa non piacque e, conseguita l'indipendenza, venne assassinato. L'episodio fu il pretesto colto dalle potenze protettrici per ingerirsi nella politica greca ed imporre la monarchia con la Convenzione di Londra del 7 maggio 1832. La scelta del sovrano cadde sul principe ereditario di Baviera, **Ottone di Wittelsbach**, eletto re dei greci a Nauplio nell'agosto di quello stesso anno.<sup>2396</sup>

Furono dunque gli appartenenti alla famiglia Jachimi o Iachini – provenienti da Gianina, capoluogo dell'Epìro – a stabilirsi in quel periodo, e per diversi decenni, a Torremaggiore, ove si dedicarono proficuamente, non solamente per se stessi ma anche per l'intera cittadinanza, al commercio di derrate alimentari (mosto e cereali). Si può ben immaginare che una considerevole parte dei loro guadagni, come quelli di tanti altri connazionali sparsi per l'Europa, prendesse la via dell'Ellade per concorrere ai notevoli costi sostenuti dal movimento di liberazione. Lo induce a ritenere anche la loro intimità con i Prinari, intrinseci

<sup>2392</sup> Cfr. *An Index ...*, cit., p. 39.

<sup>2393</sup> **Santorre Annibale Derossi** conte di Pomerolo, Signore di Santarosa, nacque a Savigliano il 18 novembre 1783 e s'immolò a Sfacteria, di fronte all'isola di Navarino l'8 maggio 1825.

<sup>2394</sup> *Innanzi a tutti, o nobile Piemonte, / quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria / diè a l'aure primo il tricolor, Santorre / di Santarosa.*

<sup>2395</sup> **Ανδρέας Μιαούλης** nacque il 20 maggio 1768 in Eubea e nel 1822 venne nominato ammiraglio (Νάυαρχος) della flotta greca. Quello stesso anno, comandò la spedizione inviata per vendicare il massacro di Chio. Nel 1825, durante la battaglia di Sfacteria, non riuscì però ad evitare che le forze avversarie occupassero Navarino. Ebbe maggiore successo, lo stesso anno, riuscendo a portare rinforzi e vettovagliamenti a Missolongi. Ottenuta l'indipendenza, Miaoulis fece parte della delegazione inviata per offrire a re Ottone la corona di Grecia. Morì ad Atene il 24 giugno 1835 e la sua salma fu sepolta nel Pireo vicino alla tomba di Temistocle, il vincitore di Salamina. Il suo cuore riposa in un'urna presso il Ministero della Marina Mercantile.

<sup>2396</sup> Il conte **Giovanni Antonio Capodistria** (Ιωάννης Καποδιστριας) nacque a Corfù l'11 febbraio 1776. Dal 1814 ricoprì la carica di presidente della Φιλόμουσος Εταιρεία; declinò invece l'offerta della presidenza della φιλική εταιρεία, non approvandone le modalità di azione ed essendo in dissidio con l'Ypsilanti. Orlochè nel 1822 la Russia si schierò contro gli insorti ellenici, rassegnò le sue dimissioni dalla pubblica amministrazione russa, ove prestava in quel momento servizio, e si ritirò in Svizzera, da dove sostenne attivamente la causa dell'indipendenza greca. Il 18 aprile 1828 l'Assemblea Nazionale Greca riunita a Nauplia – Napoli di Romania – lo elesse primo presidente della Grecia. La necessità di risollevarla la Grecia dalla sua secolare arretratezza fece prendere a Capodistria misure di ammodernamento tanto drastiche quanto impopolari che gli alienarono le simpatie di molti gruppi politici ed anche del partito anglofilo; alle istanze dei suoi oppositori egli rispose con mosse sempre più autocratiche, provocando grande malcontento. Sospettato di ambire al trono ellenico, fu accusato di aver favorito a questo scopo la rinuncia del principe **Leopoldo di Sassonia-Coburgo-Gotha** alla corona di Grecia. Scoppiarono quindi rivolte nell'isola di Idra e nella regione di Mani, e quando Capodistria fece arrestare il principe maniota **Petros Mavromichalis** venne assassinato dal fratello e dal figlio di quest'ultimo a Nauplia, il 9 ottobre 1831.

sia alla carboneria italiana che alla massoneria europea. Dagli atti di polizia dell'Archivio di Stato di Foggia<sup>2397</sup> si rileva che **Giorgio Iachini**, nel 1821, ormai sessantenne – per allontanarsi dal teatro delle operazioni belliche connesse alla rivoluzione, che proprio in quell'anno raggiungeva l'acme<sup>2398</sup> – unitamente alla moglie Maria di Stefano,<sup>2399</sup> e, forse, ad un'altra loro figlia,<sup>2400</sup> partì con passaporto rilasciato dal Pascià di Giannina e raggiunse, con la qualifica di **giovane di fondaco**, il figlio Costantino che dimorava in Torremaggiore già da quattro anni.<sup>2401</sup> Dall'epigrafe mortuaria di Demetrio, figlio minore di Giorgio e fratello di Costantino, che riporto emblematicamente infra a chiusura del paragrafo e del capitolo, appare, però, che quella famiglia fosse originaria non già di Giannina, bensì di Calávrita, capoluogo della regione Acaia, nel Pelopponeso (Καλάβρυτα Αχαΐας).<sup>2402</sup> La moglie di Giorgio, madre di Costantino e Demetrio, cognominata in Italia *Di Stefano* (in greco: Στεφανοπούλου), fu, forse, originaria di Κερπινής, villaggio a cinque chilometri da Calavrita.<sup>2403</sup> E da questo villaggio molto probabilmente provenivano anche gli altri Greci con passaporto rilasciato dal ricordato Ali, pascià di Giannina, i quali alle autorità del nostro Regno dichiararono, però, di essere originari di *Calavrita Alta*.<sup>2404</sup>

Notizie sulla questa famiglia – e sulla organizzata gestione dell'attività di commercio, apprezzata in Torremaggiore, tanto che il sindaco e gli amministratori comunali dell'epoca si premurano di salvaguardarli – ci giungono da una deliberazione del decurionato del luogo:

«Oggi 3 dicembre anno milleottocento ventitre in Torremaggiore.

«Oggi, soprascritto giorno, ed anno radunati li qui sottoscritti Decurioni nella solita sala decurionale luogo stabilito per risolvere ogni affare pubblico, e propriamente questa mattina in esecuzione della venerata ufficiale del signor Intendente datata li 29 prossimo passato novembre – 2° ufficio – numero 2405, riguardante in merito l'esenzione della attuale leva il nominato Demetrio Iachini, come estero non nazionalizzato, e che ha acquistato in questo Comune tutti i dritti di cittadinanza, di aver richiamati anche i genitori. Il sindaco presidente ha fatto conoscere al decurionato che da due anni circa il Iachini domicilia in unione del di lui fratello maggiore Costantino, il quale da circa sei anni venne a stabilire il fondaco mercantile, e da quell'epoca a questa parte si formò il detto maggiore fratello una casa composta di due superiori, e due inferiori, con aver ancora aperto una bottega lorda, esercitando l'arte il Demetrio da circa un anno. Se il negozio poi sia di pertinenza del sudetto fratello, o pure lo abbia preso a credito non costa al sindaco presidente. Inoltre fa avvertite, che delle partite inesigibili provenienti dalla robba mercantile ne ritragga mosto, e generi cereali, e con questi ne forma un altro negozio. Il sindaco ha similmente fatto avvertire al decurionato che possiede il detto Costantino un fondo rustico, ed un'altra casa composta di più membri superiori, ed inferiori espropriati agli eredi di Domenico Ametta. Il decurionato ha ritrovato sussistente tutto quel che il sindaco ha proposto, all'infuori degli ultimi fondi appartenenti a detti eredi di Ametta, che non sono di proprietà del Iachini, ma bensì di **Cristoforo Prinari** altro greco domiciliato in San Severo.<sup>2405</sup> È vero poi che il padre, ed una sorella da circa quattro mesi sono in unione dello medesimo Iachini.

<sup>2397</sup> Cfr. in A. S. F. *Atti di Polizia*, Serie II, Fascio 67, busta 1691.

<sup>2398</sup> Cfr. supra cap. VII, § 5.

<sup>2399</sup> Si legge infra, nella deliberazione decurionale del 3 dicembre 1823 che «Demetrio Iachini, come estero non nazionalizzato, e che ha acquistato in questo Comune tutti i dritti di cittadinanza» avesse «richiamati anche i genitori». Dal contesto di tutti gli atti si desume che la madre premorì al Demetrio.

<sup>2400</sup> Si legge nella deliberazione citata a nota precedente: «È vero poi che il padre, ed una sorella da circa quattro mesi sono in unione dello medesimo Iachini.»

<sup>2401</sup> Cfr. FIORE, *Antonio Lamedica*, cit., p. 52, nota 1

<sup>2402</sup> Per la storia di Calávrita e l'alto Pelopponeso durante i moti contro i Turchi: cf. l'articolo *Extérieur Pelopponèse* in «Le Constitutionnel», Paris, 6 giugno 1821; ed ancora: Γ. Μπίριμπα, *Καλάβρυτα γή μαρτύρων και ήρώων*, Καλάβρυτα, 1993, pp. 14 - 22.

<sup>2403</sup> Cfr. Μπίριμπα, *Καλάβρυτα ...*, cit., pp. 46, s.

<sup>2404</sup> Cfr. in A. S. F. *Atti di Polizia*, cit.

<sup>2405</sup> Per la famiglia Prinari, immigrata dalla Grecia, cfr. supra § 5, cap. VII. Ed ancora: G. CLEMENTE, *Cospiratori e reazionari a San Severo e nel suo distretto dopo il fallimento dei moti carbonari*, sta in «5° Convegno sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia; San Severo, 9 - 10 - 11 dicembre 1983», Atti, t. II, San Severo 1988; pp. 299-311; ID., *I Greci in Capitanata dalla fine del 1700 al 1830*, sta in «7° Convegno nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia; San Severo, 13 - 14 - 15 dicembre 1985», Atti, t. I, San Severo 1988; pp. 185-192; T. LECCISOTTI, *Episodi del '48 a Torremaggiore*; sta in «Archivio Storico Pugliese», I (1948), fasc. II, p. 58-65; ed, ora, anche in: «Miscellanea Cassinese» a cura dei Monaci di Montecassino (49), *Tommaso Leccisotti monaco e scrittore*

Tanto ha deliberato, e concluso.

«Nicola Pironi, decurione – Domenico Santoro, decurione – Saverio Costantino, decurione – Vincenzo Leccesotti, decurione – Vincenzo Ricci, decurione – Michele Ricci, decurione – Antonio Lamedica, decurione – Giuseppe Garofali, decurione – dottor fisico Francesco de Angelis, decurione segretario.»<sup>2406</sup>

Costantino era coniugato con una connazionale greca, Maria Sterojanni e lo si evince dall'atto di nascita di una loro figlia:<sup>2407</sup>

«Die vigesima quarta mensis Aprilis anni millesimi octingentesimi trigessimis sexti. Ego infrascriptus archipresbyter Parochialis Ecclesiae Sanctae Mariae Turrismajoris baptizavi infantem die 20 ejusdem mensis natam hora 18 ex conjugibus Costantini Joachimi, et Maria Sterojanni <sup>[2408]</sup> de Graeca natione, cui Helenae nomen fuit impostum. Patrini fuere D. Michael Fantetti, et D. Rosa Balsamo. Obstetrix Marianna Marolla.

«Sabinus Archipresbyter Ricci.»

Anche da codest'atto si può intuire la posizione di preminenza che assunsero i Jachimi tra i Torremaggiorese; infatti i padrini di battesimo appartenevano a cospicue famiglie del luogo – Fantetti e Balsamo – a cui gli ecclesiastici non disdegnavano attribuire il titolo di *don*.

Ai Jachino, che abitarono in una casa posta alla *Strada Santa Maria* <sup>2409</sup> – oggi: via S. Maria della Strada – presumibilmente verso l'incrocio con via Nicola Fiani, è intestata ancor oggi una caratteristica stradina, posta non molto distante, che, per una scalea, congiunge via Fiani all'antica circumvallazione – viale Ugo La Malfa: su questa stradina si aprivano i locali ove i membri di quella famiglia esercitarono il commercio relativo al *fondaco mercantile*. Si restituisce così all'integrità storica un brano di toponomastica paesana, che in via Sciachino (!?) ha voluto veder rammentato un delegato regio in Torremaggiore.<sup>2410</sup> Sulla targa del vicolo è stato inciso il nome nella forma (corretta) italianizzata Jachino.

In Torremaggiore, il primo luglio 1832, concluse fulmineamente la parentesi terrena Demetrio Jachimi; ne trascrivo l'atto di morte dai registri municipali:

«L'anno mille ottocento trentadue il dì primo del mese di Luglio alle ore quattordici,<sup>2411</sup> avanti di Noi Felice Piccinino fu Domenico Sindaco, ed Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torremaggiore, Distretto di San Severo, provincia di Capitanata sono comparsi Luigi Di Maso conoscente del Defunto, di anni cinquantadue, di professione Sartore, regnicolo, domiciliato in questo Comune Strada Santa Maria, e Domenico Lamedica del fu Giuseppe conoscente del Defunto, di anni sessantadue, di professione proprietario regnicolo, domiciliato ivi Strada Maestra del borgo nuovo, I quali han dichiarato, che nel giorno primo, del mese suddetto anno mille ottocento trentadue, alle ore undici [ sette antimeridiane], é morto demetrio jachimi, nativo di Gianina, di anni venticinque, di professione proprietario, domiciliato in questo Comune Strada Santa Maria, figlio di Giorgio Jachimi, e della fu Maria di Stefano.

Per esecuzione della Legge ci siamo trasferiti insiem co' detti testimonj presso la persona defunta, e ne abbiamo riconosciuta la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente atto, che abbiamo inscritto sopra i due registri, e datane lettura ai dichiaranti, si è nel giorno, mese ed anno come sopra segnato da Noi, e da uno de' dichiaranti, avendo asserito

(1895-1982), bibliografia e scritti vari a cura di FAUSTINO AVAGLIANO, Montecassino, 1983, pp. 235, ss.

<sup>2406</sup> Cfr. fondo mmmss. biblioteca comunale "De Angelis" Torremaggiore, *Conclusioni dei parlamenti e del decurionato*, cit., vol. III, c.173; in: FIORE, *Antonio Lamedica*, cit., fonte LXXX, pp. 323, s.

<sup>2407</sup> Cfr. *Liber baptizatorum* di S. Maria della Strada in Torremaggiore (volume XI ab anno 1833); fol. 66<sup>r</sup>, part. 2: a margine: Elena Jachimi.

<sup>2408</sup> Rectius **Sterojanni**.

<sup>2409</sup> Vd., immediatamente infra, l'atto di morte di Demetrio.

<sup>2410</sup> Cfr. *Comune di Torremaggiore – provincia di Foggia; Toponomastica cittadina*, a cura di F. Valente, Torremaggiore, 1987, p. 54.

<sup>2411</sup> Le ore quattordici (a contare dal tramonto del giorno precedente) corrispondono alle ore dieci solari antimeridiane. Cfr. *Capitolari ovvero Statuti del reverendissimo Capitolo della Cattedrale di San Severo ...*, cit., p. 50, "Tabella delle ore del mezzodì". Nota in FIORE, ult. cit., p. 334, n. 96.

l'altro di non sapere scrivere. F.to: Luigi di Maso dichiarante — F.to: Felice Piccinino Sindaco — F.to: Michele Ricci cancelliere.»<sup>2412</sup>

Nell'atto di morte il cognome Iachini (per i membri maschi della famiglia rectius a dirsi Iachino) fu erroneamente trascritto Iachimi; quest'ultima forma corrisponde alla fonica greca (Ἰωακίμ), corrispondente all'italiano Gioachino (ed anche: Gioacchino): pertanto entrambe le forme – Iachino (anche Jachino) e Iachimo (anche Jachimo) – ed i loro plurali (Iachini, Jachini, Iachimi, Jachimi) appaiono ortodosse e poterono essere usate indifferentemente.

Senza dubbio la presenza di codesti ultimi immigrati rappresentò, ancora una volta, un problema nell'ambito della diocesi sanseverese per il rito religioso da essi praticato; vi fece fronte laconicamente e senza mezzi termini, col sinodo del 1823, il vescovo Giovanni Camillo Rossi, il quale non solo richiamò l'applicazione della bolla *etsi pastoralis*,<sup>2413</sup> ma anche un inattuabile rescritto del Nunzio Apostolico (a Napoli), datato 7 maggio 1823:

«De Græcis postremo heic degentibus sive sacramentorum collationem casus respiciant, sive ultima Christianae pietatis officia, vel Ecclesiasticam sepulturam, Constitutionem Benedicti XIV *Et si Pastoralis*,<sup>2414</sup> atque accuratissimas super omnia ejusdem Pontificis de *Italo Graecis* providentias, etiam attento Apostolici Nuntii a Nobis super hoc consulti rescritto sub die 7 Maii 1823 diligenter e Nostris Parochis servandas esse praecipimus.»<sup>2415</sup>

E, se tanto non fosse bastato, avrebbero supplito le severe disposizioni, mai poste in oblio, adottate per i Sanpaolesi dal vescovo Malaspina in occasione della seconda visita reale e personale in quel casale:<sup>2416</sup>

«Ad omnem vero dubitationis aleam removendam, adhiberi insuper poterunt cautelae, quas Nostri Praedecessores, et signanter Germanicus Malaspina in decretis Sanctae Visitationis sub die 8 Septembris 1591 in acta S. Visitationis Ecclesiae Parochialis *S. Pauli Graecorum* per suum Vicarium Generalem adhibendas decrevit, cuius exemplar in appendice II tradetur.»<sup>2417</sup>

L'atto di morte di Demetrio Jachimi, redatto dal parroco-arciprete di Santa Maria della Strada disvela la posizione sempre ostile del clero latino nei confronti dei Greci. Leggiamolo:<sup>2418</sup>

«Demetrius Joachimi, filius conjugum Georgii, et quondam Mariae di Stefano, in Græcia natus annorum circiter 25, Sacramentis *tamen* Pœnitentiæ, et Eucharistiæ munitus; Obiit die prima Julii 1832, et sequenti die ad Patrum Cappuccinorum Ecclesiam delatus, ibique in tumulo proprio conditus fuit.

«Joseph Archipresbyter de Andreis.»<sup>2419</sup>

Il *tamen* (*tuttavia*) evidenzia la condizione di [mal]tollerati, quasi cristiani di seconda categoria, di codesti immigrati dall'Oriente ortodosso e bizantino, che il clero latino continuava a considerare **scismatici**. Ed ho qualche motivo per ritenere che l'atto nasconda,

<sup>2412</sup> Cfr. archivio comunale di deposito Torremaggiore, libro dei morti dell'anno 1832; n. d'ordine Cento sei – 106; in: FIORE, *Antonio Lamedica*, cit., fonte LXXXXI, p. 324.

<sup>2413</sup> Cfr. *supra* cap. V, § 5 e cap. VII, § 5.

<sup>2414</sup> *Constit. LVII de Dogmat. et Ritib. ab Italo-Graecis tenendis atque servandis Bull. Bened: XIV, anno 1742 T. I, pag. 75 (nota del testo).*

<sup>2415</sup> ROSSI, *Synodus severopolitana ...*, etc., p. 71, n. 306.

<sup>2416</sup> Cfr. *supra* cap. IV, § 3.

<sup>2417</sup> ROSSI, *op. cit.*, p. 71, n. 307.

<sup>2418</sup> Ex Liber mortuorum di S. Maria della Strada in Torremaggiore (volume intitolato al piatto: Liber defunctorum ab anno 1831 ad 1843); fol. 6<sup>r</sup>, part. 10: a margine: Demetrio Joachimi.

<sup>2419</sup> Tr.: Demetrio Jachimi figlio di Giorgio e della defunta Maria di Stefano, nato in Grecia e di circa venticinque anni, **tuttavia** corroborato dai sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia, morì il primo luglio 1832 ed il giorno seguente [il cadavere] venne trasportato nella chiesa dei padri cappuccini ed ivi sepolto nel tumulo proprio.



forse, un pietoso mendacio, considerando che negli attestati sincroni, al contrario di quel che si constata nel caso di specie, compare sempre l'identità dell'ecclesiastico deputato ad amministrare i sacramenti.

L'agiatezza conseguita – la possibilità, quindi, di elargire apreti e frati lauti donativi – e lo status sociale di rilievo della famiglia posero i Jachino nella condizione di costruirsi un sepolcro familiare in S. Maria degli Angeli, chiesa dei PP. Cappuccini,<sup>2420</sup> ancora una volta disponibili nei confronti dei cristiani d'oriente.<sup>2421</sup> E, si badi bene, a quel tempo la sepoltura dei cadaveri, di norma, già doveva avvenire nel pubblico camposanto.<sup>2422</sup>

La lapide posta a tutela della fossa misura cm. 92 – 93 <sup>2423</sup> di base e cm. 139 di altezza; è collocata nel sito d'origine, inserita nel pavimento *in cornu evangelii*, come già ho rilevato or sono circa quarant'anni; e qui aggiungo: prospiciente al pilastro tra le due cappelle laterali, del ss. Crocefisso e di Sant'Antonio. Purtroppo devo denunciare l'attuale stato deplorabile di conservazione dell'epigrafe, quasi del tutto deleta ed inintelligibile per lo sfregamento provocato dalle panche che le sono state improvvidamente sovrapposte.

Nell'epigrafe Demetrio è detto *callaritensis* (nativo di Calavrita), emendandosi in tal modo l'atto di morte dei registri comunali, ove appare esser nato a Giannina. Anche nel riferimento dell'età le fonti contrastano; naturalmente propendo per l'esattezza della data dettata dai familiari certamente con più ponderazione e riportata sull'epigrafe; tale mia tesi è suffragata altresì dal documento decurionale sopra richiamato, secondo il quale nel 1823 Demetrio Iachimi era in età di leva militare.

Anche dei Jachino si stava perdendo traccia e memoria; probabilmente anch'essi fecero ritorno ai patrii lidi, come ha ben osservato il Clemente con riferimento agli altri Greci immigrati in quel periodo:<sup>2424</sup> ma nell'italica contrada, a Torremaggiore, se ne conserva ancora pallida testimonianza nella intestazione di un vicolo e nella commovente epigrafe, densa di principi di saggezza cristiana e di umana solidarietà, fatta apporre dallo sconsolato padre Giorgio.<sup>2425</sup>

<sup>2420</sup> Affermo che la sepoltura fosse *familiare* (e non *personale*) perchè in essa vennero inumati altri membri della famiglia: cfr. al proposito il Liber mortuorum di S. Maria della Strada in Torremaggiore (volume intitolato al piatto: Liber defunctorum ab anno 1831 ad 1843); fol. 56<sup>r</sup>, part. 5. A margine: Elena Joachimi. «Helena Costantini Joachimi, et Maria Steruano [sic per Sterojanni] Conjugum filia, annum unum nata, in Coelum evolavit die sexta Aprilis anni millesimi octingentesimi trigesimali septimi, et in Cappuccinorum Ecclesiae tumulo fuit condita. Sabinus Archipresbyter Ricci.»

<sup>2421</sup> Al § 3 di questo capitolo sono stati rammentati gli effetti dell'opera di proselitismo dei Cappuccini nei confronti di **Consalvo Roscetti**, di origine arbëresh, il quale col testamento del 3 agosto 1637 disponeva che il suo corpo venisse seppellito nella chiesa di Santa Maria della Strada alla sepoltura della cappella del dottor Matteo Rafone *con habito de Cappuccino, con un par de calzonetti scalzo, et ignudo*. Cfr. FIORE, *Dalla "Conicella" all'Addolorata...*, cit., fonte XXV, pp. 260, ss.

<sup>2422</sup> Cfr. le schede dei *libri mortuorum* della chiesa matrice e della parrocchiale S. Maria della Strada.

<sup>2423</sup> La parte marginale della lapide è stata coperta da un posticcio zoccolino di pietra, per il che resta oggi impossibile misurarne l'esatta dimensione sul lato corto (base-larghezza), che, purtroppo, non provvidi a rilevare nel 1970, allorché mi accingevo ad approntare la *Memoria sul Convento dei Cappuccini ...*: quasi tutte le altre lapidi – e le relative epigrafi – che ho rammentato in quel mio saggio, barbaramente ed incoscientemente, sono state nel frattempo rimosse e, a quanto sembra, sono andate disperse.

<sup>2424</sup> Cfr. supra cap. VII, § 5 e CLEMENTE, cit., pp. 191, s.

<sup>2425</sup> Cfr. infra fonte CXXVIII a p. 198.